



CITTA' DI TORINO

SERVIZIO CENTRALE ORGANI ISTITUZIONALI, SERVIZI GENERALI E CIVICI AREA APPALTI ED ECONOMATO S. ECONOMATO FORNITURA BENI E SERVIZI

ATTO N. DD 5505

Torino, 23/11/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: INDIZIONE ED AFFIDAMENTO A TRATTATIVA DIRETTA MEPA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020, COSI' COME MODIFICATO DALLA L. 120/2020 E S.M.I. - FORNITURA E POSA DI ARREDI PER ALLESTIMENTO UFFICI SERVIZI SOCIALI (SERVIZIO MINORI E FAMIGLIE) DI CORSO REGINA MARGHERITA 137 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.378,00 IVA 22% COMPRESA AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA – CIG Z76335B800

Premesso che:

- le competenze in materia socio - assistenziale sono attribuite agli Enti Locali, attraverso le funzioni conferite dal DPR 616/77 e dal D.Lgs. 112/98;
- con la L. 328/00 lo Stato Italiano ha rimodulato l'intero sistema di Servizio Sociale sul territorio nazionale secondo il principio di sussidiarietà;
- per "interventi e servizi sociali" si intendono tutte le attività previste dall'articolo 128 del D.Lgs. 112/98;
- lo Stato negli art. 2, 3 e 38 della Costituzione richiama alla necessità di eliminare o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di ridotta autonomia;
- la fornitura oggetto della presente negoziazione rientra nelle competenze d'acquisto attribuite dalla Disposizione Interna n. 1069 del 23 luglio 2020 al Servizio scrivente.

Considerato che sono terminati i lavori di ristrutturazione degli uffici dei Servizi sociali della Città di Torino, nello specifico gli uffici del Servizio minori e famiglie siti in corso Regina Margherita 137, occorre procedere all'allestimento dei medesimi, pertanto è indispensabile ed indifferibile attivare le procedure di affidamento della fornitura e posa in opera degli arredi, al fine di garantire la regolarità delle prestazioni ad esse correlate che rientrano tra i compiti istituzionali dell'Amministrazione Comunale;

Stante l'urgenza, considerato inoltre che:

- sono pervenute il 21.01.2021 le richieste 85,86,88,90 e 93 da parte dell'Area Politiche Sociali per la fornitura degli arredi necessari all'allestimento degli uffici per il Servizio minori e famiglie;
- il contratto avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di arredi è scaduto il 31 dicembre 2020;
- l'Area Politiche Sociali ha messo a disposizione le risorse finanziarie per procedere all'acquisto degli arredi;

-i beni in oggetto non sono reperibili nelle Convenzioni Consip attive, ma a seguito di verifica sul sito www.acquistinretepa.it, risultano presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel Bando "Servizi";

si è ritenuto opportuno procedere all'esperienza della procedura per l'affidamento della fornitura citata tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito MEPA), ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 6 e dell'art. 58 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 1, comma 450, della L. 296/2006, così come modificata dalla L. 94/2012, e con la modalità della trattativa diretta MEPA, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 76/2020, così come modificato dalla Legge di conversione L. 120/2020 e s.m.i., invitando a presentare offerta la ditta LB OFFICE s.r.l. – Sede legale Via Filadelfia, 114 – 10137 Torino (TO), partita IVA 11075620010, in quanto migliore offerente a seguito di formale indagine di mercato, esperita interpellando dieci operatori economici. La documentazione relativa all'indagine di mercato è conservata agli atti del Servizio scrivente.

Visto l'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., trattandosi di affidamento diretto, con il presente provvedimento vengono individuati gli elementi essenziali del contratto e dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

La fornitura è composta da un unico lotto indivisibile.

Le modalità di affidamento e le condizioni di esecuzione della fornitura sono contenute nelle "Condizioni particolari di fornitura" e relativi "Allegati", che si approvano con il presente provvedimento (allegati nn. 1-2-3-4-5-6-6 bis-7-8-9).

Pertanto, per le motivazioni sopra richiamate, è stata invitata a presentare offerta, con Trattativa Diretta nr. 1876264 del 21/10/2021, la succitata ditta LB OFFICE s.r.l. – Sede legale Via Filadelfia, 114 – 10137 Torino (TO), partita IVA 11075620010.

L'offerta presentata dalla ditta richiamata, contenuta nel "Documento di offerta" allegato in formato elettronico, ammonta ad euro 24.900,00 oltre ad euro 5.478,00 per IVA al 22%, per una spesa complessiva di Euro 30.378,00, è risultata congrua e conveniente.

Con il presente provvedimento si procede dunque all'approvazione dell'affidamento alla succitata ditta LB OFFICE s.r.l.

Dato atto che la Ditta aggiudicataria ha già fornito la documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato nell'istanza e che la verifica di detta documentazione ha avuto esito positivo;

Ai sensi dell'art. 32, comma 10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9 del citato decreto, trattandosi di acquisto effettuato tramite MEPA;

I beni in oggetto saranno presi in carico nel registro di inventario del Servizio Minori e Famiglie.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29, comma 1, del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Torino, dopo l'esecutività del presente provvedimento si procederà alla stipulazione del contratto con la ditta affidataria tramite piattaforma MEPA;

Considerati i motivi di urgenza sopra esposti, si ritiene opportuno disporre, nelle more dell'accertamento dei requisiti generali di partecipazione, l'esecuzione anticipata in via d'urgenza del contratto ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, come previsto dall'articolo 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/20 e, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati dall'aggiudicatario si procederà alla risoluzione dell'affidamento, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta dando atto che nel caso in cui il mancato perfezionamento del contratto è imputabile alla ditta, l'Ente si riserva, ai sensi dell'art. 2041 del Codice Civile, la facoltà di detrarre un importo pari al 10% del prezzo di

aggiudicazione.

Ai flussi finanziari generati dal rapporto saranno applicate le regole di tracciabilità previste dall'art. 3 della L. 136/2010, secondo gli indirizzi elaborati dalla Delibera n. 556/2017 dell'ANAC "Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante: Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136".

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese, di cui al D.Lgs. 118/2011, così come integrati e corretti con D.Lgs. 126/2014.

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione Aperta".

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Visti gli artt. 182, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;
- Richiamato il principio contabile della gestione finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

DETERMINA

1. di attestare che la fornitura oggetto della negoziazione rientra nelle competenze d'acquisto attribuite dalla Disposizione Interna n. 1069 del 23 luglio 2020 al Servizio scrivente;
2. di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico;
3. di dare atto, per le motivazioni espresse in narrativa, della indispensabilità ed urgenza della fornitura in oggetto, trattandosi di beni atti a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività degli uffici;
4. di attestare che la fornitura in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni Consip attive, ma è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel Bando "Beni";
5. di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 58 e dell'art. 36, comma 6 del D.lgs. 50/2016, avvalendosi della possibilità stabilita dall'art. 32 comma 2 del medesimo decreto, nonché sulla base delle previsioni di cui all'art. 1 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 76/2020, così come modificato dalla Legge di conversione L. 120/2020 e s.m.i., la fornitura alla ditta LB OFFICE s.r.l. – Sede legale Via Filadelfia, 114 – 10137 Torino (TO), partita IVA 11075620010, per un importo complessivo di euro 30.378,00, comprensivo di IVA al 22 %;
6. di dare atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 32,

- comma 9 del D.lgs. 50/2016, trattandosi di procedura esperita tramite MEPA;
7. di approvare la spesa di euro 30.378,00 IVA al 22%, con imputazione come da DETTAGLIO ECONOMICO FINANZIARIO;
 8. di attestare che l'esigibilità delle obbligazioni riferite all'impegno di spesa dell'anno 2021 avverrà entro il 31/12/2021;
 9. di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno effettuati a favore della ditta LB OFFICE s.r.l. – Sede legale Via Filadelfia, 114 – 10137 Torino (TO), partita IVA 11075620010, verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
 10. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Funzionaria P.O. con delega del Servizio Economato e Fornitura Beni Dr.ssa Concettina GALANTE;
 11. di dare atto che i beni in oggetto saranno presi in carico nel registro di inventario del Servizio Minori e Famiglie;
 12. di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
 13. di disporre, nelle more dell'accertamento dei requisiti generali di partecipazione, l'esecuzione anticipata in via d'urgenza del contratto ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, come previsto dall'articolo 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/20 e, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati dall'aggiudicatario si procederà alla risoluzione dell'affidamento, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta dando atto che nel caso in cui il mancato perfezionamento del contratto è imputabile alla ditta, l'Ente si riserva, ai sensi dell'art.2041 del Codice Civile, la facoltà di detrarre un importo pari al 10% del prezzo di aggiudicazione.
 14. di approvare il pagamento delle prestazioni maturate nel periodo intercorrente tra l'avvio della fornitura e l'intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva;
 15. Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Internet "Amministrazione Aperta"

Dettaglio economico-finanziario

Si impegna la spesa di Euro 30.378,00 IVA al 22%, IVA 22% inclusa, con la seguente imputazione:

Importo	Anno Bilancio	Capitolo articolo	UEB	Scadenza Obbligazioni	Missione	Programma	TITOLO	Macro aggregato
30.378,00	2021	157400005 001	005	31/12/2021	12	07	2	02
<i>Descrizione capitolo e articolo</i>	SERVIZI SOCIALI - ACQUISTI - MOBILI E ARREDI - VEDASI CAP. 29400 ENTRATA - SETT. 05							
Conto Finanziario n°	Descrizione Conto Finanziario							
U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.							

La spesa è finanziata con parte degli importi derivanti da alienazione immobili I.P.A.B. estinte, accertati con DD 592 del 15/02/2021 (accertamento 1132/2021 rev 6290/2021) e riscossi con la

seguinte imputazione:

Importo	Anno Bilancio	Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo articolo	Servizio	Scadenza Obbligazione
30.378,00	2021	4	400	01	029400000001	131	31/01/2021
<i>Descrizione capitolo e articolo</i>	ALIENAZIONE IMMOBILI I.P.A.B. ESTINTE - L.R. 13/4/1995 N. 62 ART. 40 - VEDANSI CAPP. 146900001-156950001-157400005/6 - 157950001 SPESA - settore 131						
Conto Finanziario n°	Descrizione Conto Finanziario						
E.4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.						

LA DIRIGENTE
 Firmato digitalmente
 Maria Porpiglia

ALLEGATO 3

DICHIARAZIONE DELLA DITTA

CIRCA L'OTTEMPERANZA DELLE MISURE DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO

Il/la sottoscritto/a _____ nato il _____
a _____ cod.fisc. _____, residente
in _____ via _____
n. _____, Legale Rappresentante della Ditta _____ con sede legale
posta in via/piazza _____ n. _____ del comune di
_____ in provincia di _____ PARTITA I.V.A. n.
_____, CODICE FISCALE _____ e in qualità di
Datore di Lavoro della stessa ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 81/2008, consapevole delle
responsabilità derivanti dal rendere dichiarazioni false, ai sensi dell'art. n. 76, del D.P.R. n.
445/2000,

D I C H I A R A

di ottemperare alle vigenti norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

In particolare, in riferimento ai disposti di cui al D.Lgs. 81/2008, lo scrivente dichiara che:

- ha provveduto alla redazione del Documento di Valutazione del Rischio della propria attività lavorativa di cui all'art 28 prendendo in considerazione i seguenti elementi: ambiente/i di lavoro, organizzazione del lavoro, dispositivi protezione collettiva ed individuale, dispositivi sicurezza macchine/impianti;
- ha adottato procedure che assicurino che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza di cui all'art. 36, con particolare riferimento alla propria mansione, prima che a questi gli vengano affidati specifici compiti;
- ha valutato, nella scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari (rumore, manipolazione di sostanze chimiche, utilizzo di attrezzature, rischio elettrico, caduta dall'alto, ecc.);
- ha adottato procedure che prevedono la sostituzione programmata e preventiva delle parti di macchina/e od impianto/i la cui usura o mal funzionamento può dar luogo ad incidenti;

- coinvolgerà, nell'attività svolta per Vs. conto, solo personale dipendente regolarmente assunto, a norma delle leggi vigenti in materia e regolarmente iscritto presso l'INAIL e l'INPS (e CASSA EDILE, ove previsto);
- informerà il proprio personale, di cui si assume sin d'ora la responsabilità dell'operato, delle disposizioni in materia di sicurezza individuate presso la sede comunale dove dovranno essere svolte le attività in appalto, nonché delle prescrizioni e delle procedure individuate nel presente documento e suoi allegati;
- la Ditta risulta disporre di capitali, conoscenza, esperienza e capacità tecniche, macchine, attrezzature, risorse e personale necessari e sufficienti per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle attività commissionate con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;
- informerà il Committente su eventuali rischi specifici dell'attività della Ditta che potrebbero interferire con la normale attività lavorativa comunale o che potrebbero risultare dannosi per la sicurezza del personale comunale.

Si informa, infine, che il nostro Referente delegato per le attività oggetto dell'appalto è il Sig. _____ tel _____, individuato per comunicare i rischi specifici introdotti nei luoghi di lavoro comunali.

La persona designata è professionalmente idonea a svolgere le mansioni affidate.

IL PRESENTE DOCUMENTO DEVE ESSERE TRASMESSO FIRMATO DIGITALMENTE DAL DATORE DI LAVORO/LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

**PATTO DI INTEGRITA' DELLE IMPRESE
CONCORRENTI ED APPALTATRICI DEGLI APPALTI COMUNALI**

Relativo alla Trattativa Diretta MEPA n.

**Fornitura e posa di arredi per allestimento uffici Servizi Sociali (Servizio minori e famiglie)
di corso Regina Margherita 137. CIG Z76335B800.**

Il presente Patto interessa tutte le imprese che concorrono alle gare d'appalto ed eseguono contratti in qualità di soggetto appaltatore o subappaltatore ed è richiamato nei bandi di gara e negli inviti.

Il presente Patto, già sottoscritto dal Responsabile del procedimento, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto.

La mancata consegna del presente documento debitamente sottoscritto sarà oggetto di regolarizzazione con le modalità indicate all'art. 83 del Dlgs 50/2016

Il Comune di Torino

e

l'impresa _____ (di

seguito operatore economico),

CF/P.IVA _____

sede legale: _____ rappresentata da

_____ in qualità di _____

VISTO

- La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici";
- il Codice di Comportamento della Città di Torino, approvato con deliberazione della Giunta Comunale Mecc. N. 2013 07699 del 31 dicembre 2013;
- il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2015 – 2017, approvato con deliberazione della Giunta Comunale Mecc. N. 392 del 3 febbraio 2015;
- il Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Interno e l'A.N.A.C. sottoscritto in data 15 luglio 2014: *"Prime Linee Guida per l'avvio di un circuito collaborativi tra A.N.A.C.-PREFETTURE-UTG ed ENTI LOCALI per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa"*



CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. Ambito di applicazione

1. Il presente Patto di integrità costituisce parte integrante e sostanziale della gara in oggetto e regola i comportamenti che vengono posti in essere con riferimento al presente appalto; esso stabilisce la reciproca, formale obbligazione tra le parti di rispettare espressamente l'impegno anti-corrruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente, sia indirettamente, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la corretta esecuzione.

2. Doveri di correttezza

1. L'operatore economico agisce nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza professionale, lealtà nei confronti del Comune di Torino e degli altri concorrenti.

2. Il personale della Città di Torino, in qualsivoglia modo coinvolto nella procedura di gara, si astiene dal tenere comportamenti, o dall'intraprendere azioni che procurino vantaggi illegittimi ai partecipanti, o che violino il *Codice di Comportamento della Città di Torino* e sono consapevoli del presente Patto di Integrità, nonché delle sanzioni previste in caso di sua violazione.

3. Concorrenza

1. L'operatore economico si astiene da comportamenti anticoncorrenziali rispettando le norme per la tutela della concorrenza e del mercato contenute nella vigente legislazione nazionale e comunitaria.

2. Ai fini del presente codice, si intende per comportamento anticoncorrenziale qualsiasi comportamento o pratica d'affari ingannevoli, fraudolenti o sleali contrari alla libera concorrenza o altrimenti lesivi delle norme della buona fede, in virtù dei quali l'impresa basa la propria offerta su un accordo illecito o su una pratica concordata tra imprese mediante:

- la promessa, offerta, concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un terzo, di un vantaggio in cambio dell'aggiudicazione dell'appalto, ovvero altre forme di collusione con la persona responsabile per l'aggiudicazione dell'appalto;

- tacendo l'esistenza di un accordo illecito o di una pratica concertata;

- un accordo per concentrare i prezzi o le altre condizioni dell'offerta;

- offerta o la concessione di vantaggi ad altri operatori economici affinché non concorrano all'appalto o ritirino la loro offerta.

4. Collegamenti



1. L'operatore economico non si avvale dell'esistenza di forme di controllo o collegamento con altre imprese a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile, né si avvale dell'esistenza di altre forme di collegamento sostanziale per influenzare l'andamento delle gare d'appalto.

5. Rapporti con gli uffici comunali

1. Nel partecipare alla presente gara d'appalto, nelle trattative e negoziazioni comunque connesse con il presente appalto comunale, relativamente anche alla successiva esecuzione, l'operatore economico si astiene da qualsiasi tentativo di influenzare impropriamente i dipendenti dell'ente che lo rappresentano ovvero che trattano o prendono decisioni per conto del Comune di Torino.

2. Non è consentito offrire denaro o doni ai dipendenti, né ai loro parenti, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore. In caso di violazione di tale prescrizione, il dipendente comunale provvederà a darne comunicazione in forma scritta al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione.

3. Non è altresì consentito esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare i dipendenti a titolo personale.

6. Trasparenza

Il Comune di Torino si impegna a comunicare i dati più rilevanti riguardanti la gara, così come previsto ai sensi di legge.

7. Dovere di segnalazione

1. L'operatore economico segnala alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni concorrente o interessato.

2. L'operatore economico si impegna a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi richiesta illecita o pretesa da parte dei dipendenti della Città o da parte di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'affidamento in oggetto.

3. Le segnalazioni di cui sopra potranno essere indirizzate direttamente al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, oltre che al Responsabile Unico del Procedimento.

4. Le segnalazioni sopra effettuate non esimono l'operatore economico, qualora il fatto costituisca reato, a sporgere denuncia alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria.

5. L'operatore economico si impegna a collaborare con l'Autorità Giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale.

6. Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni



relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

7. La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli art. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319 ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

8. Nei casi di cui ai commi precedenti 6) e 7) l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di all'art. 32 della Legge 114/2014.

8. Divieto ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter D.lgs 165/2001

L'operatore economico dichiara di non aver concluso, successivamente al 28 novembre 2012, contratti di lavoro subordinato o di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti della Città che negli ultimi tre anni hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nei confronti del medesimo.

9. Obblighi relativi ai subappaltatori

1. L'operatore economico si impegna ad acquisire preventiva autorizzazione da parte della Stazione Appaltante per tutti i subappalti/subaffidamenti. In conformità alla deliberazione G.C. 28 gennaio 2003 mecc. n. 2003-0530/003, i.e., non saranno autorizzati i subappalti richiesti dall'aggiudicatario in favore di imprese che abbiano partecipato come concorrenti alla stessa gara (anche su lotti diversi).
2. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi del presente Codice si intendono riferiti all'aggiudicatario, il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche da parte dei subcontraenti. Per tale motivo sarà inserita apposita clausola nei contratti in ordine al rispetto del Patto di Integrità e Codice di Comportamento, pena la mancata autorizzazione del subappalto.

10. Violazioni del Patto di Integrità

1. Nel caso di violazione delle norme riportate nel Patto di Integrità da parte dell'Operatore Economico, sia in veste di concorrente, sia di aggiudicatario, potranno essere applicate, fatte salve specifiche e ulteriori previsioni di legge, anche in via cumulativa, le seguenti sanzioni:

- esclusione dalla procedura di affidamento;
- revoca dell'aggiudicazione/risoluzione del contratto;
- incameramento della cauzione provvisoria di validità dell'offerta (art. 93 del D.Lgs. 50/2016) e della cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto (art. 103 del D.Lgs. 50/2016)
- esclusione dal partecipare alle gare indette dal Comune di Torino per tre anni;

- nei casi previsti all'art. 7 commi 6 e 7: risoluzione di diritto del contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., fatta salva la procedura prevista al comma 8 del medesimo articolo e all'art. 32 Legge 114/2014);
- cancellazione dall'Albo Fornitori dell'Ente (per i fornitori) per tre anni;
- segnalazione all'ANAC per le finalità previste ai sensi dell'art. 80 Dlgs 50/2016 e alle competenti Autorità
- responsabilità per danno arrecato al Comune di Torino nella misura del 5% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un maggiore danno;
- responsabilità per danno arrecato agli altri operatori economici concorrenti della gara nella misura dell'1% del valore del contratto, sempre impregiudicata la prova predetta.

2. Nel caso di violazione del divieto previsto all'art.8 del presente Codice i contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti sono nulli. L'operatore economico che ha concluso contratti o conferito gli incarichi non può contrattare con la Città per i successivi tre anni e ha l'obbligo di restituzione di eventuali compensi percepiti in esecuzione dell'accertamento illegittimo, fatte salve l'applicazione delle ulteriori sanzioni sopra elencate.

3. Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra la stazione appaltante e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria del Foro di Torino.

11. Impegno all'osservanza del Patto di Integrità e durata

1. Con la presentazione dell'offerta l'operatore economico si impegna al rispetto del presente Patto di Integrità.
2. In ogni contratto sottoscritto fra la Città e l'Appaltatore deve comunque essere attestata, da parte di quest'ultimo, la conoscenza e l'impegno a rispettare le norme del presente atto.
3. Il Presente Patto di Integrità e le sanzioni ad esso correlate resteranno in vigore fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni singola procedura di affidamento.

Data

Per il Comune di Torino

Il RUP Dr.ssa Concettina Galante

Per la Società (firma del Legale Rappresentante e timbro dell'Operatore economico)

ALLEGATO 5

MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE).

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico ⁽¹⁾. Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando ⁽²⁾ nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*:

GU UE S numero [], data [], pag. [].

Numero dell'avviso nella GU S: [][][][]/S [][][]-[][][][][][][]

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto:

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fornire altre informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello nazionale): [....]

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore economico.

Identità del committente ⁽³⁾	Risposta:
Nome: Codice fiscale	[CITTA' DI TORINO-SERVIZIO ECONOMATO E FORNITURA BENI] [00514490010]
Di quale appalto si tratta?	Risposta:
Titolo o breve descrizione dell'appalto ⁽⁴⁾ :	[Fornitura e posa di arredi per allestimento uffici Servizi Sociali (Servizio minori e famiglie) di corso Regina Margherita 137]
Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) ⁽⁵⁾ :	[]
CIG CUP (ove previsto) Codice progetto (ove l'appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi europei)	[Z76335B800] [] []

¹ ⁰ I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate.

² ⁰ Per le **amministrazioni aggiudicatrici**: un **avviso di preinformazione** utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un **bando di gara**. Per gli **enti aggiudicatori**: un **avviso periodico indicativo** utilizzato come mezzo per indire la gara, un **bando di gara** o un **avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione**.

³ ⁰ Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto 1.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti.

⁴ ⁰ Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.

⁵ ⁰ Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

Parte II: Informazioni sull'operatore economico

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi	Risposta:
Nome:	[]
Partita IVA, se applicabile: Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione nazionale, se richiesto e applicabile	[] []
Indirizzo postale:	[.....]
Persone di contatto ⁽⁶⁾ : Telefono: PEC o e-mail: (indirizzo Internet o sito web) (ove esistente):	[.....] [.....] [.....] [.....]
Informazioni generali:	Risposta:
L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media ⁽⁷⁾ ?	[] Sì [] No
Solo se l'appalto è riservato ⁽⁸⁾: l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' "impresa sociale" ⁽⁹⁾ o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti (articolo 112 del Codice)? In caso affermativo, qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati? Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o svantaggiati appartengono i dipendenti interessati:	[] Sì [] No [.....] [.....]
Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell'articolo 90 del Codice ? In caso affermativo: Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile, e in ogni caso compilare e firmare la parte VI. a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente numero di iscrizione o della certificazione b) Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, indicare:	[] Sì [] No [] Non applicabile a) [.....] b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....]

⁶ Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.

⁷ ⁰ Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.

Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

⁸ ⁰ Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.

⁹ ⁰ Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.

<p>c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale ⁽¹⁰⁾:</p> <p>d) L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?</p> <p>In caso di risposta negativa alla lettera d):</p> <p>Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D secondo il caso</p> <p>SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara:</p> <p>e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro?</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>c) [.....]</p> <p>d) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>e) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione)</p> <p>[.....][.....][.....][.....]</p>
<p>Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA), ai sensi dell'articolo 84 del Codice (settori ordinari)?</p> <p>ovvero,</p> <p>è in possesso di attestazione rilasciata nell'ambito dei Sistemi di qualificazione di cui all'articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali</p> <p>In caso affermativo:</p> <p>a) Indicare gli estremi dell'attestazione (denominazione dell'Organismo di attestazione ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell'attestazione)</p> <p>b) Se l'attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare:</p> <p>c) Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce l'attestazione:</p> <p>d) L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>a) [.....]</p> <p>b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....][.....]</p> <p>c) [.....]</p> <p>d) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>
<p>Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all'articolo 90 del Codice o in possesso di attestazione di qualificazione SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all'articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di qualificazione di cui all'articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.</p>	
<p>Forma della partecipazione:</p>	<p>Risposta:</p>
<p>L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri ⁽¹¹⁾?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>
<p>In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.</p>	
<p>In caso affermativo:</p> <p>a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, rete di impresa di cui all' art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all'art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di compiti specifici,ecc.):</p> <p>b) Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto:</p> <p>c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:</p> <p>d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un</p>	<p>a): [.....]</p> <p>b): [.....]</p> <p>c): [.....]</p>

¹⁰ I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.

¹¹ Specificamente **nell'ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro**

consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di cui all'articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.	d): [.....]
Lotti	Risposta:
Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende presentare un'offerta:	[]

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario.

Eventuali rappresentanti:	Risposta:
Nome completo; se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:	[.....]; [.....]
Posizione/Titolo ad agire:	[.....]
Indirizzo postale:	[.....]
Telefono:	[.....]
E-mail:	[.....]
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, firma congiunta):	[.....]

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)

Affidamento:	Risposta:
L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V?	[]Si []No
In caso affermativo: Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi:	[.....]
Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:	[.....]

*In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell'operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'operatore economico disporrà per l'esecuzione dell'opera.*

**D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO
(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)**

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).

Subappaltatore:	Risposta:
L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?	[]Si []No
In caso affermativo: Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale:	[.....] [.....]
Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo 105, comma 6, del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:	[.....]

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.

PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

<p>L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Partecipazione a un'organizzazione criminale ⁽¹²⁾ 2. Corruzione⁽¹³⁾ 3. Frode⁽¹⁴⁾; 4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche ⁽¹⁵⁾; 5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo ⁽¹⁶⁾; 6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani⁽¹⁷⁾ <p>CODICE</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, comma 1, del Codice);
--

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):	Risposta:
<p>I soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell'art. 80 comma 10?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....][.....] ⁽¹⁸⁾</p>
<p>In caso affermativo, indicare ⁽¹⁹⁾:</p> <p>a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all'articolo 80, comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna,</p> <p>b) dati identificativi delle persone condannate [];</p> <p>c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della</p>	<p>a) Data:[], durata [], lettera comma 1, articolo 80 [], motivi:[]</p> <p>b) [.....]</p> <p>c) durata del periodo d'esclusione [.....], lettera comma 1, articolo 80 [],</p>

¹² ⁰ Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).

¹³ ⁰ Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.

¹⁴ ⁰ Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).

¹⁵ ⁰ Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.

¹⁶ ⁰ Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

¹⁷ ⁰ Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

¹⁸ ⁰ Ripetere tante volte quanto necessario.

¹⁹ ⁰ Ripetere tante volte quanto necessario.

pena accessoria, indicare:	
In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione ²⁰ (autodisciplina o "Self-Cleaning", cfr. articolo 80, comma 7)?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
In caso affermativo , indicare:	
1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice:	
- hanno risarcito interamente il danno?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
4) per le ipotesi 1) e 2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....]
5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 80 comma 3, indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:	[.....]

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali (Articolo 80, comma 4, del Codice):	Risposta:	
L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali , sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
In caso negativo , indicare:	Imposte/tasse	Contributi previdenziali
a) Paese o Stato membro interessato	a) [.....]	a) [.....]
b) Di quale importo si tratta	b) [.....]	b) [.....]
c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:		
1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:	c1) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	c1) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
- Tale decisione è definitiva e vincolante?	- <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	- <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
- Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.	- [.....]	- [.....]
- Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella sentenza di condanna , la durata del	- [.....]	- [.....]

²⁰ In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.

<p>- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico?</p> <p>b) liquidazione coatta</p> <p>c) concordato preventivo</p> <p>d) è ammesso a concordato con continuità aziendale</p> <p>In caso di risposta affermativa alla lettera d):</p> <p>- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell' articolo 110, comma 3, lett. a) del Codice?</p> <p>- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria [.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria [.....]</p>
<p>L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali⁽²⁴⁾ di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?</p> <p>In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....]</p>
<p>In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina?</p> <p>In caso affermativo, indicare:</p> <p>1) L'operatore economico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ha risarcito interamente il danno? - si è impegnato formalmente a risarcire il danno? <p>2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....][.....]</p>
<p>L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi⁽²⁵⁾ legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?</p> <p>In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità con cui è stato risolto il conflitto di interessi:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....]</p>
<p>L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del Codice?</p> <p>In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....]</p>

²⁴ ₀ Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.

²⁵ ₀ Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

L'operatore economico può confermare di:	
a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
b) non avere occultato tali informazioni?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. <i>f</i> , <i>g</i> , <i>h</i> , <i>i</i> , <i>l</i> , <i>m</i>) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001	Risposta:
Sussistono a carico dell'operatore economico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....] ⁽²⁶⁾
L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?	
1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, lettera <i>f</i>);	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera <i>g</i>);	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera <i>h</i>)?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No [.....][.....][.....]
In caso affermativo : - indicare la data dell'accertamento definitivo e l'autorità o organismo di emanazione: - la violazione è stata rimossa ?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera <i>i</i>);	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
	Nel caso in cui l'operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999

²⁶) Ripetere tante volte quanto necessario.

<p>5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203?</p> <p>In caso affermativo:</p> <p>- ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria?</p> <p>- ricorrono i casi previsti all'articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?</p> <p>6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m)?</p>	<p>indicare le motivazioni: (numero dipendenti e/o altro) [.....][.....][.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>
<p>7. L'operatore economico si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico ?</p>	<p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>

Parte IV: Criteri di selezione

In merito ai criteri di selezione (sezione α o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

α : INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione α della parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti	Risposta
Soddisfa i criteri di selezione richiesti:	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Idoneità	Risposta
<p>1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale tenuto nello Stato membro di stabilimento ⁽²⁷⁾</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>[.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p>
<p>2) Per gli appalti di servizi:</p> <p>È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento dell'operatore economico?</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>In caso affermativo, specificare quale documentazione e se l'operatore economico ne dispone: [...] <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p>

²⁷ ⁰ Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti nello stesso allegato.

B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacità economica e finanziaria	Risposta:
<p>1a) Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente:</p> <p>e/o,</p> <p>1b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente ⁽²⁸⁾:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta</p> <p>(numero di esercizi, fatturato medio): [.....], [.....] [...] valuta</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>
<p>2a) Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel settore di attività oggetto dell'appalto e specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il numero di esercizi richiesto è il seguente:</p> <p>e/o,</p> <p>2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente ⁽²⁹⁾:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...]valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...]valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...]valuta</p> <p>(numero di esercizi, fatturato medio): [.....], [.....] [...] valuta</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>
<p>3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:</p>	<p>[.....]</p>
<p>4) Per quanto riguarda gli indici finanziari ⁽³⁰⁾ specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi dell'art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono i seguenti:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y ⁽³¹⁾, e valore) [.....], [.....] ⁽³²⁾</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>
<p>5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) del Codice):</p> <p>Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:</p>	<p>[.....] [...] valuta</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>
<p>6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:</p>	<p>[.....]</p>

²⁸ Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

²⁹ Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

³⁰ Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

³¹ Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

³² Ripetere tante volte quanto necessario.

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
---	---

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacità tecniche e professionali	Risposta:								
<p>1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il periodo di riferimento⁽³³⁾ l'operatore economico ha eseguito i seguenti lavori del tipo specificato:</p> <p>Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via elettronica, indicare:</p>	<p>Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara): [...] Lavori: [.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>								
<p>1b) Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di servizi:</p> <p>Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha consegnato le seguenti forniture principali del tipo specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i destinatari, pubblici o privati⁽³⁴⁾:</p>	<p>Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara): [.....]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>importi</th> <th>date</th> <th>destinatari</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	importi	date	destinatari				
Descrizione	importi	date	destinatari						
<p>2) Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici ⁽³⁵⁾, citando in particolare quelli responsabili del controllo della qualità:</p> <p>Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per l'esecuzione dei lavori:</p>	<p>[.....]</p> <p>[.....]</p>								
<p>3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:</p>	<p>[.....]</p>								
<p>4) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento durante l'esecuzione dell'appalto:</p>	<p>[.....]</p>								
<p>5) Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi richiesti per una finalità particolare:</p> <p>L'operatore economico consentirà l'esecuzione di verifiche⁽³⁶⁾ delle sue capacità di produzione o strutture tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate</p>	<p>[] SI [] No</p>								

³³ ^() Le amministrazioni aggiudicatrici possono **richiedere** fino a cinque anni e **ammettere** un'esperienza che risale a **più** di cinque anni prima.

³⁴ ^() In altri termini, occorre indicare **tutti** i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.

³⁵ ^() Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.

³⁶ ^() La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il fornitore o il prestatore dei servizi.

<p>per garantire la qualità?</p>	
<p>6) Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in possesso:</p> <p>a) lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara)</p> <p>b) i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di lavoro:</p>	<p>a) [.....]</p> <p>b) [.....]</p>
<p>7) L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale:</p>	<p>[.....]</p>
<p>8) L'organico medio annuo dell'operatore economico e il numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:</p>	<p>Anno, organico medio annuo: [.....],[.....], [.....],[.....], [.....],[.....], Anno, numero di dirigenti [.....],[.....], [.....],[.....], [.....],[.....]</p>
<p>9) Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento tecnico seguenti:</p>	<p>[.....]</p>
<p>10) L'operatore economico intende eventualmente subappaltare⁽³⁷⁾ la seguente quota (espressa in percentuale) dell'appalto:</p>	<p>[.....]</p>
<p>11) Per gli appalti pubblici di forniture:</p> <p>L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come richiesti;</p> <p>se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità.</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>[] Si [] No</p> <p>[] Si [] No</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>
<p>12) Per gli appalti pubblici di forniture:</p> <p>L'operatore economico può fornire i richiesti certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?</p> <p>In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova si dispone:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>[] Si [] No</p> <p>[.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>

³⁷ ^o Si noti che se l'operatore economico **ha** deciso di subappaltare una quota dell'appalto **e** fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.

<p>13) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:</p> <p>Se la documentazione pertinente eventualmente specificata nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>[.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p>
--	---

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale	Risposta:
<p>L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità?</p> <p>In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>[] Si [] No</p> <p>[.....] [.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p>
<p>L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati sistemi o norme di gestione ambientale?</p> <p>In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si dispone:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>[] Si [] No</p> <p>[.....] [.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p>

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per l'innovazione:

L'operatore economico dichiara:

Riduzione del numero	Risposta:
<p>Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito indicato :</p> <p>Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore economico dispone dei documenti richiesti:</p> <p>Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono disponibili elettronicamente ⁽³⁸⁾, indicare per ciascun documento:</p>	<p>[.....]</p> <p>[] Si [] No ⁽³⁹⁾</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]⁽⁴⁰⁾</p>

Parte VI: Dichiarazioni finali

Il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000.

Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro ⁽⁴¹⁾, oppure

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 ⁽⁴²⁾, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione.

Il sottoscritto/i sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)].

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [.....]

38 ^o Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.

39 ^o Ripetere tante volte quanto necessario.

40 ^o Ripetere tante volte quanto necessario.

41 ^o A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso.

42 ^o In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 18 luglio 2019

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:**

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni"**, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 11 giugno 2019.

**Autorizzazione al Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca all'avvio delle proce-
dure di reclutamento per docenti di scuola dell'infan-
zia e primaria per un totale di n. 16.959 posti, di cui
n. 10.624 per l'anno scolastico 2020/2021 e n. 6.335
per l'anno scolastico 2021/2022. (19A04656).** Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare**

DECRETO 3 luglio 2019.

**Modifica dell'allegato 1 del decreto 11 gennaio
2017 concernente i criteri ambientali minimi per
la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per
interni. (19A04653)** Pag. 2

**Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca**


DECRETO 23 maggio 2019.

**Concessione delle agevolazioni per il proget-
to di cooperazione internazionale «MEFPROC»
relativo al bando «SUSFOOD2». (Decreto
n. 1003/2019) (19A04648).** Pag. 3

**Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo**

DECRETO 5 luglio 2019.


**Dichiarazione dell'esistenza del carattere di
eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi
nella Regione Calabria da ottobre a novembre
2018. (19A04649)** Pag. 7



<p>DECRETO 5 luglio 2019.</p> <p>Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Lazio dal 29 ottobre 2018 al 30 ottobre 2018. (19A04650) Pag. 9</p>	<p>DECRETO 26 giugno 2019.</p> <p>Liquidazione coatta amministrativa della «Vision società cooperativa in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (19A04695)..... Pag. 18</p>	
<p>DECRETO 5 luglio 2019.</p> <p>Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Lombardia del 29 ottobre 2018. (19A04651) Pag. 11</p>	<p>DECRETO 26 giugno 2019.</p> <p>Liquidazione coatta amministrativa della «Logistic work società cooperativa in liquidazione», in Argelato e nomina del commissario liquidatore. (19A04696)..... Pag. 19</p>	
<p>DECRETO 5 luglio 2019.</p> <p>Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Friuli-Venezia Giulia dal 28 ottobre 2018 al 30 ottobre 2018. (19A04652) Pag. 12</p>	<p>DECRETO 5 luglio 2019.</p> <p>Scioglimento della «Verde Sei società cooperativa edilizia S.p.a.», in Viareggio e nomina del commissario liquidatore. (19A04738)..... Pag. 20</p>	
<p>Ministero dello sviluppo economico</p>		
<p>DECRETO 26 giugno 2019.</p> <p>Liquidazione coatta amministrativa della «C.I.T.I. società cooperativa in liquidazione», in Cavriago e nomina del commissario liquidatore. (19A04690) Pag. 14</p>	<p>DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ</p>	
<p>DECRETO 26 giugno 2019.</p> <p>Liquidazione coatta amministrativa della «OMNIA società cooperativa», in Modena e nomina del commissario liquidatore. (19A04691). Pag. 15</p>	<p>Comitato interministeriale per la programmazione economica</p>	
<p>DECRETO 26 giugno 2019.</p> <p>Liquidazione coatta amministrativa della «Works D.B. - società cooperativa a responsabilità limitata», in Modigliana e nomina del commissario liquidatore. (19A04692)..... Pag. 16</p>	<p>DELIBERA 4 aprile 2019.</p> <p>Aeroporto di Bergamo. Parere sul contratto di programma tra l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e la Società per l'aeroporto civile di Bergamo Orio al Serio S.p.a. (SACBO) 2017-2020. (Delibera n. 9/2019). (19A04654) Pag. 21</p>	
<p>DECRETO 26 giugno 2019.</p> <p>Liquidazione coatta amministrativa della «Pro-Service società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», in Vignola e nomina del commissario liquidatore. (19A04693)..... Pag. 17</p>	<p>DELIBERA 4 aprile 2019.</p> <p>Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Integrazione finanziaria del piano operativo «agricoltura» a sostegno dei contratti di filiera e di distretto (Delibera CIPE n. 53 del 2016). (Delibera n. 12/2019). (19A04655)..... Pag. 25</p>	
<p>DECRETO 26 giugno 2019.</p> <p>Liquidazione coatta amministrativa della «Progest Logistica società cooperativa in liquidazione», in Modena e nomina del commissario liquidatore. (19A04694)..... Pag. 18</p>	<p>Università di Trieste</p>	
	<p>DECRETO RETTORALE 4 luglio 2019.</p> <p>Modifiche dello Statuto. (19A04741)..... Pag. 27</p>	
	<p>ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI</p>	
	<p>Agenzia italiana del farmaco</p>	
	<p>Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Byfonen» (19A04657)..... Pag. 29</p>	



Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cleocin» (19A04658)	Pag. 29	Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Uniquin» (19A04664)	Pag. 32
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Valganciclovir Mylan» (19A04659)	Pag. 29	Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lisathione» (19A04665)	Pag. 33
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Durogesic» (19A04660)	Pag. 30	Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Oftaquix» (19A04742)	Pag. 33
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Latano-prost Sandoz». (19A04661)	Pag. 30	Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Varilrix» (19A04662)	Pag. 31	Entrata in vigore dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Popolare Democratica del Laos, fatto a Bangkok il 17 febbraio 2003. (19A04739)	Pag. 34
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Iosalide» (19A04663)	Pag. 32	Ministero dell'interno	
		Classificazione di un prodotto esplosivo (19A04740)	Pag. 34





DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 giugno 2019.

Autorizzazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca all'avvio delle procedure di reclutamento per docenti di scuola dell'infanzia e primaria per un totale di n. 16.959 posti, di cui n. 10.624 per l'anno scolastico 2020/2021 e n. 6.335 per l'anno scolastico 2021/2022.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni ed integrazioni, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

Visti, in particolare, gli articoli 399 e 400 del decreto legislativo n. 297 del 1994, relativi rispettivamente all'accesso ai ruoli del personale docente e ai concorsi per titoli ed esami;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, e in particolare l'art. 64 che reca disposizioni in materia di organizzazione scolastica;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, concernente disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e in particolare l'art. 19 che reca disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese e, in particolare, l'art. 4, riguardante, tra l'altro, disposizioni in merito alla copertura dei posti di docente vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria;

Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante, tra l'altro, disposizioni urgenti in materia di pensioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 35, comma 4, secondo cui, a fronte delle determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento, adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle ammi-

nistrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici;

Visto l'art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, che disciplina le procedure di autorizzazione ad assumere per le amministrazioni dello Stato applicabili con riferimento al personale scolastico;

Vista la nota del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, prot. n. 49409 del 9 novembre 2018, con la quale è stata chiesta l'autorizzazione ad avviare procedure concorsuali per titoli ed esami per diecimilacentotantre posti di personale docente della scuola dell'infanzia e primaria, di cui cinquemilaseicentoventisei posti comuni e quattromilacinquecentocinquasette posti di sostegno, corrispondente alle esigenze di organico del biennio 2020/2022;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 maggio 2019, prot. n. 9755, che trasmette la nota del 5 aprile 2019, prot. n. 6574, di trasmissione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca della nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGOP del 1° aprile 2019, prot. n. 57784, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, a seguito di chiarimenti ottenuti per le vie brevi dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, esprime parere favorevole all'autorizzazione dell'avvio delle procedure concorsuali per un totale di sedicimilanovecentocinquantanove posti di personale docente della scuola dell'infanzia e primaria, di cui diecimilaseicentoventiquattro per l'anno scolastico 2020/2021 e seimilatrecentotrentacinque per l'anno scolastico 2021/2022;

Preso atto che, con la suddetta nota del 1° aprile 2019, prot. n. 57784, viene specificato che la numerosità dei posti da bandire viene incrementata di n. seimilasettecentotasettantasei posti, passando da diecimilacentoottantatre a sedicimilanovecentocinquantanove per tenere conto delle maggiori cessazioni conseguenti le disposizioni urgenti in materia pensionistica di cui al citato decreto-legge n. 4 del 2019;

Ritenuto di poter autorizzare l'avvio delle suddette procedure di reclutamento in favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per un totale di sedicimilanovecentocinquantanove posti di personale docente della scuola dell'infanzia e primaria, di cui diecimilaseicentoventiquattro per l'anno scolastico 2020/2021 e seimilatrecentotrentacinque per l'anno scolastico 2021/2022;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 27 giugno 2018 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione sen. avv. Giulia Bongiorno;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;



Decreta:

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad avviare, per il biennio scolastico 2020/2022, procedure concorsuali per il reclutamento, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di sedicimilanovecentocinquantanove posti di personale docente della scuola dell'infanzia e primaria, di cui diecimilaseicentoventiquattro per l'anno scolastico 2020/2021 e seimilatrecentotrentacinque per l'anno scolastico 2021/2022.

2. Ai fini delle assunzioni del personale di cui al comma 1 restano ferme le procedure di autorizzazione previste dall'art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nell'ambito dei posti effettivamente vacanti e disponibili.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2019

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri*
Il Ministro per la pubblica amministrazione
BONGIORNO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TRIA

Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 2019
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 1406

19A04656

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 3 luglio 2019.

Modifica dell'allegato 1 del decreto 11 gennaio 2017 concernente i criteri ambientali minimi per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 gennaio 2017, recante: «Criteri ambientali minimi per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 2017;

Considerato che in fase di attuazione del citato decreto, con riferimento all'allegato 1 al suindicato decreto, sono emersi alcuni problemi applicativi inerenti il paragrafo 3.2.1 «Sostanze pericolose», punto numero 6, riferito all'uso del nickel e del cromo esavalente nelle operazioni di placcatura, anche alla luce dei cambiamenti, intervenuti nel tempo, della documentazione comunitaria di riferimento;

Rilevata inoltre la necessità di correggere, nell'allegato 1 al suindicato decreto, alcuni errori materiali nel paragrafo 3.2.3 «Contaminanti nei pannelli di legno riciclato», ove mancano i simboli degli elementi chimici riportati in tabella e una specifica inerente il creosoto, nel paragrafo 3.2.5 «Residui di sostanze chimiche per tessili e pelle», ove è riportato un errato valore del limite di cromo relativo ai residui di sostanze chimiche per la pelle e nel paragrafo 3.4.1 «Emissione di composti organici volatili» ove è stato specificato un tempo di durata della prova richiesta in verifica superiore al necessario;

Ritenuto quindi necessario procedere alle necessarie correzioni all'allegato 1 al suindicato decreto;

Decreta:

Art. 1.


*Modifiche allegato 1
del decreto ministro 11 gennaio 2017*

1. All'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare datato 11 gennaio 2017, recante: «Criteri ambientali minimi per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni» sono apportate le seguenti modifiche:

a) al paragrafo 3.2.1 il testo del punto numero 6 è sostituito dal seguente: «non devono essere placcate con cadmio.»;

b) al paragrafo 3.2.3 la tabella è sostituita dalla seguente:

Elemento/composto	Mg/kg di legno riciclato
Arsenico (As)	25
Cadmio (Cd)	50
Cromo (Cr)	25
Rame (Cu)	40
Piombo (Pb)	90
Mercurio (Hg)	25
Cloro (Cl)	1000
Fluoro (F)	100
Pentaclorofenolo (PCP)	5
Creosoto Benzo(a)pyrene	0,5



c) al paragrafo 3.2.5, relativamente ai residui di sostanze chimiche per la pelle, al quinto punto relativo alla quantità di metalli pesanti estraibile, il valore del cromo ≤ 2 è sostituito dal valore ≤ 200 ;

d) al paragrafo 3.4.1, dopo le parole «deve superare i 500 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ » sono eliminate le parole «dopo 28 giorni».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2019

Il Ministro: COSTA

19A04653

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 23 maggio 2019.

Concessione delle agevolazioni per il progetto di cooperazione internazionale «MEFPROC» relativo al bando «SUSFOOD2». (Decreto n. 1003/2019)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Vista la legge del 14 luglio 2008, n. 121, di conversione, con modificazioni del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 164 del 15 luglio 2008, con la quale, tra l'altro, è stato previsto che le funzioni del Ministero dell'istruzione e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 febbraio 2014, n. 98, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 161 del 14 luglio 2014) recante il nuovo regolamento di organizzazione del MIUR;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014, «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli uffici del MIUR;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei od internazionali, non è prevista la valutazione tecnico-scientifica *ex-ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE (Regolamento generale di esenzione per categoria) ed in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;


Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017, delle linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5 del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con decreto direttoriale n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex art.* 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al decreto direttoriale n. 2705 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei ed internazionali;

Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 21 che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca;

Considerata la peculiarità delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei suddetti progetti inter-



nazionali che prevedono, tra l'altro, il cofinanziamento ovvero anche il totale finanziamento europeo, attraverso l'utilizzo delle risorse a valere sul conto IGRUE, in particolare sul conto di contabilità speciale n. 5944;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014, relativo all'apertura di contabilità speciali di Tesoreria intestate alle amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria, di cui al conto dedicato di contabilità speciale - IGRUE, in particolare il conto di contabilità speciale n. 5944, che costituisce fonte di finanziamento, in quota parte, per i progetti di cui all'iniziativa di cui trattasi;

Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), prot. n. 44533 del 26 maggio 2015, con la quale si comunica l'avvenuta creazione della contabilità speciale n. 5944 denominata MIUR-RIC-FONDI-UE-FDR-L-183-87, per la gestione dei finanziamenti della Commissione europea per la partecipazione a progetti comunitari (ERANET, CSA, art. 185, etc.);

Visto il decreto ministeriale del 1° febbraio 2019, n. 88, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 104 del 7 febbraio 2019, con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha assegnato al Capo Dipartimento, preposto al centro di responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca», le risorse relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo centro di responsabilità amministrativa;

Visto il decreto del Capo Dipartimento del 28 febbraio 2019, n. 350, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 394 del 6 marzo 2019, con il quale, tra l'altro, viene attribuita al direttore preposto alla Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, la delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli e piani gestionali ivi specificati;

Visto il decreto del direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del 28 marzo 2019, n. 644, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 825 del 2 aprile 2019, di attribuzione della delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa;

Visto il decreto interministeriale del 19 settembre 2016, n. 724, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2016, n. 4100, che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) per l'anno 2016;

Visto il decreto dirigenziale n. 3592 del 23 dicembre 2016, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7245, E.F. 2016, visto n. 385 del 27 febbraio 2017, dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2016, dell'importo complessivo di euro 8.910.000,00, destinato al finanziamento, nella forma del contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati nell'ambito delle iniziative di cooperazione internazionale elencate;

Vista la nota prot. MIUR n. 8870 del 10 maggio 2016 di allocazione risorse necessarie per la copertura della partecipazione del MIUR ad iniziative internazionali a valere sul piano di riparto FIRST per l'anno 2016 e sul piano di riparto FAR 2012, e le successive note prot. n. 23369 del 28 novembre 2016, prot. n. 3050 del 22 febbraio 2018, prot. n. 8915 del 17 maggio 2018 e prot. n. 12845 del 31 luglio 2018 di aggiornamento delle predette allocazioni;

Visto il contratto (*Grant Agreement*) n. 727473 tra la Commissione europea e gli enti finanziatori partecipanti al progetto *Eranet Cofund SUSFOOD 2* ed il *Consortium Agreement* tra gli enti finanziatori partecipanti al progetto *Eranet Cofund SUSFOOD 2*, che disciplinano i diritti ed i doveri delle parti ed, in particolare, le modalità di trasferimento dei fondi europei ai singoli enti finanziatori;

Visto il bando internazionale *Eranet Cofund SUSFOOD 2 - «SUSustainable FOOD Production and Consumption»* comprensivo delle guide *Lines for Applicants*, lanciato dalla *Eranet Cofund* il 9 gennaio 2017 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani ed il relativo *Annex* nazionale;

Considerato che per l'iniziativa *Eranet Cofund SUSFOOD2 Call 2017* di cui trattasi non è stato emanato l'avviso integrativo;

Vista la decisione finale del *Call Group* del 13 dicembre 2017, con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate ed, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo *MEFPROC - «Improving Sustainability in Food Processing using Moderate Electric Fields (MEF) for Process Intensification and Smart Processing»* avente come obiettivo l'adozione di nuove soluzioni sostenibili ed innovative, basate sulla combinazione di campi elettrici moderati ed ultra-suoni per la produzione di alimenti microbiologicamente sicuri e di alta qualità, per contribuire alla crescita economica e al progresso dell'industria alimentare europea;

Vista la nota prot. MIUR n. 680 del 17 gennaio 2018, con la quale l'Ufficio VIII della Direzione generale per il coordinamento la promozione e la valorizzazione della ricerca del MIUR ha comunicato ufficialmente gli esiti della valutazione internazionale delle proposte presentate nell'ambito della *Call*, indicando i progetti meritevoli di finanziamento, tra i quali è presente il progetto *MEFPROC* e la successiva nota del 18 maggio 2018, prot. n. 8980 di aggiornamento;

Preso atto della graduatoria delle proposte presentate ed, in particolare, della valutazione positiva espressa dalla *Eranet Cofund* nei confronti dei progetti a partecipazione italiana, tra i quali è presente il progetto dal titolo *MEFPROC - «Improving Sustainability in Food Processing using Moderate Electric Fields (MEF) for Process Intensification and Smart Processing»*;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali ex art. 18, decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico-scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento ed, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12,



comma 1 del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto il decreto direttoriale n. 2067 del 2 agosto 2018 di nomina dell'esperto tecnico-scientifico prof. Daniele Marchisio, reg. UCB n. 778 del 24 agosto 2018;

Atteso che il prof. Daniele Marchisio, con relazione pervenuta al MIUR in data 16 aprile 2019, prot. n. 7770 ha approvato il capitolato tecnico allegato al presente decreto, in ossequio al disposto di cui all'art. 12 del decreto ministeriale n. 593/2016 e conseguenti atti e regolamenti citati in premessa;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «MEFPROC», di durata trentasei mesi salvo proroghe, figura il seguente proponente italiano: Università degli studi di Salerno, che ha presentato domanda di finanziamento per un importo complessivo del costo del progetto pari ad euro 200.000,00;

Visto il documento *Consortium Agreement* stilato tra i partecipanti al progetto «MEFPROC» pervenuto al MIUR in data 8 aprile 2019, prot. n. 7115;

Atteso che il MIUR partecipa alla *Call 2017* lanciata dalla *Eranet Cofund* con il *budget* finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere su stanziamenti FIRST 2016 per il contributo alla spesa;

Visto l'art. 13, comma 1 del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MIUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, ed, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8 del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale n. 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato

(RNA) ha rilasciato il codice concessione RNA - COR ID 951176 del 22 maggio 2019;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale dal titolo *MEFPROC - «Improving Sustainability in Food Processing using Moderate Electric Fields (MEF) for Process Intensification and Smart Processing»* presentato dall'Università degli studi di Salerno, codice fiscale 80018670655, è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1).

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata all'8 maggio 2018 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità ed i termini di cui all'allegato disciplinare (Allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità ed i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (Allegato 3) approvato dall'esperto tecnico-scientifico, ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MIUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate in euro 73.982,88 nella forma di contributo nella spesa, in favore del beneficiario Università degli studi di Salerno, a valere sulle disponibilità del Fondo per gli investimenti nella



ricerca scientifica e tecnologica FIRST per l'anno 2016, giusta riparto con decreto interministeriale n. 724/2016.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sul FIRST 2016, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Ad integrazione delle risorse di cui al comma 1, il MIUR si impegna a trasferire al beneficiario: Università degli studi di Salerno il co-finanziamento europeo previsto per tale progetto, pari ad euro 66.017,12, ove detto importo venga versato dal coordinatore dell'*Eranet Cofund SUSFOOD2* sul conto di contabilità speciale 5944 IGRUE, intervento relativo all'iniziativa *SUSFOOD2 «SUSustainable FOOD Production and Consumption»*, così come previsto dal contratto n. 727473 fra la Commissione europea ed i *partner dell'Eranet Cofund SUSFOOD2*, tra i quali il MIUR, ed ove tutte le condizioni previste per accedere a detto contributo vengano assolte dal beneficiario.

4. Nella fase attuativa, il MIUR può valutare la modulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MIUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

5. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dalla iniziativa di programmazione congiunta *Eranet Cofund* e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MIUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dalle «*National Eligibility Criteria*», nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici, con riferimento alla quota nazionale ed alla quota comunitaria dell'agevolazione. La predetta anticipazione, in caso di soggetti privati, è disposta nella misura del 50%, previa garanzia da apposita polizza fideiussoria o assicurativa rilasciata al soggetto interessato secondo lo schema approvato dal MIUR con specifico provvedimento.

2. Il beneficiario Università degli studi di Salerno, si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto; obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica finale, nonché di economie di progetto.

3. Il MIUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2019

Il direttore generale: DI FELICE


Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2019,

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1-2633

AVVERTENZA:

Gli allegati del decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link <http://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione>

19A04648



**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO**

DECRETO 5 luglio 2019.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Calabria da ottobre a novembre 2018.**IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO**

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo ed ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto l'art. 1, comma 1028 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con cui è autorizzata la spesa di ottocento milioni di euro per l'anno 2019 e di novecento milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 «al fine di permettere l'immediato avvio e la realizzazione nell'arco del triennio 2019 - 2021 degli investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti, di cui all'art. 25, comma 2, lettere d) ed e) del decreto legislativo n. 1 del 2018, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture ed infrastrutture individuate dai rispettivi commissari delegati, nominati a seguito delle deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza ancora in corso alla data di entrata in vigore della richiamata legge, ovvero nei casi in cui alla stessa data lo stato di emergenza sia terminato da non oltre sei mesi, ai sensi e nei limiti dell'art. 26, comma 1, secondo periodo del citato decreto legislativo n. 1 del 2018»;

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e

nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto regolamento n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati ad indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;


Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 12 luglio 2018, n. 160 ha, tra le altre, disposto l'assegnazione delle competenze in materia di turismo a questo Ministero, ed al trasferimento delle funzioni conseguente il cambio della denominazione del MIPAAF in Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - MIPAAF;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, reg.ne provv. n. 623, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102/2004 attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale, nonché il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopraccitati, rubricata al n. SA.49425(2017/XA);

Vista l'ordinanza della protezione civile 14 novembre 2018, n. 558, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 270 del 20 novembre 2018 con la quale, tra l'altro, al comma 4, si stabilisce che in deroga alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, le imprese agricole che hanno subito danni a produzioni, strutture e impianti produttivi compresi nel piano assicurativo agricolo 2018, ma non assicurati, possono accedere agli interventi compensativi previsti dalle pertinenti norme unionali e nazionali a carico del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'art. 5 del citato decreto legislativo n. 102/2004. Le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, anche in deroga ai termini stabiliti dall'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 102/2004, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui alla presente ordinanza, entro il termine perentorio centocinquanta giorni dalla cessazione degli eventi calamitosi di cui in premessa;

Visto in particolare l'art. 3 - Prime misure economiche ed ulteriori fabbisogni - comma 3, della citata ordinanza di protezione civile, dove stabilisce che «Al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi citati in premessa, di cui all'art. 25, comma 2, lettera c) del decreto legislativo



n. 1 del 2 gennaio 2018, i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, ovvero i soggetti attuatori dai medesimi individuati, definiscono per ciascun comune la stima delle risorse a tal fine necessarie, sulla base delle indicazioni impartite dal Dipartimento della protezione civile con successivo provvedimento e secondo i seguenti criteri e massimali: "omissis" b) per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019, «Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028 della legge 30 dicembre 2018, n. 145», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 79 del 3 aprile 2019, ed in particolare l'art. 3, comma 2, lettera c) che prevede interventi finanziari per il ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti danneggiati o distrutti a seguito dell'evento calamitoso;

Esaminata la proposta della Regione Calabria di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale: piogge alluvione piogge persistenti e venti impetuosi dal 3 ottobre 2018 al 28 novembre 2018 nelle Province di Catanzaro, Cosenza, Crotona, Reggio Calabria, Vibo Valentia;

Dato atto alla Regione Calabria di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Calabria di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle produzioni alle strutture aziendali, agli impianti produttivi e scorte ed alle infrastrutture connesse all'attività agricola nonché per la gestione delle misure di cui all'ordinanza della protezione civile 14 novembre 2018, n. 558 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019 citati, nell'ambito degli interventi compresi nella comunicazione alla Commissione UE in regime di esenzione di notifica n. SA.49425(2017/XA);

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

1. È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle produzioni ed alle strutture aziendali, agli impianti produttivi e scorte, ed alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché per la gestione degli interventi attivabili a seguito dell'ordinanza della

protezione civile 14 novembre 2018, n. 558 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019 citati, nell'ambito delle misure comprese nella comunicazione alla commissione UE in regime di esenzione di notifica n. SA.49425(2017/XA):

Catanzaro: piogge alluvionali dal 4 ottobre 2018 al 5 ottobre 2018:

provvidenze di cui all'art. 5 comma 2, lettere a), b), c) e d); art. 5, comma 3, nel territorio dei Comuni di Andali, Badolato, Belcastro, Botricello, Cardinale, Cerva, Chiaravalle Centrale, Cortale, Cropani, Curinga, Feroletto Antico, Guardavalle, Jacurso, Lamerzia Terme, Magisano, Maida, Marcedusa, Marcellinara, Montepaone, Petronà, Pianopoli, San Pietro a Maida, San Vito, Santa Caterina dello Ionio, Satriano, Sellia Marina, Sersale, Simeri Crichi, Soverato, Soveria Simeri, Squillace, Tiriolo, Torre di Ruggiero, Zagarise;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6, nel territorio dei Comuni di Amaroni, Andali, Badolato, Belcastro, Botricello, Cardinale, Cerva, Chiaravalle Centrale, Cortale, Cropani, Curinga, Davoli, Feroletto Antico, Gasperina, Guardavalle, Jacurso, Lamerzia Terme, Magisano, Maida, Marcedusa, Marcellinara, Montepaone, Petronà, Pianopoli, San Pietro a Maida, San Sostene, San Vito, Sant'Andrea Apostolo dello Ionio, Santa Caterina dello Ionio, Satriano, Sellia Marina, Sersale, Simeri Crichi, Soverato, Soveria Simeri, Squillace, Tiriolo, Torre di Ruggiero, Vallefiorita, Zagarise;

Cosenza: piogge alluvionali dal 27 novembre 2018 al 28 novembre 2018:

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c) e d); art. 5, comma 3; art. 5, comma 6, nel territorio del Comune di Corigliano Rossano;

Crotona: piogge alluvionali dal 3 ottobre 2018 al 25 novembre 2018:

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c) e d); art. 5, comma 3, nell'intero territorio provinciale;

Reggio Calabria: piogge alluvionali dal 4 ottobre 2018 al 4 novembre 2018:

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), e d), nel territorio dei Comuni di Antonimina, Ardorè, Bagaladi, Benestare, Bova, Brancaleone, Caraffa del Bianco, Caulonia, Cosoleto, Gerace, Locri, Melicuccà, Melito Porto Salvo, Molochio, Oppido Mamertina, Palizzi, Palmi, Plati, Portignola, Rosarno, S. Ilario dello Ionio, San Lorenzo, San Procopio, Santa Cristina d'Aspromonte, Seminara, Serrata, Siderno, Sinopoli, Varapodio;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei Comuni di Antonimina, Ardorè, Bagaladi, Benestare, Bova, Brancaleone, Caraffa del Bianco, Caulonia, Cosoleto, Gerace, Locri, Melicuccà, Melito Porto Salvo, Molochio, Oppido Mamertina, Palizzi, Palmi, Plati, Portignola, Rosarno, S. Ilario dello Ionio, San Lorenzo, San Procopio, Santa Cristina d'Aspromonte, Seminara, Serrata, Siderno, Sinopoli, Varapodio;



Vibo Valentia: piogge alluvionali dal 4 ottobre 2018 al 5 ottobre 2018:

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, e *d)* nel territorio dei Comuni di Filadelfia, Filogaso, Francavilla Angitola, Maierato, Pizzo, S. Nicola da Crissa, Vazzano;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6, nel territorio dei Comuni di Gerocarne, Monterosso, Ricardi, Rombiolo, Spilinga, S. Nicola da Crissa, Soriano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2019

Il Ministro: CENTINAIO

19A04649

DECRETO 5 luglio 2019.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Lazio dal 29 ottobre 2018 al 30 ottobre 2018.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo ed ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto l'art. 1, comma 1028 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con cui è autorizzata la spesa di ottocento milioni di euro per l'anno 2019 e di novecento milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 «al fine di permettere l'immediato avvio e la realizzazione nell'arco del triennio 2019 - 2021 degli investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti, di cui all'art. 25, comma 2, lettere

d) ed *e)* del decreto legislativo n. 1 del 2018, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture ed infrastrutture individuate dai rispettivi commissari delegati, nominati a seguito delle deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza ancora in corso alla data di entrata in vigore della richiamata legge, ovvero nei casi in cui alla stessa data lo stato di emergenza sia terminato da non oltre sei mesi, ai sensi e nei limiti dell'art. 26, comma 1, secondo periodo del citato decreto legislativo n. 1 del 2018»;

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;


Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto regolamento n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 12 luglio 2018, n. 160 ha, tra le altre, disposto l'assegnazione delle competenze in materia di turismo a questo Ministero, ed al trasferimento delle funzioni conseguì il cambio della denominazione del MIPAAF in Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - MIPAAF;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, reg.ne provv. n. 623, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102/2004 attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale, nonché il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.49425(2017/XA);

Vista l'ordinanza della protezione civile 14 novembre 2018, n. 558, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 270 del 20 novembre 2018 con la quale, tra l'altro, al comma 4, si stabilisce che in deroga alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, le imprese agricole che hanno subito danni a produzioni, strutture ed impianti produttivi compresi nel piano assicurativo agricolo 2018, ma non assicurati, possono accedere agli interventi compensativi previsti dalle pertinenti norme unionali e nazionali a carico del Fondo di solidarietà nazionale di



cui all'art. 5 del citato decreto legislativo n. 102/2004. Le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, anche in deroga ai termini stabiliti dall'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 102/2004, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui alla presente ordinanza, entro il termine perentorio centocinquanta giorni dalla cessazione degli eventi calamitosi di cui in premessa;

Visto in particolare l'art. 3 - Prime misure economiche ed ulteriori fabbisogni - comma 3 della citata ordinanza di protezione civile, dove stabilisce che «Al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi citati in premessa, di cui all'art. 25, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, ovvero i soggetti attuatori dai medesimi individuati, definiscono per ciascun comune la stima delle risorse a tal fine necessarie, sulla base delle indicazioni impartite dal Dipartimento della protezione civile con successivo provvedimento e secondo i seguenti criteri e massimali: "omissis" b) per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019, «Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028 della legge 30 dicembre 2018, n. 145», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 79 del 3 aprile 2019, ed in particolare l'art. 3, comma 2, lettera c) che prevede interventi finanziari per il ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di opere ed impianti danneggiati o distrutti a seguito dell'evento calamitoso;

Esaminata la proposta della Regione Lazio di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale: piogge alluvionali dal 29 ottobre 2018 al 30 ottobre 2018 nelle Province di Frosinone, Latina, Roma, Viterbo;

Dato atto alla Regione Lazio di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Lazio di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle produzioni alle strutture aziendali ed alle infrastrutture connesse all'attività agricola, nonché per la gestione delle misure di cui all'ordinanza della protezione civile 14 novembre 2018, n. 558 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019 citati, nell'ambito degli interventi compresi nella comunicazione alla commissione UE in regime di esenzione di notifica n. SA.49425(2017/XA);

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

1. È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle produzioni alle strutture aziendali ed alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché per la gestione delle misure di cui all'ordinanza della protezione civile 14 novembre 2018, n. 558 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019 citati, nell'ambito degli interventi compresi nella Comunicazione alla commissione UE in regime di esenzione di notifica n. SA.49425(2017/XA):

Frosinone: piogge alluvionali dal 29 ottobre 2018 al 30 ottobre 2018:

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), d), nel territorio dei Comuni di Campoli Appenninico, Castelnuovo Parano, Coreno Ausonio, Falvaterra, Fiuggi, Fontana Liri, Isola del Liri, Pastena, San Giorgio a Liri, Santopadre;

piogge alluvionali dal 29 ottobre 2018 al 30 ottobre 2018:

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei Comuni di Atina, Belmonte Castello, Falvaterra, Gallinaro, Pastena, Piedimonte San Germano, San Biagio Saracinisco, Supino;

piogge alluvionali dal 29 ottobre 2018 al 30 ottobre 2018:


provvidenze di cui all'art. 5, comma 6, nel territorio dei Comuni di Alvito, Amaseno, Arpino, Atina, Ausonia, Belmonte Castello, Campoli Appenninico, Cassino, Castelnuovo Parano, Castro dei Volsci, Castrocielo, Ceccano, Colfelice, Esperia, Gallinaro, Pastena, Pico, Piedimonte San Germano, Pignataro Interamna, Pontecorvo, San Biagio Saracinisco, S. Elia Fiumerapido, San Donato Val di Comino, San Giorgio a Liri, San Vittore del Lazio, Sant'Ambrogio sul Garigliano, Settefrati, Trevi nel Lazio, Vallecorsa, Villa Latina;

Latina: piogge alluvionali dal 29 ottobre 2018 al 30 ottobre 2018:

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), d), nel territorio dei Comuni di Aprilia, Campodimele, Cisterna di Latina, Cori, Gaeta, Fondi, Latina, Lenola, Maenza, Minturno, Monte San Biagio, Pontinia, Ponza, Priverno, Prossedi, Roccaforte, Sabaudia, San Felice Circeo, Sezze, Sperlonga, Terracina;

piogge alluvionali dal 29 ottobre 2018 al 30 ottobre 2018:

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei Comuni di Aprilia, Campodimele, Cori, Gaeta, Fondi, Latina, Lenola, Maenza, Minturno, Monte San



Biagio, Pontinia, Ponza, Priverno, Prossedi, Roccagorga, Sabaudia, San Felice Circeo, Sezze, Sperlonga, Terracina;

Roma: piogge alluvionali dal 29 ottobre 2018 al 30 ottobre 2018:

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), d), nel territorio dei Comuni di Fiumicino, Gavignano, Nettuno;

piogge alluvionali dal 29 ottobre 2018 al 30 ottobre 2018:

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei Comuni di Carpineto Romano, Fiumicino, Gavignano, Nerola, Nettuno;

Viterbo: piogge alluvionali dal 29 ottobre 2018 al 30 ottobre 2018:

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6, nel territorio dei Comuni di Montalto di Castro, Tarquinia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2019

Il Ministro: CENTINAIO

19A04650

DECRETO 5 luglio 2019.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Lombardia del 29 ottobre 2018.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse

finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto l'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con cui è autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 «al fine di permettere l'immediato avvio e la realizzazione nell'arco del triennio 2019 - 2021 degli investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti, di cui all'art. 25, comma 2, lettere d) ed e), del decreto legislativo n. 1 del 2018, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai rispettivi commissari delegati, nominati a seguito delle deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza ancora in corso alla data di entrata in vigore della richiamata legge, ovvero nei casi in cui alla stessa data lo stato di emergenza sia terminato da non oltre sei mesi, ai sensi e nei limiti dell'art. 26, comma 1, secondo periodo, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018»;

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto regolamento n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 luglio 2018, n. 160 ha, tra le altre, disposto l'assegnazione delle competenze in materia di turismo a questo Ministero, e al trasferimento delle funzioni consegua il cambio della denominazione del MIPAAF in Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - MIPAAFT;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, reg. provv. n. 623, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102/2004 attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di Stato al settore agricolo e forestale, nonché il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.49425(2017/XA);

Vista l'ordinanza della protezione civile 14 novembre 2018, n. 558, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 270 del 20 novembre 2018 con la



quale, tra l'altro, al comma 4, si stabilisce che in deroga alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, le imprese agricole che hanno subito danni a produzioni, strutture e impianti produttivi compresi nel piano assicurativo agricolo 2018, ma non assicurati, possono accedere agli interventi compensativi previsti dalle pertinenti norme unionali e nazionali a carico del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'art. 5 del citato decreto legislativo n. 102/2004. Le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, anche in deroga ai termini stabiliti dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102/2004, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui alla presente ordinanza, entro il termine perentorio centocinquanta giorni dalla cessazione degli eventi calamitosi di cui in premessa;

Visto in particolare l'art. 3 - Prime misure economiche ed ulteriori fabbisogni - comma 3, della citata ordinanza di protezione civile, dove stabilisce che «Al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi citati in premessa, di cui all'art. 25, comma 2, lettera *c*), del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, ovvero i soggetti attuatori dai medesimi individuati, definiscono per ciascun comune la stima delle risorse a tal fine necessarie, sulla base delle indicazioni impartite dal Dipartimento della protezione civile con successivo provvedimento e secondo i seguenti criteri e massimali: «*omissis*» *b*) per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019 - Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 79 del 3 aprile 2019, ed in particolare l'art. 3, comma 2, lettera *c*) che prevede interventi finanziari per il ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti danneggiati o distrutti a seguito dell'evento calamitoso;

Esaminata la proposta della Regione Lombardia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale: tromba d'aria del 29 ottobre 2018 nella Provincia di Bergamo;

Dato atto alla Regione Lombardia di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Lombardia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle strutture aziendali, agli impianti produttivi e scorte ed alle infrastrutture connesse all'attività agricola, nonché per la gestione delle misure di cui all'ordinanza della protezione civile 14 novembre 2018, n. 558 e del

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019 citati, nell'ambito degli interventi compresi nella comunicazione alla Commissione UE in regime di esenzione di notifica n. SA.49425(2017/XA):

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per i danni causati alle strutture aziendali agli impianti produttivi e scorte ed alle infrastrutture connesse all'attività agricola, nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché per la gestione degli interventi attivabili a seguito dell'ordinanza della protezione civile 14 novembre 2018, n. 558 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019 citati, nell'ambito delle misure comprese nella comunicazione alla Commissione UE in regime di esenzione di notifica n. SA.49425(2017/XA):

Bergamo:

tromba d'aria del 29 ottobre 2018;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nei territori dei Comuni di Adrara San Rocco, Berzo San Fermo, Branzi, Canonica D'Adda, Fara Gera D'Adda, Torre, Valleve, Villa Di Serio, Zandobbio;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nei territori dei Comuni di Calcio, Fontanella Pumemengo, Torre Pallavicina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2019

Il Ministro: CENTINAIO

19A04651


DECRETO 5 luglio 2019.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Friuli-Venezia Giulia dal 28 ottobre 2018 al 30 ottobre 2018.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo



2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto l'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con cui è autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 «al fine di permettere l'immediato avvio e la realizzazione nell'arco del triennio 2019 - 2021 degli investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti, di cui all'art. 25, comma 2, lettere d) ed e), del decreto legislativo n. 1 del 2018, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai rispettivi commissari delegati, nominati a seguito delle deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza ancora in corso alla data di entrata in vigore della richiamata legge, ovvero nei casi in cui alla stessa data lo stato di emergenza sia terminato da non oltre sei mesi, ai sensi e nei limiti dell'art. 26, comma 1, secondo periodo, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018»;

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto reg. n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 luglio 2018, n. 160 ha, tra le altre, disposto l'assegnazione delle competenze in materia di turismo a questo Ministero, e al trasferimento delle funzioni conseguite

cambio della denominazione del MIPAAF in Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - MIPAAFT;


Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, reg. n. provv. n. 623, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102/2004 attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale, nonché il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.49425(2017/XA);

Vista l'ordinanza della protezione civile 14 novembre 2018, n. 558, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 270 del 20 novembre 2018 con la quale, tra l'altro, al comma 4, si stabilisce che in deroga alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, le imprese agricole che hanno subito danni a produzioni, strutture e impianti produttivi compresi nel piano assicurativo agricolo 2018, ma non assicurati, possono accedere agli interventi compensativi previsti dalle pertinenti norme unionali e nazionali a carico del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'art. 5 del citato decreto legislativo n. 102/2004. Le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, anche in deroga ai termini stabiliti dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 102/2004, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui alla presente ordinanza, entro il termine perentorio centocinquanta giorni dalla cessazione degli eventi calamitosi di cui in premessa;

Visto in particolare l'art. 3 - Prime misure economiche ed ulteriori fabbisogni - comma 3, della citata ordinanza di protezione civile, dove stabilisce che «Al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi citati in premessa, di cui all'art. 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, ovvero i soggetti attuatori dai medesimi individuati, definiscono per ciascun comune la stima delle risorse a tal fine necessarie, sulla base delle indicazioni impartite dal Dipartimento della protezione civile con successivo provvedimento e secondo i seguenti criteri e massimali: "omissis" b) per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019 - Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 79 del 3 aprile 2019, ed in parti-



colare l'art. 3, comma 2, lettera c) che prevede interventi finanziari per il ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti danneggiati o distrutti a seguito dell'evento calamitoso;

Esaminata la proposta della Regione Friuli-Venezia Giulia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale: venti impetuosi dal 28 ottobre 2018 al 30 ottobre 2018 nelle Province di Pordenone, Udine.

Dato atto alla Regione Friuli-Venezia Giulia di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Friuli-Venezia Giulia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle strutture aziendali, agli impianti produttivi e scorte, nonché per la gestione delle misure di cui all'ordinanza della protezione civile 14 novembre 2018, n. 558 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019 citati, nell'ambito degli interventi compresi nella comunicazione alla Commissione UE in regime di esenzione di notifica n. SA.49425(2017/XA);

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

1. È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle strutture aziendali agli impianti produttivi e scorte, nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché per la gestione degli interventi attivabili a seguito dell'ordinanza della protezione civile 14 novembre 2018, n. 558 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019 citati, nell'ambito delle misure comprese nella comunicazione alla Commissione UE in regime di esenzione di notifica n. SA.49425(2017/XA):

Pordenone:

venti impetuosi dal 28 ottobre 2018 al 30 ottobre 2018;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei Comuni di Barcis, Cimolais, Claut, Erto e Casso;

Udine:

venti impetuosi dal 28 ottobre 2018 al 30 ottobre 2018;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei Comuni di Ampezzo, Arta Terme, Forni Avoltri, Lauro, Malborghetto Valbruna, Ovaro, Paularo, Tolmezzo, Treppo Carnico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2019

Il Ministro: CENTINAIO

19A04652

**MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

DECRETO 26 giugno 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «C.I.T.I. società cooperativa in liquidazione», in Cavriago e nomina del commissario liquidatore.

**IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;


Viste le risultanze della mancata revisione della Confederazione delle cooperative italiane, conclusa con la proposta di adozione del provvedimento di sostituzione del liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile nei confronti della società cooperativa «C.I.T.I. società cooperativa in liquidazione»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 180.125,00, si riscontrano debiti a breve termine di € 237.230,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 13.750,00;

Considerato che in data 23 marzo 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite raccomandata inviata alla sede legale della cooperativa, come risultante da visura came-



rale, non disponendo la società di posta elettronica certificata, è stata restituita in quanto la cooperativa è risultata «irreperibile», situazione rimasta immutata ad oggi;

Vista la nota del 1 giugno 2018 con la quale la Confederazione delle cooperative italiane ha comunicato a questo Ministero che la società cooperativa sopracitata non è più iscritta negli elenchi della propria associazione;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018, recante: «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «C.I.T.I. società cooperativa in liquidazione», con sede in Cavriago (RE) (codice fiscale 01941730358) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Marco Voceri, nato a Mantova (MN) il 30 aprile 1975 (C.F. VCRMRC75D30E897U) e domiciliato in Reggio nell'Emilia (RE), via del Guazzatoio n. 14.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 giugno 2019

Il Ministro: DI MAIO

DECRETO 26 giugno 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «OMNIA società cooperativa», in Modena e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «OMNIA società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 172.745,00, si riscontra una massa debitoria di € 223.256,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 58.685,00;

Considerato che in data 30 agosto 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;


Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite raccomandata inviata alla sede legale della cooperativa, come risultante da visura camerale, non disponendo la società di posta elettronica certificata, è stata restituita con la dicitura «trasferito» e che pertanto la cooperativa è irreperibile, situazione che risulta immutata ad oggi;

Vista la nota del 3 ottobre 2018 con la quale la Confederazione cooperative italiane ha comunicato che la cooperativa in argomento non è più iscritta negli elenchi dell'associazione stessa;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018, recante: «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies,



2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «OMNIA società cooperativa», con sede in Modena (MO) (codice fiscale 01748530647) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Gregorio Mastrantonio, (codice fiscale MSTGGR63B04H501F) nato a Roma (RM) il 4 febbraio 1963 e domiciliato in Sassuolo (MO), via Cavour n. 2/D.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 giugno 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A04691

DECRETO 26 giugno 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Works D.B. - società cooperativa a responsabilità limitata», in Modigliana e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Works D.B. - società cooperativa a responsabilità limitata» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di appartenenza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro

delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2014, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 857.860,65, si riscontra una massa debitoria di € 1.561.925,10 ed un patrimonio netto negativo di € - 704.884,38;

Considerato che in data 25 luglio 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata, ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e l'aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Vista la nota del 9 ottobre 2018 con la quale la Confederazione cooperative italiane ha comunicato che la cooperativa in argomento non è più iscritta negli elenchi dell'associazione stessa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;


Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018, recante: «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Works D.B. - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Modigliana (FC) (codice fiscale 02687040408) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Umberto Galasso (codice fiscale GL-SMRT64R151158U), nato a San Severo (FG) il 15 ottobre 1964 e domiciliato in Forlì (FC), corso della Repubblica n. 65.



Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 giugno 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A04692

DECRETO 26 giugno 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Pro-Service società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», in Vignola e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori ex art. 2545-*octiesdecies* del codice civile nei confronti della società cooperativa «Pro-Service società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 325.016,00, si riscontra una massa debitoria di € 896.049,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 571.717,00;

Considerato che in data 30 agosto 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite raccomandata inviata alla sede legale della cooperativa, come risultante da visura camerale, non disponendo la società di posta elettronica certificata, è stata restituita con la dicitura «sconosciuto» e che

pertanto la cooperativa è risultata irreperibile, situazione rimasta immutata ad oggi;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018, recante: «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Pro-Service società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», con sede in Vignola (MO) (codice fiscale 02732020363) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Agostino Cioce, nato a Rimini (RN) il 30 dicembre 1961 (C.F. CCIGTN61T30H294T) e domiciliato in Modena (MO), strada Contrada n. 309.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.


Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 giugno 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A04693



DECRETO 26 giugno 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Progest Logistica società cooperativa in liquidazione», in Modena e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive della Confederazione cooperative italiane concluse con la proposta di sostituzione del liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile nei confronti della società cooperativa «Progest Logistica società cooperativa in liquidazione»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 2.481,00 si riscontra una massa debitoria di € 262.741,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 260.260,00;

Considerato che in data 20 agosto 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata, ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata e che, pertanto, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni;

Vista la nota del 3 ottobre 2018 con la quale la Confederazione cooperative italiane ha comunicato che la cooperativa in argomento non è più iscritta negli elenchi dell'associazione stessa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni

di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018, recante: «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Progest Logistica società cooperativa in liquidazione», con sede in Modena (MO) (codice fiscale 03331760367) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Gregorio Mastrantonio, (codice fiscale MSTGGR63B04H501F) nato a Roma (RM) il 4 febbraio 1963 e domiciliato in Sassuolo (MO), via Cavour n. 2/D.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 giugno 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A04694

DECRETO 26 giugno 2019.


Liquidazione coatta amministrativa della «Vision società cooperativa in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della «Vision società cooperativa in liquidazione»;



Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 1.087.756,00, si riscontra una massa debitoria di € 2.364.547,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 1.276.791,00;

Considerato che in data 13 luglio 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018, recante: «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Vision società cooperativa in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale 02121740563) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Marco Strabbioli, nato a Roma il 10 agosto 1965 (C.F. STRMRC65M10H501R), e ivi domiciliato in via Gregorio VII n. 382.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 giugno 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A04695

DECRETO 26 giugno 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Logistic work società cooperativa in liquidazione», in Argelato e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di sostituzione dei liquidatori ex art. 2545-octiesdecies del codice civile nei confronti della società cooperativa «Logistic Work società cooperativa in liquidazione»;


Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-terdecies del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2012, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 261.774,00, si riscontra una massa debitoria di € 363.510,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 101.738,00;

Considerato che in data 6 giugno 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite raccomandata inviata al legale rappresentante presso la sede legale della cooperativa, come risultante da visura camerale, non disponendo la società di posta elettronica certificata, è stata restituita con la dicitura «sconosciuto» e che pertanto la cooperativa è risultata irreperibile, situazione rimasta immutata ad oggi;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;



Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018, recante: «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Logistic Work società cooperativa in liquidazione», con sede in Argelato (BO), fraz. Funo Centergross (codice fiscale 02943021200) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Germano Camellini, nato a Bologna (BO) il 10 aprile 1946 (C.F. CMLGMN46D10A944M) ed ivi domiciliato in via San Mamolo n. 29.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 giugno 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A04696

DECRETO 5 luglio 2019.

Scioglimento della «Verde Sei società cooperativa edilizia S.p.a.», in Viareggio e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-septiesdecies del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Considerato che l'ente non è in grado di raggiungere gli scopi per cui si è costituito, poiché, il numero dei componenti del consiglio di amministrazione è sceso sotto quello previsto dalla normativa vigente e non è stato ricostituito;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 20 dicembre 2019 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;


Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Verde Sei società cooperativa edilizia S.p.a.» con sede in Viareggio (Lucca) (codice fiscale 00340250463), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Del Prete Gino (codice fiscale DLP-GNI88E17E7150), nato a Lucca il 17 maggio 1988, domiciliato in Porcari (Lucca), via Romana est n. 52.



Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo

regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 5 luglio 2019

Il direttore generale: CELI

19A04738

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 4 aprile 2019.

Aeroporto di Bergamo. Parere sul contratto di programma tra l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e la Società per l'aeroporto civile di Bergamo Orio al Serio S.p.a. (SACBO) 2017-2020. (Delibera n. 9/2019).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni ed in particolare l'art. 704, comma 4, che prevede che «L'affidamento in concessione è subordinato alla sottoscrizione di una convenzione fra il gestore aeroportuale e l'ENAC, nel rispetto delle direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'ENAC e il gestore aeroportuale stipulano altresì, entro sei mesi dalla conclusione del primo esercizio finanziario successivo all'affidamento in concessione, un contratto di programma che recepisce la vigente disciplina di regolazione aeroportuale emanata dal CIPE in materia di investimenti, corrispettivi e qualità, e quella recata dall'art. 11-*nonies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248»;

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei ministri per la programmazione economica» e visto, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, che ha istituito una tassa di imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea;

Vista la legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico civile;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, concernente «Disciplina dell'attività di Go-

verno e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, recante norme per l'affidamento in concessione dei servizi di sicurezza per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti alle Forze di polizia;

Visti l'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, che ha disposto in materia di gestione degli aeroporti;

Visto il decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, riguardante «Disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali, di trasporti eccezionali e di veicoli adibiti a servizi di emergenza», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 1995, n. 351;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, riguardante «Norme per la concorrenza e la regolazione di servizi di pubblica utilità»;


Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che demanda a questo Comitato la definizione delle linee guida e dei principi comuni per le Amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, ferme restando le competenze delle autorità di settore;

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, e successive modificazioni, attuativo della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità;

Visto il regolamento (CE) 1107/2006 in data 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, che, all'art. 3, reca specifiche disposizioni in materia di trasparenza delle tariffe aeree al fine di garantire ai consumatori un adeguato livello di conoscenza dei costi del servizio;



Visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2008 che, tra l'altro, istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008, con il quale si è proceduto alla riorganizzazione del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) e che all'art. 1, comma 1, prevede la verifica, da parte dello stesso Nucleo, dell'applicazione — nei contratti di programma sottoposti a questo Comitato — dei principi in materia di regolazione tariffaria relativi al settore considerato e l'emanazione del relativo parere;

Visto l'art. 37, comma 6-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e successive modificazioni, che demanda all'autorità nazionale di vigilanza le funzioni di regolazione economica del settore e di vigilanza, precisando che restano ferme le competenze di questo Comitato in tema di approvazione dei contratti di programma e degli atti convenzionali, con particolare riferimento ai profili di finanza pubblica;

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, con il quale è stata recepita la succitata direttiva 2009/12/CE che, in particolare:

1) all'art. 71, comma 5, esclude espressamente dall'ambito di applicazione della predetta direttiva i diritti riscossi a compenso dei servizi di assistenza fornita alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta;

2) all'art. 76, comma 1, prevede che «Al fine dell'applicazione del sistema dei diritti aeroportuali, l'Autorità di vigilanza predispone specifici modelli tariffari, calibrati sulla base del traffico annuo di movimenti passeggeri registrato, al fine di assicurare che i diritti applicati agli utenti degli aeroporti rispondano ai principi di cui all'art. 80, comma 1»;

Vista la delibera 30 aprile 2012, n. 62, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 2012, concernente il «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica. Modifica della delibera CIPE n. 58/2010»;

Vista la direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 concernente i diritti aeroportuali;

Visto l'art. 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164, e visto in particolare il comma 11, che prevede «Per consentire l'avvio degli investimenti previsti nei contratti di programma degli aeroporti di interesse nazionale di cui all'art. 698 del codice della navigazione sono approvati, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro centottanta giorni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che deve esprimersi improrogabilmente entro trenta giorni, i contratti di programma sottoscritti dall'ENAC con i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale. Per gli stessi aeroporti il parere favorevole espresso dalle regioni e dagli enti locali interessati sui piani regolatori aeroportuali in base alle disposizioni del regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e successive modificazioni, comprende ed assorbe, a tutti gli effetti, la verifica di conformità urbanistica delle singole opere inserite negli stessi piani regolatori. Il termine di centottanta giorni, di cui al primo periodo, decorre dalla data di stipulazione dei suddetti contratti»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201, riguardante il «Regolamento recante l'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale, a norma dell'art. 698 del Codice della navigazione»;

Considerata la sentenza della Corte costituzionale 1° dicembre 2015-21 gennaio 2016, n. 7, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie speciale - n. 4 del 2016, che ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 11, del suddetto art. 1, comma 11 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, nella parte in cui, ai fini dell'approvazione, non prevede il parere della regione sui contratti di programma tra l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale»;

Vista la deliberazione 25 gennaio 2018, n. 4, con la quale ENAC ha approvato un nuovo schema-tipo di contratto di programma, ai sensi dell'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 133 dell'11 settembre 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 164 dell'11 novembre 2014;

Vista la successiva deliberazione 2 ottobre 2018, n. 20, con la quale ENAC ha approvato un ulteriore nuovo schema-tipo di contratto di programma, ai sensi dell'art. 1, comma 11, del sopra citato decreto-legge n. 133 del 2014;

Visti i pareri NARS numeri 2, 3, 4 e 5 del 26 novembre 2018 confermati con il parere NARS n. 1 del 19 marzo 2019, con i quali il Nucleo ha ritenuto che i contratti di programma del settore aeroportuale potessero essere sottoposti a questo Comitato e in particolare che:

1) questo Comitato, a normativa vigente, sia l'organo deputato alla verifica della coerenza della dinamica tariffaria con gli investimenti programmati dalla parte pubblica, e della loro sostenibilità, sia l'organo deputato alla verifica degli investimenti a carico della finanza pubblica;

2) la mera successione delle leggi nel tempo non è sufficiente a determinare antinomie o deroghe al sistema delle specifiche attribuzioni — ad iniziare da quelle in materia di finanza pubblica ex art. 37, comma 6-ter, del decreto-legge n. 201 del 2011 — espressamente previste per legge in favore di questo Comitato in ragione della sua natura, missione e composizione istituzionale, in quanto, altrimenti, esse rischierebbero di essere svuotate per mera via desuntiva in contrasto con il dato letterale e positivo delle norme vigenti;

Vista la nota 12 febbraio 2019, n. 5921, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) ha trasmesso lo schema di contratto di programma, e relativi allegati, tra l'ENAC e la Società per l'aeroporto civile di Bergamo Orio al Serio S.p.a. (S.A.C.B.O.), chiedendo a questo Comitato di esprimere, per quanto necessario in base al quadro normativo vigente, un parere;



Vista la nota 19 febbraio 2019, n. 7176, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso l'esito del monitoraggio degli investimenti effettivamente realizzati dall'anno 2017 al 31 agosto 2018, redatto dall'ENAC, riguardante, tra l'altro, il contratto di programma relativo all'aeroporto di Bergamo;

Vista la nota 28 febbraio 2019, n. 1200, con la quale il MIT ha trasmesso l'ulteriore documentazione istruttoria;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal MIT e in particolare che:

1. S.A.C.B.O. S.p.a. - Società con capitale sociale ripartito principalmente tra SEA - Società esercizi aeroportuali S.p.a. (30,98%), Unione di banche italiane S.C.P.A. (17,90%), Comune di Bergamo (13,84%), C.C.I.A.A. di Bergamo (13,25%) e Amministrazione provinciale di Bergamo (10,20%), gestisce lo scalo di Bergamo in regime di concessione totale, fino al 2042, ai sensi della legge 27 dicembre 1975, n. 746, del successivo decreto ministeriale 11 febbraio 1976 e della convenzione ENAC 1° marzo 2002, n. 44;

2. in data 4 luglio 2017, è stato sottoscritto il contratto di programma, oggetto di parere di questo Comitato, il cui periodo di vigenza è 2017-2020;

3. il contratto comprende il piano quadriennale degli interventi, le previsioni di traffico, il piano della qualità, il piano della tutela ambientale ed il Piano economico finanziario (PEF) sottoposto all'esame del NARS;

4. il contratto prevede gli interventi, di cui alla seguente tabella, per un costo complessivo di 115.203.600 euro finanziato esclusivamente dalla società:

Descrizione intervento	Importo (in euro)
Oneri di progettazione del Piano sviluppo aeroportuale (PSA)	100.000
Terminal	33.540.185
Edifici Air-Side	3.260.000
Infrastrutture di volo	28.850.250
Area merci	19.641.790
Parcheggi e viabilità	3.484.500
Reti impianti	11.190.000
Mezzi ed attrezzature	2.040.000
Sistemi informativi	4.460.000
Interventi di manutenzione straordinaria	3.600.000
Interventi di mitigazione ambientale	5.036.875
TOTALE (a carico del gestore)	115.203.600

5. tra gli indicatori previsti nel piano della qualità, vi sono:

5.1. ritardi nei voli attribuiti al gestore aeroportuale;

5.2. affidabilità del sistema di movimentazione bagagli;

5.3. tempo di riconsegna del primo bagaglio dal block-on dell'aeromobile;

5.4. tempo di riconsegna dell'ultimo bagaglio dal block-on dell'aeromobile;

5.5. percezione sul livello di pulizia e funzionalità delle toilette;

5.6. percezione complessiva sull'efficacia e sulla accessibilità dei servizi di informazione al pubblico (monitor, annunci, segnaletica interna);

5.7. tempi di attesa ai controlli di sicurezza;

5.8. tempo di attesa al *check-in*;

5.9. puntualità complessiva dei voli;

5.10. percezione complessiva livello di comfort;

5.11. percezione del livello di accessibilità e fruibilità per i passeggeri con disabilità e a mobilità ridotta delle infrastrutture aeroportuali;

5.12. tempo di attesa, per i passeggeri in arrivo prenotati, per ricevere assistenza, una volta notificata la propria presenza;

6. tra gli indicatori previsti nel Piano della tutela ambientale, vi sono:

6.1. risparmio energetico: nuovi impianti di illuminazione in sostituzione di quelli esistenti con apparecchi a basso consumo (*luci led*); installazione dei componenti opachi e trasparenti di involucro in grado di garantire valori di trasmittanza al di sotto dei valori-limite indicati dalla normativa;

6.2. produzione di energia alterativa da fonte rinnovabile: produzione di energia elettrica, termica e frigorifera tramite impianti di cogenerazione e trigenerazione;

6.3. produzione di energia elettrica tramite l'installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture dei parcheggi, integrati o in facciata, e sulle pensiline di attesa a servizio dei passeggeri;

6.4. abbattimento rumore: insonorizzazione e utilizzo di sistemi passivi per la diminuzione degli effetti dell'inquinamento acustico prodotti dagli interventi di riparazione e collaudo dei velivoli negli hangar e nel sedime;

7. il PEF ha evidenziato che gli investimenti previsti fino al 2018 sono coperti da autofinanziamento, mentre gli investimenti per gli anni 2019-2020 sono coperti con il ricorso a capitale di debito, con due finanziamenti, rispettivamente di 10 milioni di euro nel 2019 e di 11 milioni di euro nel 2020;

8. ENAC, con nota 13 febbraio 2018, ha espresso giudizio positivo sulla sostenibilità economica, finanziaria e patrimoniale del PEF, dichiarando una situazione di generale equilibrio sia economico che patrimoniale e finanziario con assenza di contributi pubblici e un livello di indebitamento sostenibile;

9. sussiste un disallineamento temporale tra fonti e impieghi che si traduce in un capitale circolante netto negativo lungo l'intero periodo regolatorio, criticità che secondo l'ENAC viene mitigata da una serie di fattori, tra cui una significativa dotazione di liquidità iniziale, una soddisfacente capacità di generare adeguati margini economici e flussi di cassa e un soddisfacente grado di patrimonializzazione della società;



Viste le note 14 marzo 2019, n. 23799, e 15 marzo 2019, n. 11177, con le quali, rispettivamente il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) e il MIT si sono espressi sulle risposte ai rilievi della Corte dei conti riguardanti le delibere di questo Comitato, adottate il 28 novembre 2018, numero 64, 65, 66 e 67, relative, rispettivamente ai contratti di programma degli aeroporti di Torino, Genova, Verona e Napoli;

Visto il parere NARS n. 1 del 19 marzo 2019 sul contratto di programma in esame, *ex art.* 1, comma 11, del citato decreto-legge n. 133 del 2014, con il quale il Nucleo:

1. ha osservato che:

1.1. il meccanismo tariffario dovrebbe consentire la remunerazione degli investimenti effettivamente sostenuti nelle annualità successive a quelle di intervenuta realizzazione, sulla base della programmazione degli investimenti da realizzarsi nel quadriennio, scongiurando l'ipotesi de cosiddetto «ciclo invertito»;

1.2. compete ad ENAC, secondo il principio di gradualità, applicare richiami, penali, incameramento di cauzioni ovvero contestazione dell'inadempimento fino alla risoluzione del rapporto nei casi più gravi: tale verifica e decisione resta, comunque, una valutazione di merito tecnico-discrezionale lasciata alla concedente in relazione al concreto atteggiarsi dei fatti;

2. ha, inoltre, raccomandato di:

2.1. recepire, mediante apposito atto aggiuntivo, le prescrizioni formulate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, in merito alle modifiche e alle integrazioni al testo del contratto di programma attualmente in vigore;

2.2. monitorare — anche attraverso un efficace dialogo istituzionale tra il Ministero istruttore, l'ENAC e l'ART — l'esecuzione del contratto di programma con particolare riferimento agli investimenti, alle tariffe adottate, all'andamento gestionale avendo particolare riguardo agli scostamenti tra gli investimenti pianificati e quelli realizzati anche al fine di assumere le iniziative di cui alle osservazioni del presente parere, tra cui quelle riportate al paragrafo 2.1, dandone tempestiva comunicazione al CIPE;

2.3. di prevedere, de futuro, che l'allegato 7 del contratto di programma relativo al PEF esponga tutti gli elementi di input necessari ai fini della redazione dei prospetti previsionali (stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario);

2.4. trasmettere, entro un termine congruo — e comunque non oltre l'inizio dell'ultimo trimestre dell'ultimo anno del periodo regolatorio in scadenza — a questo comitato la documentazione necessaria ad esprimere il parere di competenza con riguardo al contratto di programma relativo al successivo periodo regolatorio, tenendo conto delle recenti osservazioni della Corte dei conti in merito a fattispecie analoghe, al fine di dare un efficace impulso alle attività preliminari e propedeutiche, anche endoprocedimentali di soggetti terzi, necessarie alle conclusioni del procedimento nei termini di legge;

Vista la nota del 4 aprile 2019, n. 1940-P, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordina-

mento della politica economica (DIPE) e dal MEF, posta a base dell'esame della presente proposta nell'odierna seduta del Comitato;

Ritenuto che, sulla base della normativa sopra richiamata e delle considerazioni svolte dal NARS, questo Comitato si esprima in merito allo schema di contratto di programma di cui trattasi;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato, art. 3 della delibera del 30 aprile 2012, n. 62;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Esprime parere favorevole

sullo schema di contratto di programma tra ENAC e la società per l'aeroporto civile di Bergamo Orio al Serio S.p.a., per il periodo 2017-2020, accogliendo le raccomandazioni di cui alle conclusioni del citato parere NARS n. 1 del 19 marzo 2019, e tenendo conto delle osservazioni della Corte dei conti, citate in premessa, con le seguenti prescrizioni:

1. allineare i contenuti del contratto stipulato al nuovo schema del contratto di programma approvato dall'ENAC con delibera 2 ottobre 2018, n. 20.

2. integrare i contenuti del medesimo contratto, modificato come sopra, con le previsioni di seguito specificate:


2.1. nell'art. 7 relativo agli obblighi della società inserire il seguente comma 4:

«4. La società deve pubblicare sul proprio sito web le informazioni concernenti le fonti di finanziamento, la data della concessione del finanziamento pubblico, il nome dell'autorità erogatrice, i singoli beneficiari, la forma e l'importo concesso al beneficiario, il tipo di impresa, il settore economico principale in cui il beneficiario ha le sue attività. Tali informazioni devono essere tenute costantemente aggiornate. La documentazione dettagliata relativa a tutte le misure di finanziamenti pubblici deve essere conservata per dieci anni dalla data di concessione delle misure»;

2.2. nell'art. 8 relativo agli ulteriori adempimenti a carico della società inserire al comma 1:

2.2.1. lettera *j*), il seguente ulteriore capoverso: «la società deve dare evidenza di un eventuale divario tra investimenti programmati ed effettuati nel campo dell'intermodalità, nonché la riprogrammazione delle opere necessarie ai collegamenti, in particolare quelli ferroviari, con gli aeroporti ai fini del miglioramento dell'intermodalità»;

2.2.2. il seguente ulteriore punto *p*): «trasmettere ad ENAC, entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio del primo anno del successivo periodo regolatorio, un prospetto di dettaglio che dia evidenza che la sommatoria dei ricavi attualizzati percepiti nel precedente periodo regolatorio — scaturenti dalle tariffe annualmente vigenti per il traffico programmato *ex ante* — corrispondano alla sommatoria dei costi attualizzati di periodo così come rideterminati per effetto dei dati di consuntivo per investimenti effettivamente realizzati e di-



scontinuità di costo ammesse, al netto dell'eventuale conguaglio che si riferisce all'ultima annualità del periodo»;

2.3. l'art. 10, relativo al piano quadriennale degli interventi — piano degli investimenti, comma 4, (corrispondente all'art. 11, comma 2 del contratto siglato), ultimo paragrafo è così modificato: «Per gli interventi strategici riconosciuti dall'ENAC, la società può richiedere, con le modalità previste nel modello tariffario vigente, l'applicazione di una maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale»;

2.4. l'art. 13, relativo al piano quadriennale degli interventi - piano economico-finanziario (corrispondente all'art. 15 del contratto siglato), è così modificato:

2.4.1. comma 1, primo paragrafo:

«1. La società presenta all'ENAC, unitamente al piano degli investimenti, il correlato Piano economico-finanziario (PEF), corredato da una esaustiva relazione esplicativa delle componenti economiche e patrimoniali, sulla base delle quali la società dimostra, sotto la propria responsabilità, l'equilibrio della gestione e la sostenibilità del piano degli investimenti»;

2.4.2. comma 4:

«4. La società al verificarsi di quanto previsto all'art. 6, comma 3, è tenuta a presentare all'ENAC il PEF debitamente aggiornato con le misure necessarie a dimostrare il mantenimento delle condizioni di sostenibilità economico-finanziaria delle opere sottoposte all'autorizzazione diretta delle strutture tecniche»;

2.5. nel testo del contratto introdurre un articolo riguardante la «Rinuncia al contenzioso», con la seguente formulazione:

«(Rinuncia al contenzioso). — 1. La società, con il presente contratto di programma, rinuncia ad ogni diritto e/o pretesa, di tipo anche tariffario, connessi al quadro normativo e regolamentare di settore, alla concessione e/o al medesimo contratto e a quelli precedentemente stipulati, nonché alle azioni proposte nei giudizi pendenti relativi a tutti gli ambiti citati.

2. Entro sessanta giorni dalla data di efficacia del presente contratto, le parti, nel caso di giudizi pendenti, formalizzano, presso gli organi giurisdizionali competenti, gli atti di rinuncia secondo le modalità di rito»;

3. il contratto di programma dovrà inoltre recepire eventuali diverse e ulteriori novità introdotte, ai sensi dell'art. 1, comma 11, del citato decreto-legge n. 133 del 2014, con la deliberazione ENAC n. 20 del 2 ottobre 2018;

4. il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il futuro presenterà al CIPE i nuovi contratti di programma entro il termine del 30 settembre dell'ultimo anno del periodo regolatorio in scadenza, per rendere effettivi i compiti di coordinamento, programmazione ed indirizzo di competenza del Comitato, evitando un disallineamento temporale tra il momento di venuta ad esistenza, sul piano giuridico, delle disposizioni contrattuali e quello della produzione di effetti;

5. prima dell'adozione del decreto di approvazione del presente contratto di programma, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, dovrà acquisire il parere favorevole della Regione Lombardia;

6. si invita per il futuro a valutare:

6.1. ogni soluzione utile ad evitare le distonie evidenziate dalla Corte dei conti e riconosciute dalle stesse amministrazioni, anche considerando la possibilità del coinvolgimento della Regione prima della delibera del CIPE;

6.2. la possibilità che il contratto di programma, per il gestore, abbia efficacia dal momento della sua sottoscrizione, offrendo così maggiore garanzia anche per la parte pubblica, in modo tale da rendere effettiva e mirata l'attività di vigilanza dell'ENAC;

7. l'Amministrazione concedente dovrà procedere, da un lato, a verificare il puntuale adempimento delle obbligazioni assunte dal gestore attraverso la effettiva realizzazione delle opere programmate e, dall'altro, ad evitare opere programmate senza idonea copertura economico-finanziaria;

8. a garanzia del concedente ENAC e, quindi, del sistema pubblico nel suo complesso, tra cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia e delle finanze, deve essere prevista e disciplinata una ulteriore specifica ipotesi di revoca della concessione o di risoluzione del contratto in caso di grave e reiterato inadempimento per fatto e colpa del gestore aeroportuale, al fine di evitare un possibile deficit di certezza dei rapporti giuridici e di attuazione degli investimenti;

9. il gestore dovrà tener presente il nuovo piano di sviluppo aeroportuale 2016-2030, che sarà approvato in seguito all'esito della procedura di Valutazione di impatto ambientale (VIA), per provvedere, qualora necessario, all'aggiornamento del piano quadriennale degli interventi, al fine di ottemperare alle eventuali prescrizioni previste dalla VIA.

Roma, 4 aprile 2019

Il Presidente: CONTE

Il Segretario: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1-930


19A04654

DELIBERA 4 aprile 2019.

Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Integrazione finanziaria del piano operativo «agricoltura» a sostegno dei contratti di filiera e di distretto (Delibera CIPE n. 53 del 2016). (Delibera n. 12/2019).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 7, commi 26 e 27 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottou-



tilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare l'art. 4, il quale dispone che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate, sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione - di seguito FSC - e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni e integrazioni, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2014, che istituisce, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, il Dipartimento per le politiche di coesione;

Considerato che la dotazione complessiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, pari a 63.810 milioni di euro, risulta determinata come segue:

un importo pari a 43.848 milioni di euro, inizialmente iscritto in bilancio quale quota dell'80 per cento della dotazione di 54.810 milioni di euro individuata dall'art. 1, comma 6 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

un importo pari a 10.962 milioni di euro, stanziato per gli anni 2020 e successivi dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, quale rimanente quota del 20 per cento inizialmente non iscritta in bilancio;

un importo di 5.000 milioni di euro, quale dotazione ulteriore stanziata dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;

un importo di 4.000 milioni di euro, quale dotazione ulteriore stanziata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;

Considerato che la legge 23 dicembre 2014, n. 190 ed in particolare il comma 703 dell'art. 1, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

Vista la delibera di questo Comitato n. 53 del 2016, con la quale, in coerenza con quanto stabilito dalla delibera n. 25 del 2016 in ordine al contenuto e ai principi di funzionamento dei Piani operativi, sono state assegnate risorse FSC 2014-2020 per un importo complessivo di 400 milioni di euro in favore del Piano operativo «Agricoltura», di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Tenuto conto che, nell'ambito del Piano operativo «Agricoltura», la dotazione attuale del sottopiano 1 re-

lativo a «Contratti di filiera e di distretto» è pari a 110 milioni di euro, derivanti dall'assegnazione iniziale di 60 milioni di euro disposta dalla citata delibera n. 53 del 2016 e dal successivo incremento per 50 milioni di euro, disposto, nella seduta del 16 marzo 2018, dalla Cabina di regia istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2016 per lo svolgimento delle funzioni di programmazione del FSC 2014-2020 previste dalla lettera c) del citato comma 703 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e approvato del Comitato di sorveglianza nella seduta dell'8 maggio 2018;

Tenuto conto delle integrazioni del Piano operativo «Agricoltura» successivamente disposte da questo Comitato con le delibere n. 13 del 2018, per un importo di 12.601.198,45 euro in favore di infrastrutture irrigue nella Provincia di Bolzano, e n. 69 del 2018, per un importo di 30 milioni di euro in favore del Piano emergenziale per il contenimento del batterio di *Xylella fastidiosa* in Puglia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 2018, con il quale, tra l'altro, è stato nominato Ministro senza portafoglio la senatrice Barbara Lezzi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 1° giugno 2018 con il quale allo stesso Ministro è conferito l'incarico per il Sud e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2018 recante la delega di funzioni al Ministro stesso, tra le quali quelle di cui al sopra citato art. 7, comma 26 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e le funzioni di cui al richiamato art. 1, comma 703 della legge n. 190 del 2014;

Vista la nota del Ministro per il Sud prot. n. 502-P del 18 marzo 2019 e l'allegata nota informativa predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione, concernente la proposta di integrazione della dotazione finanziaria del citato Piano operativo «Agricoltura» FSC 2014-2020 per un importo complessivo di 100 milioni di euro, da destinare al sottopiano 1 «Contratti di filiera e di distretto»;

Tenuto conto che la proposta è motivata dall'esigenza di corrispondere alla significativa richiesta proveniente da imprese agricole e agroalimentari;

Tenuto conto, che in data 18 marzo 2019 la sopra citata Cabina di regia ha condiviso l'opportunità dell'integrazione proposta in favore del Piano operativo «Agricoltura», sottopiano 1 «Contratti di filiera e di distretto»;

Considerato che con la proposta integrazione di 100 milioni di euro, il Piano operativo «Agricoltura» aumenta la propria dotazione finanziaria da 430 milioni di euro (al netto delle risorse assegnate dalla citata delibera n. 13 del 2018) a 530 milioni di euro e assume la seguente nuova articolazione temporale, specificata, per annualità, nel corso della odierna seduta:

50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019;


50 milioni di euro per il 2020;

50 milioni di euro per il 2021;

100 milioni di euro per il 2022;

100 milioni di euro per il 2023;

80 milioni di euro per il 2024;



Considerato che, con l'integrazione finanziaria proposta, la dotazione del sottopiano 1 relativo a «Contratti di filiera e di distretto» viene aggiornata a complessivi 210 milioni di euro;

Considerato inoltre che l'assegnazione proposta trova copertura a valere sulle risorse FSC 2014-2020, come incrementate a seguito dello stanziamento aggiuntivo disposto dalla sopra richiamata legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019);

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62 recante il regolamento di questo Comitato;

Vista la nota prot. n. 1940-P del 4 aprile 2019, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Delibera:

1. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020, è disposta l'integrazione finanziaria del Piano operativo «Agricoltura» di cui alla delibera di questo Comitato n. 53 del 2016 citata in premessa, per un importo di 100 milioni di euro, da destinare al sottopiano 1 «Contratti di filiera e di distretto».

2. In relazione all'integrazione finanziaria di cui al punto 1, la dotazione complessiva del Piano operativo «Agricoltura», al netto delle risorse assegnate dalla citata delibera n. 13 del 2018, diventa pari a 530 milioni di euro con il seguente nuovo profilo temporale di spesa: 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, 50 milioni di euro per il 2020, 50 milioni di euro per il 2021, 100 milioni di euro per il 2022, 100 milioni di euro per il 2023 e 80 milioni di euro per il 2024.

3. All'interno del Piano, la nuova dotazione del sottopiano 1 «Contratti di filiera e di distretto» è aggiornata, come indicato in premessa, a complessivi 210 milioni di euro.

4. Dell'assegnazione disposta al punto 1 della presente delibera si tiene conto nel calcolo complessivo del rispetto del criterio normativo di riparto percentuale dell'80 per cento al Mezzogiorno e del 20 per cento al Centro-Nord, in relazione alla dotazione complessiva del FSC 2014-2020.

5. Come già stabilito dalla più volte citata delibera n. 53 del 2016 e successive, il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo riferisce a questo Comitato - annualmente e, in ogni caso, su specifica richiesta - sull'attuazione degli interventi.

6. Per tutto quanto non diversamente stabilito dalla presente delibera, restano ferme le regole vigenti in materia di gestione e monitoraggio del FSC.

Roma, 4 aprile 2019

Il Presidente: CONTE

Il Segretario: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2019

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1-951

19A04655

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 4 luglio 2019.

Modifiche dello Statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e in particolare l'art. 6, comma 9:

«Gli statuti e i regolamenti di ateneo sono deliberati dagli organi competenti dell'università a maggioranza assoluta dei componenti. Essi sono trasmessi al Ministro che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi essi sono emanati dal rettore.»;

Richiamato lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, emanato con decreto rettorale del 13 marzo 2012, n. 261 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 4 aprile 2012 e in particolare l'art. 41 relativo alla revisione dello statuto, il cui comma 4 prevede:

«Le modifiche allo Statuto sono approvate dal Senato accademico col voto favorevole di due terzi dei componenti, acquisito il parere del Consiglio degli studenti e su parere conforme del Consiglio di amministrazione, espressi a maggioranza assoluta dei componenti»;

Richiamato l'avviso di proposta di modifica dello statuto, pubblicato nell'Albo ufficiale di Ateneo il 25 gennaio 2019, ai sensi dell'art. 41, comma 3 dello statuto, relativo alle modifiche degli articoli 1, comma 5, 9, comma 1, 14, comma 4, 17, comma 3, 18, comma 2, 29 comma 3, 32, comma 3, 38, nuovo comma 6, 39, comma 1 e 42;

Acquisito il parere conforme del Consiglio di amministrazione del 31 gennaio 2019 relativo alle modifiche degli articoli 1, comma 5, 9, comma 1, 14, comma 4, 17, comma 3, 18, comma 2, 29, comma 3, 32, comma 3, 38, nuovo comma 6 e 42 e parere non favorevole alla modifica dell'art. 39, comma 1 dello statuto;

Acquisito il parere favorevole del Consiglio degli studenti del 13 febbraio 2019 alla modifica degli articoli 1 comma 5, 9, comma 1, 14, comma 4, 17, comma 3, 18, comma 2, 29, comma 3, 32, comma 3, 38, nuovo comma 6 e 42 e parere non favorevole alla modifica dell'art. 39, comma 1, dello statuto;

Richiamata la deliberazione del Senato accademico del 20 febbraio 2019 che ha approvato la modifica degli articoli 1 comma 5, 9, comma 1, 14, comma 4, 17, comma 3, 18, comma 2, 29, comma 3, 32, comma 3, 38, nuovo comma 6 e 42 e non approvato la modifica dell'art. 39 comma 1 dello statuto;

Richiamata la nota rettorale prot. n. 39250 del 22 marzo 2019 di trasmissione al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione del 31 gennaio 2019 e del Senato accademico del 20 febbraio 2019;

Preso atto che con nota del 21 maggio 2019 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha formulato rilievi di merito alle modifiche degli articoli 1, comma 5 e 17, comma 3 dello statuto;



Richiamata la deliberazione del Consiglio di amministrazione del 31 maggio 2019 che ha espresso parere favorevole alla cassazione della modifica dell'art. 1, comma 5 e all'integrazione dell'art. 37 dello statuto in attuazione di quanto chiesto dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca con riferimento alla modifica dell'art. 17, comma 3 dello statuto;

Richiamata la deliberazione del Senato accademico del 20 giugno 2019 che ha approvato la cassazione della modifica dell'art. 1, comma 5 e l'integrazione dell'art. 37 dello statuto in attuazione di quanto chiesto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con riferimento alla modifica dell'art. 17, comma 3;

Decreta:

Art. 1.

Di emanare le modifiche agli articoli 9, comma 1, 14, comma 4, 17, comma 3, 18, comma 2, 29, comma 3, 32, comma 3, 37, nuovo comma 8, 38, nuovo comma 6, e 42 dello statuto nel testo posto in allegato che fa parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2.

Di stabilire che le succitate modifiche allo statuto entrino in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento.

Art. 3.

Di trasmettere il presente provvedimento al Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 6, comma 11 della legge 9 maggio 1989, n. 168 e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per conoscenza.

Art. 4.

Di incaricare l'Ufficio affari generali dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel repertorio generale dei decreti del rettore.

Trieste, 4 luglio 2019

Il rettore: FERMEGLIA

ALLEGATO

Art. 9 (Elezione del Rettore), comma 1

«1. Il Rettore è eletto tra i professori ordinari da un corpo elettorale composto dai professori di ruolo e dai ricercatori; dai rappresentanti degli studenti eletti nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione, nel Comitato per lo sport universitario, nel Comitato degli studenti presso l'ARDISS e nei Consigli di Dipartimento; dal personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e determinato, con voto ponderato nella misura del venti per cento degli aventi diritto al voto dei professori di ruolo e ricercatori.»

Art. 14 (Consiglio degli Studenti), comma 4

«4. 1 Consiglio degli studenti è composto dai rappresentanti degli studenti in Senato accademico, in Consiglio di amministrazione, nel Comitato per lo sport universitario, nel Comitato degli studenti presso l'ARDISS e da un quarto dei rappresentanti degli studenti eletti in ciascun consiglio di Dipartimento, con arrotondamento per eccesso. Il Consiglio elegge al suo interno il presidente. Le modalità di elezione dei rappresentanti nei rispettivi organi e di selezione dei componenti del Consiglio degli studenti sono disciplinate nel regolamento degli studenti.»

Art. 17 (Collegio dei revisori dei conti), comma 3

«3. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni. Il mandato di componente del Collegio è rinnovabile una sola volta.»

Art. 18 (Nucleo di valutazione di Ateneo), comma 2

«2. Le funzioni di valutazione sono svolte dal Nucleo di valutazione di Ateneo, composto da cinque a nove componenti, scelti tra soggetti di elevata qualificazione professionale ed esperienza nel campo della valutazione, in prevalenza estranei ai ruoli dell'Ateneo, nonché da uno a due rappresentanti degli studenti per gli aspetti relativi alla valutazione della didattica, eletti dai rappresentanti degli studenti del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione, del Comitato per lo sport universitario, del Comitato degli studenti presso l'ARDISS e dei Consigli di Dipartimento, al loro interno.»

Art. 29 (Giunta di Dipartimento), comma 3

«3. La giunta è elettiva. La giunta dura in carica tre anni; il mandato di componente della giunta è rinnovabile.»

Art. 32 (Consigli di corso di studio), comma 3

«3. Ciascun consiglio elegge un coordinatore di corso di studio tra i professori e i ricercatori di ruolo, secondo modalità definite dal regolamento di Dipartimento o dalla deliberazione istitutiva del consiglio: Il mandato di coordinatore dura tre anni ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta.»

Art. 37 (Costituzione degli organi statutari), comma 8

«8. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui all'art. 17, comma 3, la durata triennale del mandato del collegio dei revisori si applica ai componenti in carica.»


Art. 38 (Norme generali per gli organi collegiali), comma 6

«6. Con l'esclusione di Senato accademico, Consiglio di amministrazione, Consigli di Dipartimento, Consiglio degli studenti e Collegio di disciplina, le sedute degli organi possono svolgersi in video o audio-conferenza, secondo le modalità definite da regolamento di Ateneo.»

Art. 42 (Collaboratori ed esperti linguistici)

«1. I collaboratori ed esperti linguistici sono equiparati al personale tecnico-amministrativo ai fini delle norme di cui al presente Statuto.»

19A04741



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Byfonden»

Estratto determina AAM/PPA n. 556 del 2 luglio 2019

Autorizzazione della variazione:

Variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale BYFONDEN;

Numero di procedura: n. UK/H/6584/001/II/002.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.1 e 4.2 e paragrafi 1, 2, 6 e 15 del foglio illustrativo, e delle etichette, relativamente al medicinale «Byfonden», nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.:

Alkaloid-Int D.O.O., con sede legale e domicilio fiscale in Ljubljana - Cručce, Slandrova Ulica 4, c.a.p.1231, Slovenia (SI).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, le etichette devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A04657

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cleocin»

Estratto determina AAM/PPA n. 555 del 2 luglio 2019

Autorizzazione della variazione:

Variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale CLEOCIN;

Numero di procedura: N. IE/H/0119/001/II/035.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alla sezione 5.1, relativamente al medicinale «Cleocin», nella forma e confezione:

A.I.C. N. 028535033 - «100 mg ovulo vaginale» 3 ovuli vaginali autorizzata all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.:

Pfizer Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Latina (LT), via Isonzo, 71, c.a.p. 04100, Italia, codice fiscale 06954380157.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto;

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A04658

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Valganciclovir Mylan»

Estratto determina AAM/PPA n. 554 del 2 luglio 2019


Autorizzazione della variazione:

Variazione di tipo II: C.I.2.b) Modifiche concernenti la sicurezza, l'efficacia e la farmacovigilanza medicinali per uso umano e veterinario. Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo di un medicinale, relativamente al medicinale VALGANCICLOVIR MYLAN;

Numero di procedura: n. NL/H/3035/001/II/010.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.2, 5.3, 6.1, 6.3 e 6.5 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale «Valganciclovir Mylan», nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.



Titolare A.I.C.:

Mylan S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano (MI), via Vittor Pisani, 20, c.a.p. 20124, Italia, codice fiscale 13179250157.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, le etichette devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A04659

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Durogesic»

Estratto determina AAM/PPA n. 553 del 2 luglio 2019

Autorizzazione della variazione: variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale DUROGESIC;

Numero di procedura: n. NL/H/3915/001-005/II/003

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.4 e 4.5 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, relativamente al medicinale Durogesic, nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.:

Janssen Cilag S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Cologno Monzese - Milano (MI), via Michelangelo Buonarroti n. 23, cap 20093, Italia, codice fiscale n. 00962280590.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e seguenti modifiche ed integrazioni, le etichette devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titol-

lare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A04660

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Latanoprost Sandoz».

Estratto determina AAM/PPA n. 552 del 2 luglio 2019

Autorizzazione delle variazioni: Grouping di Variazioni di tipo II: n. 2 A.7), n. 3 B.II.d.1.a), n. 5 B.II.d.1.c), n. 8 B.II.d.1.e), n. 2 B.II.d.2.d), B.II.b.1.a), n. 11 B.II.b.5.b), n. 7 B.II.b.5.c), n. 2 B.II.b.5.e) B.II.b.1.f), B.II.b.3.a), B.II.b.3.e), B.II.b.4.a), n. 5 B.II.d.1.d), B.II.e.1.b.2), B.II.a.3.b.1), B.II.b.2.c.2), B.II.f.1.b.2), relativamente al medicinale LATANOPROST SANDOZ;

Numero di procedura: n. DE/H/xxxx/WS/329

È autorizzato il seguente grouping di variazioni:

variazione B.II.b.3.e di tipo II: modifica di processo del prodotto finito - Aumento dell'overage

variazione B.II.e.1.b.2.e di tipo II: modifica della tipologia di confezionamento primario del prodotto finito (Sostituzione)

variazione B.II.d.1.e di tipo II: allargamento dei limiti della specifica «pH» al termine del periodo di validità del prodotto finito,

variazione B.II.d.1.e di tipo II: allargamento dei limiti della specifica «Osmolalità» al termine del periodo di validità del prodotto finito,

variazione B.II.d.1.e di tipo II: allargamento dei limiti della specifica «Filling volume» al rilascio del prodotto finito

variazione B.II.d.1.e di tipo II: allargamento dei limiti della specifica «Benzalkonium Chloride Assay» al termine del periodo di validità del prodotto finito

variazione B.II.d.1.e di tipo II: allargamento dei limiti della specifica «Assay of Latanoprost» sia al rilascio che al termine del periodo di validità del prodotto finito

variazione B.II.d.1.e di tipo II: allargamento dei limiti della specifica «Latanoprost Free Acid» sia al rilascio che al termine del periodo di validità del prodotto finito

variazione B.II.d.1.e di tipo II: allargamento dei limiti della specifica «5,6-trans Latanoprost» sia al rilascio che al termine del periodo di validità del prodotto finito

variazione B.II.d.1.e di tipo II: allargamento dei limiti della specifica «Sum of known and unknown» sia al rilascio che al termine del periodo di validità del prodotto finito

variazione B.II.b.5.e di tipo II: allargamento dei limiti IPC della specifica «pH» di processo di produzione del prodotto finito

variazione B.II.b.5.e di tipo II: allargamento dei limiti IPC della specifica «Bioburden of bulk solution» di processo di produzione del prodotto finito

variazione B.II.a.3.b.1 di tipo IA: modifica minore della composizione del prodotto finito



variazione A.7 di tipo IA: eliminazione di «AEROPHARM GmbH» come sito responsabile della produzione e rilascio lotti di prodotto finito

variazione A.7 di tipo IA: eliminazione di «TUBILUX Pharma S.p.A.» come sito responsabile della produzione del prodotto finito

variazione B.II.b.1.f di tipo IB: aggiunta di «Alcon Manufacturing, Ltd.» come sito responsabile della produzione e confezionamento primario

variazione B.II.b.1.a di tipo IA in: aggiunta di «Alcon Manufacturing, Ltd.» come sito responsabile del confezionamento secondario

variazione B.II.b.2.c.2 di tipo IA in: aggiunta di «Alcon-Couvreur N. V.» sito responsabile dei controlli e rilascio lotti di prodotto finito

variazione B.II.b.4.a di tipo IB: modifica del «Batch Size»

variazione B.II.b.3.a di tipo IB: modifica del processo di produzione del prodotto finito

variazione B.II.b.5.b) di tipo IA: aggiunta di IPC «Fill Weights» di processo di produzione del prodotto finito

variazione B.II.b.5.b) di tipo IA: aggiunta di IPC «Torque Measurements» di processo di produzione del prodotto finito

variazione B.II.b.5.b) di tipo IA: aggiunta di IPC «Chemical Weighing» di processo di produzione del prodotto finito

variazione B.II.b.5.b) di tipo IA: aggiunta di IPC «Filter Integrity-Vent Filters-Preuse» di processo di produzione del prodotto finito

variazione B.II.b.5.b) di tipo IA: aggiunta di IPC «Sterility Documentation Empty Reactor» di processo di produzione del prodotto finito

variazione B.II.b.5.b) di tipo IA: aggiunta di IPC «Pre-sterilization Hold Time» di processo di produzione del prodotto finito

variazione B.II.b.5.b) di tipo IA: aggiunta di IPC «Filter Integrity-Sterilizing Filter - Postuse» di processo di produzione del prodotto finito

variazione B.II.b.5.b) di tipo IA: aggiunta di IPC «Component Sterility» di processo di produzione del prodotto finito

variazione B.II.b.5.b) di tipo IA: aggiunta di IPC «Component Sterility» di processo di produzione del prodotto finito

variazione B.II.b.5.b) di tipo IA: aggiunta di IPC «Clean-in-Place & Steam-in-Place Fill Line» di processo di produzione del prodotto finito

variazione B.II.b.5.b) di tipo IA: aggiunta di IPC «Sanitization of Sterile Suite» di processo di produzione del prodotto finito

variazione B.II.b.5.c) di tipo IA: eliminazione di IPC «Appearance of the solution» di processo di produzione del prodotto finito

variazione B.II.b.5.c) di tipo IB: eliminazione di IPC «Content of Latanoprost in bulk solution before sterile filtration» di processo di produzione del prodotto finito

variazione B.II.b.5.c) di tipo IB: eliminazione di IPC «Content of Benzalkonium chloride in bulk solution before sterile filtration» di processo di produzione del prodotto finito

variazione B.II.b.5.c) di tipo IB: eliminazione di IPC «Osmolality of bulk solution before sterile filtration» di processo di produzione del prodotto finito

variazione B.II.b.5.c) di tipo IA: eliminazione di IPC «Fill Weight during filing» di processo di produzione del prodotto finito

variazione B.II.b.5.c) di tipo IA: eliminazione di IPC «Fill volume after filing» di processo di produzione del prodotto finito

variazione B.II.b.5.c) di tipo IA: eliminazione di IPC «Visual Check of bottles after filling» di processo di produzione del prodotto finito

variazione B.II.d.1.d di tipo IA: eliminazione di un parametro di specifica obsoleto «Appearance» sia al rilascio che al termine del periodo di validità del prodotto finito

variazione B.II.d.1.a di tipo IA: restringimento dei limiti della specifica «pH» al rilascio del prodotto finito

variazione B.II.d.1.a di tipo IA: restringimento dei limiti della specifica «Osmolality» al rilascio del prodotto finito

variazione B.II.d.1.a di tipo IA: restringimento dei limiti della specifica «Single unknown impurities» al rilascio e shelflife del prodotto finito

variazione B.II.d.1.c di tipo IA: aggiunta del parametro di specifica «Particulate Matter» sia al rilascio che al termine del periodo di validità del prodotto finito

variazione B.II.d.1.d di tipo IA: eliminazione di un parametro di specifica obsoleto «Identity of Benzalkonium chloride via UV» sia al rilascio che al termine del periodo di validità del prodotto finito

variazione B.II.d.1.d di tipo IA: eliminazione di un parametro di specifica obsoleto «Identity of Benzalkonium chloride via HPLC» al termine del periodo di validità del prodotto finito

variazione B.II.d.1.d di tipo IA: eliminazione di un parametro di specifica obsoleto «Identity of Latanoprost via UV» sia al rilascio che al termine del periodo di validità del prodotto finito

variazione B.II.d.1.d di tipo IA: eliminazione di un parametro di specifica obsoleto «Identity of Latanoprost via HPLC» al termine del periodo di validità del prodotto finito

variazione B.II.d.1.c di tipo IA: aggiunta del parametro di specifica «Second Identity Latanoprost (reverse phase HPLC)» al rilascio del prodotto finito

variazione B.II.d.1.c di tipo IA: aggiunta del parametro di specifica «impurity 15-keto Latanoprost» sia al rilascio che al termine del periodo di validità del prodotto finito

variazione B.II.d.1.c di tipo IA: aggiunta del parametro di specifica «Any single unrelated impurity» sia al rilascio che al termine del periodo di validità del prodotto finito

variazione B.II.d.1.c di tipo IA: aggiunta del parametro di specifica «Total unrelated impurity» sia al rilascio che al termine del periodo di validità del prodotto finito

variazione B.II.d.2.d di tipo IB: sostituzione dei due metodi HPLC utilizzati per l'identificazione/Assay dell'API e per le sostanze correlate con un unico metodo HPLC.

variazione B.II.d.2.d di tipo IB: sostituzione del metodo utilizzato per l'identificazione/Assay del Benzalkonium chloride.

variazione B.II.f.1.b.2 di tipo IB: estensione del periodo di validità del prodotto finito dopo prima apertura (da quattro settimane a sei settimane) e cambi editoriali nella descrizione delle specifiche «clarity» e «Particulate Matter» nel prodotto finito, relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio - Varese (VA), largo Umberto Boccioni n. 1 - CAP 21040, Italia, codice fiscale n. 00795170158.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 11 giugno 2018;

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A04661

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Varilrix»


Estratto determina AAM/PPA n. 551 del 2 luglio 2019

Autorizzazione della variazione: variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale VARILRIX;

Codice pratica: VN2/2018/362

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del Prodotto alle sezioni 2, 4.4 e 5.1 e paragrafo 2 del foglio illustrativo, relativamente al medicinale Varilrix nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 028427019 - «polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» flacone polvere (1 dose)+1 siringa preimpuntata solvente 0,5 ml con 2 aghi separati;



A.I.C. n. 028427021 - «polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 1 flacone polvere + 1 siringa preriempita di solvente da 0,5 ml senza ago.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline biologicals S.A. con sede legale e domicilio in Rue De L'Institut, 89, B-1330 - Rixensart (Belgio).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni, le etichette devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A04662

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Iosalide»

Estratto determina AAM/PPA n. 550 del 2 luglio 2019

Autorizzazione della variazione: variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale IOSALIDE;

Codice pratica: VN2/2018/267.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8, 6.1, 6.5 e 6.6 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, e delle etichette, relativamente al medicinale Iosalide nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 024401085 - «500 mg compresse dispersibili» 12 compresse;

A.I.C. n. 024401097 - «1 g compresse dispersibili» 12 compresse.

È inoltre autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8, 6.2, 6.5 e 6.6 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, e delle etichette, relativamente al medicinale Iosalide nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 024401010 - «500 mg compresse rivestite con film» 8 compresse;

A.I.C. n. 024401022 - «500 mg compresse rivestite con film» 12 compresse.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Astellas Pharma S.p.a. (codice fiscale n. 04754860155) con sede legale e domicilio fiscale in via del Bosco Rinnovato n. 6-U7, 20090 - Assago - Milano (MI) Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e seguenti modifiche ed integrazioni, le etichette devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A04663

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Uniquin»

Estratto determina AAM/PPA n. 548 del 2 luglio 2019

Autorizzazione delle variazioni: variazioni di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, e delle variazioni di tipo IB: C.I.1.b) e C.I.z), relativamente al medicinale UNIQUIN;

Codici pratica:

VN2/2018/47

VN2/2017/74

N1B/2019/238

N1B/2019/63

N1B/2015/4800

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.1, 4.4, 4.5 e 4.8 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto del foglio illustrativo e delle etichette per adeguamento al QRD template, relativamente al medicinale Uniquin, nella forma e confezione:

A.I.C. n. 027944040 - «400 mg compresse rivestite con film» 5 compresse.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Meda pharma S.p.a. (codice fiscale 00846530152) con sede legale e domicilio fiscale in via Felice Casati, 20, 20124 - Milano (MI) Italia.



Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, le etichette devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A04664

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lisathyone»*Estratto determina AAM/PPA n. 549 del 2 luglio 2019*

Autorizzazione della variazione: variazione di tipo II: B.I.a.1.b) Modifiche qualitative principio attivo fabbricazione «Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante», relativamente al medicinale LISATHYONE;

Codice pratica: VN2/2018/85

È autorizzata la seguente variazione: variazione di tipo II n. B.I.a.1 Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea; b) Introduzione di un fabbricante del principio attivo avente il sostegno di un ASMF (Master File del principio attivo)

Titolare A.I.C.: Laboratorio italiano biochimico farmaceutico Lisapharma S.p.a. (codice fiscale 00232040139) con sede legale e domicilio fiscale in via Licinio 11, 22036 - Erba (CO) Italia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018;

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A04665

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Oftaquix»*Estratto determina IP n. 487 del 24 giugno 2019*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale OFTAQUIX 5 mg/ml collirio, flacone 5 ml dal Portogallo con numero di autorizzazione 4041786, intestato alla società Santen OY (FI) e prodotto da Santen OY (FI), con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta 2 - 20090 Segrate (MI).

Confezione: OFTAQUIX «5 mg/ml collirio, soluzione» un flacone da 5 ml - codice A.I.C. n. 047383017 (in base 10) 1F60H9 (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione.

Composizione: 1 ml contiene:

principio attivo: 5,12 mg di levofloxacina emiidrato equivalenti a 5 mg di levofloxacina;

eccipienti: benzalconio cloruro (0,05 mg in 1 ml di collirio, soluzione, conservante), sodio cloruro, sodio idrossido o acido cloridrico e acqua per preparazioni iniettabili.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l., via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR);

Pharma Partners S.r.l., via E. Strobino, 55/57 - 59100 Prato (PO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: OFTAQUIX «5 mg/ml collirio, soluzione» un flacone da 5 ml - codice A.I.C. n. 047383017.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: OFTAQUIX «5 mg/ml collirio, soluzione» un flacone da 5 ml - codice A.I.C. n. 047383017 - RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A04742



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Entrata in vigore dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Popolare Democratica del Laos, fatto a Bangkok il 17 febbraio 2003.

Si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo suindicato.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 6 del 16 gennaio 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 6 febbraio 2019.

In conformità al suo art. 12, l'Accordo è entrato in vigore il 6 luglio 2019.

19A04739

MINISTERO DELL'INTERNO

Classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/003044/XVJ/CE/C del 21 giugno 2019, l'esplosivo denominato «Propellente 3110 compresso» è classificato nella I categoria dell'Allegato «A» al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera a), del decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272, con nume-

ro ONU 0478 1.3G, assegnato dall'organismo notificato BAM in data 8 dicembre 2006.

Per il citato esplosivo il sig. Sergio Rea, titolare della licenza ex art. 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Joyson Safety Systems Torino S.r.l.», con stabilimento sito in Colferro (Roma), via degli Esplosivi n. 5, ha prodotto l'attestato di esame UE del tipo n. 0589. EXP.0086/05 datato 11 gennaio 2006 ed il modulo a scelta basato sulla garanzia della qualità del processo di produzione (Modulo «D») datato 11 novembre 2016, rilasciati dall'organismo notificato BAM.

Dalla documentazione presentata risulta che l'esplosivo in argomento è prodotto da «TAKATA-PETRI AG», presso lo stabilimento della «SF Automotive», Freirberg (Germania).

Tale prodotto esplodente è sottoposto agli obblighi del sistema di identificazione e di tracciabilità degli esplosivi previsti dagli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Sull'imballaggio dello stesso deve essere apposta altresì un'etichetta riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero dell'attestato di esame UE del tipo, categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore titolare delle licenze di polizia ed indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto, nonché gli estremi del presente provvedimento di classificazione.


Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

19A04740

MARCO NASSI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GU1-167) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 9 0 7 1 8 *

€ 1,00



Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione
ovvero
Piano d'Azione Nazionale sul *Green Public Procurement* (PAN GPP)

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LA FORNITURA E IL SERVIZIO DI NOLEGGIO
DI ARREDI PER INTERNI

Aggiornamento dell'allegato 2 "Criteri Ambientali Minimi per l'acquisto di arredi per ufficio" del decreto ministeriale del 22 febbraio 2011 (supp. ord. n. 74 alla G.U. n. 64 del 19 marzo 2011)



PREMESSA

Questo documento è parte integrante del *Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione*, di seguito PAN GPP¹ e tiene conto di quanto proposto nelle Comunicazioni della Commissione Europea COM (2008) 397 recante “Piano d'azione su produzione e consumo sostenibili e politica industriale sostenibile” e COM (2008) 400 “Appalti pubblici per un ambiente migliore”.

In relazione a quanto indicato all'art. 34 “*Criteri di sostenibilità energetica ed ambientale*” del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 recante “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici*”, pubblicata nella G.U. n. 91 del 18 aprile 2016, le stazioni appaltanti sono tenute ad introdurre nei documenti di gara per le “per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni”, le specifiche tecniche e le clausole contrattuali definite nel presente documento di “criteri ambientali minimi” per almeno il 50% dell'importo a base d'asta² e a tener conto dei criteri ambientali “premiati” per la valutazione e l'aggiudicazione delle offerte.

Questo obbligo consentirà di conseguire l'obiettivo nazionale previsto al punto 5.2 del *Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione – revisione 2013*, coerente con le indicazioni del capitolo 5.1 della Comunicazione COM (2008) 400 “*Appalti pubblici per un ambiente migliore*”, che è stato stabilito in funzione del raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dalla Comunicazione (COM (2011)571 “*Tabella di marcia verso l'Europa efficiente nell'impiego delle risorse*” ed in funzione dell'obiettivo di promuovere modelli di produzione e consumo sostenibili e modelli di “economia circolare”.

Così come previsto dal PAN GPP, l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi nelle gare d'appalto sarà monitorata anche al fine di rendere informazioni alla Commissione Europea sull'attuazione pratica delle politiche strategiche nazionali in materia di appalti pubblici, e al fine di stimare i principali impatti ambientali risparmiati³.

1 OGGETTO E STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Questo documento contiene i “Criteri Ambientali Minimi” e alcune indicazioni di carattere generale per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni⁴.

Tali tipologie di affidamento rientrano nella categoria “arredi” prevista dal PAN GPP. Il documento riporta alcune indicazioni di carattere generale che consistono in richiami alla normativa di riferimento e in ulteriori indicazioni proposti alle stazioni appaltanti in relazione all'espletamento della relativa gara d'appalto e all'esecuzione del contratto. Le indicazioni di carattere generale riguardano i suggerimenti finalizzati alla razionalizzazione degli acquisti per tale categoria merceologica, la normativa ambientale ed eventualmente quelle a tutela dei diritti dei lavoratori ed ulteriori eventuali suggerimenti proposti alle stazioni appaltanti in relazione all'espletamento della relativa gara d'appalto, all'esecuzione del contratto e/o alla gestione del prodotto o servizio oggetto dello stesso.

I criteri ambientali sono definiti “minimi” perché tengono conto dell'esigenza di assicurare che i prodotti, i servizi, i lavori ad essi conformi, siano soddisfatti dall'offerta del mercato di riferimento.

¹ Il PAN GPP, adottato con decreto interministeriale del 11 aprile 2008 e pubblicato sulla GU n. 107 del 8 maggio 2008, è stato redatto ai sensi della legge 296/2006, articolo 1, commi 1126,1127,1128).

² Per favorire una gestione più agevole della disposizione normativa, si consiglia, in particolare nel caso di appalti di servizi, di contemplare l'applicazione dei Criteri ambientali minimi (ovvero l'introduzione almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali), per l'intero valore a base d'asta.

³ Cfr. <http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi>.

⁴ Di cui all'elenco prodotti con relativi codici CPV presente nel sito www.acquistinretepa.it



Per quanto riguarda i criteri ambientali riportati nella sezione “*criteri di aggiudicazione (criteri premianti)*”, le stazioni appaltanti sono tenute a tenerne conto quali elementi tecnici per la valutazione e l’aggiudicazione delle offerte, volti a migliorare, sotto il profilo qualitativo riferito alle caratteristiche ambientali, sociali e innovative con rilievo ambientale, la fornitura degli arredi per interni oggetto di gara. In tal caso permane nella discrezionalità della stazione appaltante quella di scegliere di utilizzare uno o più dei criteri ambientali individuati in questo documento.

Un capitolo è dedicato all’appalto per il servizio di noleggio di arredi per interni.

Si raccomanda alle stazioni appaltanti di segnalare la presenza di requisiti ambientali nella descrizione dell’oggetto dell’appalto, indicando altresì il decreto ministeriale di approvazione dei criteri ambientali utilizzati, in modo tale da facilitare le attività di monitoraggio e agevolare le imprese potenziali offerenti, rendendo immediatamente evidenti le caratteristiche ambientali richieste dalla stazione appaltante.

Inoltre, al fine di agevolare l’attività di verifica da parte delle stazioni appaltanti della conformità alle caratteristiche ambientali richieste, in calce ai criteri, è riportata una “verifica” che riporta le informazioni e la documentazione da allegare in sede di partecipazione alla gara, i mezzi di prova richiesti, e le modalità per effettuare le verifiche in sede di esecuzione contrattuale. Si demanda all’amministrazione aggiudicatrice l’esecuzione di adeguati controlli per verificare il rispetto delle prescrizioni del capitolato che riguardano l’esecuzione contrattuale e, qualora non fosse già propria prassi contrattuale, si suggerisce alla stazione appaltante di collegare l’inadempimento a sanzioni e/o se del caso, alla previsione di risoluzione del contratto.

Ai sensi dell’art. 82 del D.lgs. 50/2016 recante “Relazioni di prova, certificazione altri mezzi di prova”, laddove vengano richieste verifiche effettuate da un organismo di valutazione della conformità con questa dicitura si intende un organismo che effettua attività di valutazione della conformità, comprese taratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a norma del regolamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Si precisa che gli Organismi di valutazione della conformità che intendano rilasciare delle certificazioni, sono quelli accreditati a fronte delle norme serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 (ovvero a fronte delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17065, 17021, 17024), mentre gli Organismi di valutazione di conformità che intendano effettuare attività di verifica relativa ai requisiti richiesti sono quelli accreditati a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020.” Laddove vengano invece richiesti rapporti di prova da parte di “laboratori” ci si riferisce ai laboratori, anche universitari, accreditati da un Organismo Unico di Accreditamento in base alla norma ISO 17025 o equivalenti, per eseguire le prove richiamate nei singoli criteri.

Nel sito del Ministero dell’Ambiente della tutela del territorio e del mare, nella pagina dedicata ai Criteri Ambientali Minimi <http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore>, potranno essere pubblicate, qualora ritenuto necessario, note di chiarimento o di approfondimento in relazione ad aspetti tecnici, metodologici o normativi riferiti al presente documento.

2 INDICAZIONI GENERALI PER LA STAZIONE APPALTANTE

L’utilizzazione dei CAM definiti in questo documento consente alla stazione appaltante di ridurre gli impatti ambientali degli acquisti di arredi, considerati in un’ottica di ciclo di vita.

2.1 ANALISI E RIDUZIONE DEI FABBISOGNI

Per quanto riguarda questa categoria merceologica, le stazioni appaltanti sono invitate a:

- evitare la sostituzione di mobili e altri elementi d’arredo per soli fini estetici;
- cercare soluzioni per consentire il riuso di arredi sostituiti in altri uffici pubblici locali;
- favorire l’allungamento della vita media del mobile (riparazione, sostituzione di pezzi usurati e/o vendita, etc...).



Prima della definizione di un appalto, quindi, la stazione appaltante, tenendo in considerazione le indicazioni del PAN GPP⁵, deve fare un'attenta ricognizione degli arredi in dotazione, sia in uso che dismessi, facendo un'analisi delle proprie esigenze, valutando di conseguenza la reale esigenza di acquistare nuovi arredi, a fronte della possibilità di ricondizionare quelli esistenti mediante la loro riparazione e manutenzione da un punto di vista estetico e/o meccanico-funzionale estendendone così il ciclo di vita utile. Qualora non fosse ritenuto conveniente procedere in tal senso, la stazione appaltante può cedere a titolo oneroso il bene o, laddove non esista un acquirente, è invitata a cederli a titolo gratuito ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). In caso contrario, gli stessi devono essere conferiti presso gli specifici centri di raccolta e recupero autorizzati e disassemblati nei singoli materiali e/o componenti.

2.2 ASPETTI SOCIALI

Per dare seguito alle istanze di carattere sociale nell'ambito di tale categoria di prodotti, è opportuno tenere in considerazione possibili problemi legati alla filiera del mobile a volte costituita da catene di fornitura complesse e frammentate che coinvolgono paesi dove è elevato il rischio di lesione dei diritti umani fondamentali e del diritto al "lavoro dignitoso". Pertanto, si raccomanda ove possibile di applicare le Linee Guida adottate con DM 6 giugno 2012 "Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici", volte a favorire il rispetto di standard sociali riconosciuti a livello internazionale. E' altresì auspicabile che la stazione appaltante richieda arredi adatti ergonomicamente alle persone diversamente abili, utilizzabili anche da chi necessita di piani di lavoro regolabili in altezza secondo le norme tecniche disponibili.

2.3 RIFERIMENTI NORMATIVI

I "criteri ambientali minimi" corrispondono a caratteristiche e prestazioni superiori a quelle previste dalla normativa vigente, il cui rispetto deve essere assicurato.

Per la specifica categoria di prodotti la normativa di riferimento è, in via indicativa, la seguente:

- Regolamento (UE) N. 995/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (c.d. EUTR);
- Decreto ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 10 ottobre 2008 "Disposizioni atte a regolamentare l'emissione di aldeide formica da pannelli a base di legno e manufatti con essi realizzati in ambienti di vita e soggiorno", (G.U. 288 del 10 dicembre 2008), che impone il divieto di commercializzazione di pannelli a base di legno e manufatti con essi realizzati, "se la concentrazione di equilibrio di formaldeide, che essi provocano nell'aria"omissis.... "supera il valore di 0,1 ppm (0,124 mg/m³)";
- Regolamento (UE) n. 605/2014 della Commissione del 05 Giugno 2014 e Regolamento (UE) n. 491/2015 della Commissione del 23 Marzo 2015 che modifica il regolamento (UE) n. 605/2014 che hanno classificato la formaldeide da "sospettata di essere cancerogena" a "cancerogena" con conseguente classificazione 1B. Questo comporta l'obbligo, secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, etichettatura ed imballaggio, di indicare la presenza della sostanza sulla confezione e di indicare tale dato sulla Scheda Dati di Sicurezza.

⁵ Capitolo 3.5 "Gli obiettivi ambientali strategici di riferimento per il GPP".



3 CRITERI AMBIENTALI PER LA FORNITURA DI ARREDI PER INTERNI

3.1 OGGETTO DELL'APPALTO DI ACQUISTO

Acquisto di nuovi **arredi a ridotto impatto ambientale**: tutti i tipi di arredi per interni, destinati a tutti gli usi, oggetto di acquisti pubblici (ad esempio: mobili per ufficio, arredi scolastici, arredi per sale archiviazione e sale lettura), prodotti con materiali e processi produttivi a ridotto impatto ambientale.

3.2 SPECIFICHE TECNICHE

3.2.1 *Sostanze pericolose*

Nei componenti, parti o materiali usati non devono essere presenti:


1. additivi a base di cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, arsenico e selenio in concentrazione superiore allo 0.010% in peso.
2. ftalati addizionati volontariamente, che rispondano ai criteri dell'articolo 57 lettera f) del regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH)
3. sostanze identificate come "estremamente preoccupanti" (SVHCs) ai sensi dell'art.59 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 ad una concentrazione maggiore dello 0,10% peso/peso.
4. sostanze e miscele classificate ai sensi del Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP):
 - come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A, 1B o 2 (H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H341, H351, H361f, H361d, H361fd, H362);
 - per la tossicità acuta per via orale, dermica, per inalazione, in categoria 1, 2 o 3 (H300, H310, H317, H330, H334)
 - come pericolose per l'ambiente acquatico di categoria 1,2, 3 e 4 (H400, H410, H411, H412, H413)
 - come aventi tossicità specifica per organi bersaglio di categoria 1 e 2 (H370, H372).

Inoltre le parti metalliche che possono venire a contatto diretto e prolungato⁶ con la pelle devono rispondere ai seguenti requisiti:

5. devono avere un tasso di rilascio di nickel inferiore a 0.5 µg/cm²/settimana secondo la norma EN 1811.
6. non devono essere placcate con cadmio, nickel e cromo esavalente.

Verifica: L'offerente deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante da cui risulti il rispetto dei punti 3, 4 e 6. Tale dichiarazione dovrà includere una relazione redatta in base alle schede di sicurezza messe a disposizione dai fornitori. Per quanto riguarda i punti 1, 2 e 5 devono essere presentati rapporti di prova rilasciati da organismi di valutazione della conformità.

⁶ Il contatto prolungato con la pelle, secondo il punto 27 dell'allegato XVII del Reg. REACH, è definito dal CARACAL come 10 minuti in tre o più occasioni nell'arco di due settimane o 30 minuti in una o più occasioni nell'arco di due settimane.



3.2.2 Emissioni di formaldeide da pannelli

Se sono utilizzati pannelli a base di legno che contengono resine a base di formaldeide, le emissioni di formaldeide dai pannelli usati nel prodotto finito deve essere inferiore a $0,080 \text{ mg/m}^3$, ossia inferiore al 65% del valore previsto per essere classificati come E1 secondo la norma EN 13986 allegato B.

Verifica: L'offerente deve fornire un rapporto di prova relativo ad uno dei metodi indicati nell'allegato B della norma EN 13986 emesso da un organismo di valutazione della conformità avente nello scopo di accreditamento le norme tecniche di prova che verificano il contenuto o l'emissione di formaldeide. Sono presunti conformi i prodotti certificati CARB fase II, secondo la norma ATCM 93120 e Classe E****, secondo la norma JIS A 1460 (2001)⁷ nonché altre eventuali certificazioni che assicurino emissioni inferiori a quelle previste dal requisito.

3.2.3 Contaminanti nei pannelli di legno riciclato

I pannelli a base di legno riciclato, costituenti il prodotto finito, non devono contenere le sostanze di seguito elencate in quantità maggiore a quella specificata (fonte: European Panel Federation, EPF).

Elemento/composto	mg/kg di pannello di legno riciclato
Arsenico	25
Cadmio	50
Cromo	25
Rame	40
Piombo	90
Mercurio	25
Cloro	1000
Fluoro	100
Pentaclorofenolo	5
Creosoto	0,5

Verifica: L'offerente deve presentare la documentazione tecnica del produttore dei pannelli a base di legno o prodotta dall'appaltatore, basata su rapporti di prova emessi da un organismo di valutazione della conformità.

Sono altresì presunti conformi i prodotti provvisti del Marchio Ecolabel UE o equivalente oppure di una dichiarazione ambientale di Tipo III certificata da un ente terzo accreditato e registrata presso un Programma conforme alla ISO 14025, che permetta di dimostrare il rispetto del presente criterio.

3.2.4 Contenuto di composti organici volatili

Il contenuto dei COV nei prodotti vernicianti utilizzati non deve superare il 5 % peso/peso misurato secondo la norma ISO 11890-2.

Verifica: Per il contenuto di COV nei prodotti vernicianti l'offerente deve fornire i relativi rapporti di prova eseguiti ai sensi della norma ISO 11890-2 rilasciati da un organismo di valutazione della conformità commissionato o dagli offerenti o dai loro fornitori di materiale. Nel caso la stazione appaltante inserisca nel capitolato di gara il criterio di aggiudicazione "3.4.1 Emissione di composti organici

⁷ JIS A 1460:2001 Building boards Determination of formaldehyde emission -- Desiccator method.



volatili”, il suo soddisfacimento risulterebbe come mezzo di presunzione di conformità al presente criterio.

3.2.5 *Residui di sostanze chimiche per tessili e pelle*

I materiali utilizzati per i rivestimenti devono rispettare i seguenti limiti relativi alle tinture contenenti arilammine, ai metalli pesanti estraibili ed alle emissioni di formaldeide libera come di seguito indicato.

Per i prodotti tessili:

- arilammine ≤ 30 mg/kg (limite applicato ad ogni ammina) in accordo con la norma EN ISO 14362-1 e 14362-3;
- formaldeide libera o parzialmente idrolizzabile ≤ 75 mg/kg in accordo alla EN ISO 14184-1;
- per gli arredi scolastici, formaldeide libera o parzialmente idrolizzabile ≤ 20 mg/kg in accordo alla EN ISO 14184-1;
- la quantità di metalli pesanti estraibili in accordo alla UNI EN 16711-2 inferiore ai limiti riportati di seguito (in mg/kg): antimonio ≤ 30.0 ; arsenico ≤ 1.0 ; cadmio ≤ 0.1 ; cromo ≤ 2.0 ; cobalto ≤ 4.0 ; rame ≤ 50.0 ; piombo ≤ 1.0 ; mercurio ≤ 0.02 e nickel ≤ 1.0 .

Per la pelle:

- arilamina ≤ 30 mg/kg (limite applicato ad ogni ammina) in accordo con la norma EN ISO 17234-1;
- cromo VI non rilevabile entro i 3 mg/kg in accordo alla EN ISO 17075;
- formaldeide libera e parzialmente idrolizzabile ≤ 75 mg/kg in accordo alla EN ISO 17226-1;
- formaldeide libera o parzialmente idrolizzabile ≤ 20 mg/kg (per mobili da bambini) in accordo alla EN ISO 17226-1;
- la quantità di metalli pesanti estraibile in accordo alla EN ISO 17072-1 inferiore ai limiti riportati di seguito (in mg/kg): antimonio ≤ 30.0 ; arsenico ≤ 1.0 ; cadmio ≤ 0.1 ; cromo ≤ 2.0 ; cobalto ≤ 4.0 ; rame ≤ 50.0 ; piombo ≤ 1.0 ; mercurio ≤ 0.02 e nickel ≤ 1.0 .

Verifica: L'offerente deve presentare i rapporti di prova riportati nel criterio rilasciati da organismi di valutazione della conformità commissionati o dagli offerenti o dai loro fornitori di materiale.

3.2.6 *Sostenibilità e legalità del legno*

Per gli articoli costituiti di legno o in materiale a base di legno, o contenenti elementi di origine legnosa, il legname deve provenire da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato.

Verifica: L'offerente deve dimostrare il rispetto del criterio come di seguito indicato:

- per la prova di origine sostenibile/responsabile, una certificazione del prodotto, rilasciata da organismi di valutazione della conformità, che garantisca il controllo della “catena di custodia” in relazione alla provenienza legale della materia prima legnosa e da foreste gestite in maniera sostenibile/responsabile, quali quella del Forest Stewardship Council® (FSC®) o del Programme for Endorsement of Forest Certification schemes™ (PEFC™), o altro equivalente;



- per il legno riciclato, certificazione di prodotto “FSC® Riciclato” (oppure “FSC® Recycled”)⁸, FSC® misto (oppure FSC® mixed)⁹ o “Riciclato PEFC™” (oppure PEFC Recycled™)¹⁰ o certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato (es. ReMade in Italy® o equivalenti) o una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità, che dimostri il rispetto del criterio.

3.2.7 *Plastica riciclata*

Se il contenuto totale di materiale plastico (escluse le plastiche termoindurenti) supera il 20 % del peso totale del prodotto, il contenuto medio riciclato delle parti di plastica (imballaggio escluso) deve essere almeno pari al 50 % peso/peso.

Verifica: Sono conformi i prodotti provvisti di una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato (es. ReMade in Italy®, Plastica Seconda vita o equivalenti) o di una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità, che dimostri il rispetto del criterio.

3.2.8 *Rivestimenti*

Le parti tessili devono essere sostituibili per consentire di allungare la vita media dell'arredo.

I materiali usati per i rivestimenti suddivisi in:

- tessuti (p.es cotone, lana, poliestere)
- PVC
- poliuretano (finta pelle)
- vera pelle

devono rispondere ai requisiti richiamati in appendice I.

Verifica: L'offerente deve fornire le istruzioni per la sostituzione delle parti tessili e le informazioni fornite dai produttori dei singoli materiali utilizzati da cui risulti che i rivestimenti usati rispondono ai requisiti fisici di qualità richiesti. La conformità ai requisiti fisici è supportata dai relativi rapporti di prova specificati nelle tabelle 1, 2 e 3 dell'appendice I, che siano rilasciati da un organismo di valutazione della conformità.

3.2.9 *Materiali di imbottitura*

Le schiume poliuretatiche contenute nei prodotti forniti devono rispettare i criteri riportati in Appendice II.

Verifica: L'offerente deve dimostrare il rispetto del criterio tramite le verifiche riportate in appendice II.

⁸ FSC®: Forest Stewardship Council® (Standard for Chain of Custody Certification FSC-STD-40-004); (Sourcing reclaimed material for use in FSC product groups or FSC certified projects FSC-STD-40-007); (Requirements for use of the FSC trademarks by Certificate Holders FSC-STD-50-001);

⁹ FSC®: Forest Stewardship Council® (Standard for Chain of Custody Certification FSC-STD-40-004; Standard for company evaluation of FSC controlled wood FSC-STD-40-005); (Sourcing reclaimed material for use in FSC product groups or FSC certified projects FSC-STD-40-007); (Requirements for use of the FSC trademarks by Certificate Holders FSC-STD-50-001).

¹⁰ PEFC™: Programme for Endorsement of Forest Certification schemes™ (Schema di Certificazione della Catena di Custodia dei prodotti di origine forestale PEFC ITA 1002:2013; Requisiti per gli utilizzatori dello schema PEFC™, Regole d'uso del logo PEFC™ – Requisiti, Standard PEFC™ Council PEFC™ ST 2001:2008).



3.2.10 *Requisiti del prodotto finale*

I prodotti devono essere conformi alle versioni più recenti delle pertinenti norme UNI relative alla durabilità, dimensione, sicurezza e robustezza.

Verifica: L'offerente deve fornire dei rapporti di prova dei prodotti forniti che attestino la rispondenza alle norme tecniche. In particolare, in merito alle sedute per ufficio si richiede la conformità alla norma UNI/TR 11653:2016 e per le scrivanie e tavoli da ufficio, mobili contenitori e schermi per ufficio, la conformità alla UNI/TR 11654:2016. Gli arredi scolastici devono essere conformi alle norme UNI EN 1729 (per banchi e sedie), UNI 4856 (per le cattedre) e UNI EN 14434 (per le lavagne). Tali rapporti di prova devono essere rilasciati (a seconda dei casi al produttore finale o ai fornitori dei singoli componenti) da un organismo di valutazione della conformità.

3.2.11 *Disassemblabilità*

Il prodotto deve essere progettato in modo tale da permetterne il disassemblaggio al termine della vita utile, affinché le sue parti e componenti, come alluminio, acciaio, vetro, legno e plastica e ad esclusione dei rivestimenti in film o laminati, possano essere riutilizzati, riciclati o recuperati.

Verifica: L'offerente deve fornire una scheda esplicativa o uno schema di disassemblaggio che illustri il procedimento di disassemblaggio che deve consentire la separabilità manuale degli elementi costituiti da materiali diversi.

3.2.12 *Imballaggio*

L'imballaggio (primario, secondario e terziario) deve essere costituito da materiali facilmente separabili a mano in parti costituite da un solo materiale (es. cartone, carta, plastica ecc) riciclabile e/o costituito da materia recuperata o riciclata. Gli imballaggi in plastica devono essere identificati conformemente alla norma CR 14311 "Packaging – Marking and material identification system".

L'imballaggio deve essere costituito per almeno l'80% in peso da materiale riciclato se in carta o cartone, per almeno il 60% in peso se in plastica.

Verifica: L'offerente deve descrivere l'imballaggio che utilizzerà, indicando il tipo di materiale o di materiali con cui è costituito, le quantità utilizzate, le misure intraprese per ridurre al minimo il volume dell'imballaggio, come è realizzato l'assemblaggio fra materiali diversi e come si possono separare e dichiarare il contenuto di riciclato.

Sono presunti conformi i prodotti provvisti di un'etichetta "FSC® Riciclato" (oppure "FSC® Recycled") o "Riciclato PEFC™" (oppure PEFC Recycled™) con relativo codice di licenza riconducibile al produttore dell'imballaggio, oppure di una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato (es. ReMade in Italy® o Plastica Seconda Vita o equivalenti) o di una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità, che dimostri il rispetto del criterio.



3.3 CONDIZIONI DI ESECUZIONE/CLAUSOLE CONTRATTUALI

3.3.1 *Garanzia*

La garanzia dei prodotti deve avere una durata di almeno 5 anni dall'acquisto ed il produttore deve garantire la disponibilità di parti di ricambio per almeno 5 anni. Se le parti di ricambio sono disponibili a costo zero, questo deve essere esplicitato nei documenti di acquisto, altrimenti il loro costo deve essere stabilito a priori e deve essere relazionato al valore del prodotto in cui va sostituito.

Verifica: Deve essere fornita una garanzia scritta che indichi chiaramente il periodo di garanzia di almeno 5 anni dalla data di acquisto e l'impegno a garantire la disponibilità delle parti di ricambio per almeno 5 anni, con le relative informazioni di contatto sulle parti di ricambio ed il loro eventuale costo.

3.4 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE (CRITERI PREMIANTI)

Nel caso di appalti aggiudicati secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, saranno attribuiti punti supplementari¹¹ nei casi seguenti.

3.4.1 *Emissione di composti organici volatili*

L'emissione di sostanze organiche volatili (COV) dei prodotti finiti o manufatti non deve superare i 500 µg/m³ dopo 28 giorni per i COV totali.

Verifica: l'offerente dovrà fornire un rapporto di prova secondo il metodo ISO 16000-9 o metodi analoghi¹² per quanto riguarda l'emissione di sostanze organiche volatili. Tali test dovranno essere eseguiti presso un organismo di valutazione della conformità avente nello scopo di accreditamento le norme tecniche di prova oggetto dei requisiti richiesti. Nel caso la stazione appaltante inserisca nel capitolato di gara il presente criterio, il suo soddisfacimento risulterebbe come mezzo di presunzione di conformità al criterio "3.2.4 *Contenuto di composti organici volatili*".

3.4.2 *Modularità*

Gli arredi sono progettati secondo principi di modularità per permettere la loro composizione e scomposizione finalizzate ad un eventuale ricollocazione in ambienti di lavoro di dimensione e/o forma diverse.

Verifica: L'offerente deve fornire una scheda tecnica che illustri le caratteristiche di modularità degli arredi forniti.

3.4.3 *Raccolta e riuso degli arredi esistenti ante gara*

L'offerta deve prevedere che gli arredi esistenti, ossia quelli da sostituire con la fornitura, vengano riparati, ove possibile e conveniente. Ove ciò non sia possibile, i medesimi beni devono essere prioritariamente destinati alla vendita, da esperire secondo le previsioni del regolamento emanato con il D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189. Qualora, poi, non si valuti proficuo procedere alla loro alienazione, tali

¹¹ Tale punteggio viene deciso dalla stazione appaltante sulla base di priorità stabilite in relazione ai miglioramenti ambientali ottenibili tramite l'aumento prestazionale del criterio.

¹² norma CEN/TS 16516, ANSI/BIFMA M7.1 e l' "Emission testing method for California Specification 01350" comunemente detta section 01350



beni devono formare oggetto di cessione gratuita a favore della Croce Rossa Italiana CRI¹³, degli organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri operanti in Italia ed all'estero per scopi umanitari, nonché delle istituzioni scolastiche o, in subordine, di altri enti no-profit, quali Onlus, Pro loco, parrocchie, enti di promozione sociale, ecc., così come disciplinato dalla Ragioneria Generale dello Stato nella Circolare n. 33 del 29 Dicembre 2009. In caso contrario vanno disassemblati nei singoli materiali componenti prima di essere inviati agli specifici centri di raccolta e recupero autorizzati.

Verifica: L'offerente si impegna a rendere il servizio di ritiro al fine di allungare la vita utile degli articoli sostituiti e deve fornire le informazioni rilevanti, quale l'indicazione delle parti terze da coinvolgere per l'assolvimento di tale clausola contrattuale e relativo accordo preliminare dalle stesse sottoscritto. L'aggiudicatario fornirà all'amministrazione aggiudicatrice informazioni dettagliate e relative prove per dimostrare l'assolvimento di tale impegno in sede di esecuzione di tale clausola contrattuale.

3.4.4 *Garanzia estesa*

Vengono attribuiti punteggi premianti ad ogni anno di garanzia addizionale rispetto al minimo di 5 anni secondo lo schema seguente:

- 4 o più anni di garanzia extra: x punti
- 3 anni di garanzia extra: 0.75x punti
- 2 anni di garanzia extra: 0.5x punti
- 1 anni di garanzia extra: 0.25x punti

Verifica: L'offerente deve fornire una garanzia scritta che indichi chiaramente il periodo di garanzia fornito dalla data di acquisto con le relative informazioni di contatto sulle parti di ricambio.

¹³ Ai sensi dell'art. 14 c.2 del DPR n. 254 del 4 settembre 2002.



4 OGGETTO DELL'APPALTO DI SERVIZIO DI NOLEGGIO

Servizio di noleggio a ridotto impatto ambientale di arredi per interni.

4.1 SELEZIONE DEI CANDIDATI

4.1.1 *Sistemi di gestione ambientale*

L'appaltatore deve applicare misure di gestione ambientale in modo da arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente, attraverso l'adozione di un sistema di gestione ambientale, basato sulle pertinenti norme europee o internazionali.

Verifica: L'appaltatore dimostra il rispetto del criterio tramite una certificazione secondo la Norma ISO 14001, oppure tramite la registrazione EMAS (Regolamento n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit). Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti in materia, rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse accettano parimenti altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, certificate da un organismo di valutazione della conformità, prodotte dagli operatori economici, come una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato dall'offerente (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema di documentazione) con particolare riferimento alle procedure di:

- controllo operativo;
- sorveglianza e misurazioni sulle componenti ambientali;
- preparazione alle emergenze ambientali e risposta.

4.1.2 *Diritti umani e condizioni di lavoro*

L'appaltatore deve rispettare i principi di responsabilità sociale assumendo impegni relativi alla conformità a standard sociali minimi e al monitoraggio degli stessi.

L'appaltatore deve aver applicato le Linee Guida adottate con DM 6 giugno 2012 "Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici", volta a favorire il rispetto di standard sociali riconosciuti a livello internazionale e definiti da alcune Convenzioni internazionali:

le otto Convenzioni fondamentali dell'ILO n. 29, 87,98, 100,105, 111, 138 e 182;

la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;

la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione del "salario minimo";

la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);


la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);

la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani";

art. n. 32 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo"

nonché a favorire la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le legislazioni relative al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Verifica: L'offerente deve dimostrare la conformità al criterio presentando la documentazione che dimostri il rispetto dei diritti oggetto delle Convenzioni internazionali dell'ILO sopra richiamate, lungo la catena di fornitura, quale la certificazione SA 8000:2014 o equivalente. Qualora i fornitori non siano in possesso di una certificazione SA 8000:2014 o equivalente, quale la certificazione BSCI o FSC, devono dimostrare di aver dato seguito a quanto indicato nella Linea Guida adottata con DM 6 giugno



2012 “Guida per l’integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici”. Tale linea guida prevede la realizzazione di un “dialogo strutturato” lungo la catena di fornitura attraverso l’invio di questionari volti a raccogliere informazioni in merito alle condizioni di lavoro, con particolare riguardo al rispetto dei profili specifici contenuti nelle citate convenzioni, da parte dei fornitori e subfornitori.

4.2 SPECIFICHE TECNICHE

I prodotti forniti devono rispettare le specifiche tecniche contenute nel paragrafo 3.2 del presente documento.

4.3 CLAUSOLE CONTRATTUALI

4.3.1 *Attività di sostituzione/riparazione/ricondizionamento*

Per l’intera durata del contratto, deve essere garantita la sostituzione/riparazione/ricondizionamento di arredi danneggiati o deteriorati.

Verifica: L’offerente deve presentare una relazione tecnica che specifichi nel dettaglio le modalità e cadenze del monitoraggio degli arredi e le modalità di sostituzione, riparazione e ricondizionamento degli stessi.



5 APPENDICE I

Materiali di rivestimento durevoli

I requisiti per il buono stato dei materiali di rivestimento negli arredi sono definiti nelle tabelle 1,2 e 3 di seguito riportate:

Tabella 1. Requisiti fisici della pelle utilizzata negli arredi (tabelle 1 e 2 della norma tecnica EN13336)

Caratteristiche fondamentali	Metodo di prova	Valori raccomandati			
		Pelle di nabuk, camoscio e all'anilina*	Pelle semi-anilina*	Pelle rivestita, pigmentata e altro*	
pH e ΔpH	EN ISO 4045 Cuoio – Prove chimiche – Determinazione del pH	≥ 3.5 (se il pH è ≤4.0, ΔpH deve essere ≤ 0.7)			
Carico di strappo, valore medio	EN ISO 3377-1:2012; Cuoio – determinazione del carico di strappo – Parte 1: strappo singolo	> 20 N			
Solidità del colore allo strofinio a secco, a umido e sudore alcalino	EN ISO 11640 Cuoio - prove solidità colore allo strofinio sotto il peso di 1000g Soluzione di sudorazione alcalina come definito nella norma EN ISO11641 – Cuoio – EN ISO Prove di solidità del colore - Solidità	Aspetti da valutare	Alterazione del colore della pelle e scarico di colore sui feltrini	Alterazione del colore della pelle e scarico di colore sui feltrini nessun danno della finitura	
		usando feltro secco	50 cicli, ≥ 3 scala di grigi	500 cicli ≥ 4 scala normalizzata di grigi	
		usando feltro umido	20 cicli, ≥ 3 scala di grigi	80 cicli, ≥ 3/4 scala di grigi	250 cicli, ≥ 3/4 scala di grigi
		usando feltro bagnato con sudore artificiale	20 cicli, ≥ 3 scala di grigi	50 cicli, ≥ 3/4 scala di grigi	80 cicli, ≥ 3/4 scala di grigi
Solidità del colore alla luce artificiale	EN ISO 105-B02 Tessili – Prove di solidità del colore – Parte B02: Solidità del colore alla luce artificiale: Prova con lampada ad arco allo xeno (metodo 3)	≥ 3 scala di blu	≥ 4 scala di blu	≥ 5 scala di blu	
Adesione della rifinitura a secco	EN ISO 11644 Cuoio – Prova per l'adesione delle rifiniture	--	≥2N/10 mm		
Resistenza a flessione a secco	EN ISO 5402-1 Cuoio – Determinazione della	Per la pelle all'anilina con	50 000 cicli (nessuna)	50 000 cicli (nessuna rottura)	



	resistenza a flessione – Parte 1: Metodo con flessometro	finitura solo non – pigmentata, 20000 cicli (nessuna rottura della finitura)	rottura della finitura)	della finitura)
Solidità del colore alla goccia d'acqua	EN ISO 15700 Cuoio – Prove di solidità del colore – Solidità del colore alla goccia d'acqua	≥ 3 scala di grigi (nessun rigonfiamento permanente)		
Determinazione della temperatura di rottura a freddo della rifinitura	EN ISO 17233 Cuoio – Prove fisiche e meccaniche – Determinazione della temperature di rottura a freddo della rifinitura	--	15°C (nessuna rottura della finitura)	
Resistenza al fuoco	EN 1021 Mobili – Verifica dell'accendibilità dei mobili imbottiti o standard internazionali pertinenti			
*Definizioni di questi tipi di pelle sono in accordo con la norma EN 15987				

Tabella 2. Requisiti fisici per i materiali delle coperture in tessuto nei rivestimenti degli arredi

Oggetto della prova	Metodo di prova	Rivestimenti sfoderabili e lavabili	Rivestimenti non sfoderabili e lavabili
Variazioni dimensionali	ISO 6330 Tessili – Procedimenti di lavaggio e asciugatura domestici per prove tessili + EN ISO 5077 Tessili – Determinazione delle variazioni dimensionali nel lavaggio e nell'asciugamento (tre lavaggi alle temperature come indicato nel prodotto con asciugatura dopo ogni ciclo di lavaggio) Lavaggio professionale: ISO 15797 Tessili – Procedimenti di lavaggio e di finitura industriale per la valutazione degli abiti	+/- 3.0% per tessuti +/- 6.0% per tessuti non-tessuti	N/A (non applicabile)



	da lavoro + EN ISO 5077 (a minimo 75°C)		
Solidità del colore al lavaggio	Lavaggio domestico: ISO 105-C06 Tessili – Prove solidità del colore – Parte C06: Solidità del colore al lavaggio domestico e commerciale Lavaggio professionale: ISO 15797 Tessili – Procedimenti di lavaggio e di finitura industriale per la valutazione degli abiti da lavoro + ISO 105-C06 (a minimo 75 °C)	≥ livello 3-4 per degradazione del colore ≥ livello 3-4 per scarico del colore	N/A
Solidità del colore allo sfregamento a umido*	ISO 105 X12 Tessili – Prove di solidità del colore – Solidità del colore allo sfregamento	≥ livello 2-3	≥ livello 2-3
Solidità del colore allo sfregamento a secco*	ISO 105 X12 Tessili – Prove di solidità del colore – Solidità del colore allo sfregamento	≥ livello 4	≥ livello 4
Solidità del colore alla luce	ISO 105 B02 Tessili – Prove di solidità del colore – Parte B02: Solidità del colore alla luce artificiale: Prova con lampada ad arco allo xeno	≥ livello 5**	≥ livello 5**
Resistenza del tessuto al pilling e all'abrasione	Prodotti lavorati a maglia e non tessuti ISO 12945-1 Tessili – Determinazione della tendenza dei tessuti alla formazione di pelosità superficiale e di palline di fibre (piling) – Metodo piling box Prodotti tessuti: ISO 12945-2 Tessili – Determinazione della	ISO 12945-1 risultato > 3	ISO 12945-1 risultato > 3



	tendenza dei tessuti alla formazione di pelosità superficiale e di palline di fibre (piling) – Metodo Martindale modificato	ISO 12945-2 risultato >3	ISO 12945-2 risultato >3
--	---	--------------------------	--------------------------


* non si applica ai capi bianchi e a quelli che non sono né colorati né stampati

** Un livello di 4 è tuttavia ammesso quando i tessuti di rivestimento degli arredi sono entrambi di colore chiaro (\leq profondità standard 1/12) contenenti più del 20 % di lana o altre fibre cheratiniche o più del 20 % lino o altre fibre liberiane

Tabella 3. Requisiti fisici per tessuti spalmati utilizzati come rivestimento negli arredi imbottiti

Proprietà	Metodo di prova	Requisito
Resistenza alla trazione e allungamento a rottura per tessuti gommati o rivestiti in plastica	ISO 1421 Supporti tessili rivestiti di gomma o materie plastiche – Determinazione della resistenza a rottura e dell'allungamento a rottura	CH \geq 35daN e TR \geq 20daN
Resistenza allo strappo di film plastico e tela dal metodo di strappo dei pantaloni	ISO 13937/2 Tessili – Proprietà della lacerazione dei tessuti – Determinazione della forza di lacerazione di provette a pantalone (Metodo a lacerazione semplice)	CH \geq 2,5daN e TR \geq 2daN
Solidità del colore agli eventi atmosferici artificiali con lampada ad arco allo xeno	EN ISO 105-B02 Tessili – Prove di solidità del colore – Parte B02: Solidità del colore alla luce artificiale: Prova con lampada ad arco allo xeno	Uso indoor \geq 6; uso Outdoor \geq 7
Resistenza all'abrasione con metodo Martindale	ISO 5470/2 Supporti rivestiti di gomma o materie plastiche – Determinazione della resistenza all'usura – Parte 2: Apparecchiatura di prova di abrasione Martindale	- Metodo 1 (diretto) > 60.000; - Metodo 2 (inverso) > 200.000.
Determinazione dell'adesione del rivestimento dei supporti tessili rivestiti di gomma o plastica	EN 2411 Supporti rivestiti di gomma o materie plastiche – Determinazione dell'adesione del rivestimento	CH \geq 1,5daN e TR \geq 1,5daN

Dove: daN = deca Newtons, CH = Distorsione/deformazione e TR = trama



6 APPENDICE II

Imbottiture in schiume poliuretaniche: Sostanze soggette a restrizioni e relativi criteri di verifica

II.1 – Biocidi non autorizzati dal Regolamento EU/528/2012 e successivi emendamenti

Verifica: autodichiarazione dell'appaltatore, corredata da dichiarazione dei produttori della schiuma, in cui si conferma che non sono state utilizzate intenzionalmente nella produzione della schiuma sostanze a funzione biocida non autorizzate.

II.2 – Metalli pesanti

Sostanze	Conc. limite (ppm = mg/kg schiuma)
Antimonio (Sb)	0.5
Arsenico (As)	0.2
Cadmio (Cd)	0.1
Cobalto (Co)	0.5
Cromo totale (Cr)	1.0
Cromo VI (Cr VI)	0.01
Mercurio (Hg)	0.02
Nichel (Ni)	1.0
Piombo (Pb)	0.2
Rame (Cu)	2.0
Selenio (Se)	0.5

Verifica: autodichiarazione dell'appaltatore, corredata da dichiarazione dei produttori della schiuma e analisi effettuate, in cui si conferma che le sostanze elencate non sono state aggiunte intenzionalmente alla formula della schiuma e che comunque risultano al di sotto delle soglie indicate.

II.3 - Plastificanti

Sostanze	Valore limite
Somma di 7 Ftalati	≤ 0.1 % peso
Butilbenzilftalato (BBP – CAS# 85-68-7)	
Dibutilftalato (DBP – CAS# 84-74-2)	
Di (2-etilesil)ftalato (DEHP – CAS# 117-81-7)	
Di-n-esilftalato (DEP – CAS# 84-75-3)	
Di-iso-decilftalato (DIDP – CAS# 26761-40-0)	
Di-iso-nonilftalato (DINP – CAS# 28553-12-0)	
Di-n-ottilftalato (DNOP – CAS# 117-84-0)	

Verifica: autodichiarazione dell'appaltatore, corredata da dichiarazione dei produttori della schiuma, in cui si conferma che le sostanze elencate non sono state aggiunte intenzionalmente alla formula della schiuma e che comunque risultano all'analisi al di sotto della soglia totale indicata.

Metodo di prova: il provino è composto da sei pezzi estratti dall'interno di ciascuna faccia del campione (fino a un massimo di 2 cm dalla superficie). L'estrazione è effettuata mediante diclorometano utilizzando un metodo convalidato e seguito da un'analisi in gascromatografia — spettrometria di massa (GC/MS) o in cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC/UV).

II.4 – TDA o MDA (per schiume a base TDI, rispettivamente MDI)



Sostanze	Conc. limite (ppm schiuma) = mg/Kg
2,4 Toluenediammina (2,4-TDA, CAS# 95-80-7)	≤ 5.0
4,4'-Diamminodifenilmetano (4,4'-MDA, CAS# 101-77-9)	≤ 5.0

Verifica: una relazione che presenta i risultati della seguente procedura di prova

Metodo di prova: estrazione con soluzione acquosa di acido acetico e analisi. Il provino è composto da sei pezzi estratti dall'interno di ciascuna faccia del campione (fino a un massimo di 2 cm dalla superficie). L'estrazione della sostanze è effettuata mediante una soluzione acquosa di acido acetico all'1 %. Si effettuano 4 estrazioni ripetute del medesimo campione di schiuma mantenendo il peso del campione a un rapporto di volume di 1:5 in ogni occorrenza. Gli estratti sono combinati, ridotti a un volume conosciuto, filtrati e analizzati mediante a cromatografia liquida ad alta prestazione accoppiata a spettroscopia UV (HPLC/UV) o a spettrometria di massa (HPLC/MS). Se si esegue una HPLC/UV e si sospettano interferenze, si procede a una nuova analisi mediante cromatografia liquida ad alta prestazione — spettrometria di massa (HPLC/MS). LOQ del Metodo: 0.5 ppm per TDA e 0.5 ppm per MDA.

II.5 – Composti organici dello Stagno

Sostanze	Conc. limite nella schiuma (ppb)
Tributilstagno (TBT)	< 50
Dibutilstagno (DBT)	<100
Monobutilstagno (MBT)	<100
Tetrabutylstagno (TeBT)	
Monoottilstagno (MOT)	
Diottilstagno (DOT)	
Tricloesilstagno (Tc yT)	
Trifenilstagno (TPhT)	
Somma	< 500

Verifica: una relazione che presenta i risultati della seguente procedura di prova.

Metodo di prova: estrazione con solventi, derivatizzazione e analisi delle sostanze estratte. Il provino è composto da sei pezzi ricavati dall'interno di ciascuna faccia del campione (fino a un massimo di 2 cm dalla superficie). Il provino viene tagliato e sottoposto ad estrazione, effettuata per 1 ora in un bagno a ultrasuoni a temperatura ambiente. L'agente di estrazione è una miscela composta come segue: 1 750 ml metanolo + 300 ml acido acetico + 250 ml soluzione tampone (pH 4,5). La soluzione tampone è una soluzione composta da 164 g di acetato di sodio in 1 200 ml d'acqua + 165 ml di acido acetico, da diluire in acqua fino a un volume di 2 000 ml. Dopo l'estrazione le specie di alchili di stagno sono derivatizzate aggiungendo una soluzione di tetraetilborato di sodio in tetraidrofurano (THF). Il derivato è estratto mediante n-esano e il campione è sottoposto a una seconda procedura di estrazione. Entrambi gli estratti di esano sono combinati e ulteriormente usati per determinare i composti organici dello stagno mediante gascromatografia a rivelazione di massa selettiva in modalità SIM. LOQ del Metodo: 50 ppb.

II.6 - Emissioni di composti organici volatili (COV)



Sostanze	Conc. limite ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
Formaldeide (CAS# 50-00-0)	10
Toluene (CAS# 108-88-3)	100
Stirene (CAS# 100-42-5)	5
Ogni sostanza CMR di Classe 1a e 1b (*)	5
Somma di tutte le sostanze CMR di Classe 1° e 1b (**)	40
Idrocarburi aromatici	500
COV totali	500

* In conformità alla Legislazione europea

** Inclusa la Formaldeide

Verifica: una relazione che presenta i risultati della seguente procedura di prova.

Metodo di prova: Il campione di schiuma è collocato sul fondo di una camera di prova di emissione ed è condizionato per 3 giorni a 23 °C e 50 % di umidità relativa, applicando una velocità di scambio d'aria $n = 0,5/\text{h}$ e un carico L della camera pari a $0,4 \text{ m}^2/\text{m}^3$ (= superficie totale esposta del campione in relazione alle dimensioni della camera senza sigillarne i lati e il retro) conformemente alle norme ISO 16000-9 e ISO 16000-11. Il campionamento è effettuato 72 ± 2 ore dopo il caricamento della camera, adsorbendo per 1 ora con cartucce Tenax TA e DNPH rispettivamente per l'analisi dei VOC e della Formaldeide. Le emissioni di COV sono catturate sui tubi adsorbenti Tenax TA e poi analizzate mediante termodesorbimento seguito da analisi GC-MS conformemente alla norma ISO 16000-6. I risultati sono espressi semiquantitativamente come equivalenti di toluene. Ogni componente specificato è indicato a partire da un limite di concentrazione $\geq 1 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Il valore totale dei COV è la somma di tutti i componenti aventi una concentrazione $\geq 1 \mu\text{g}/\text{m}^3$, eluiti entro il tempo di ritenzione compreso fra quelli del n-esano (C6) e del n-esadecano (C16). La somma di tutti i composti CMR delle Classi 1a e 1b ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 è la somma di tutte queste sostanze aventi una concentrazione $\geq 1 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Se i risultati delle prove superano i limiti della norma, è necessario procedere alla quantificazione della sostanza specifica. La Formaldeide può essere determinata raccogliendo l'aria campionata su una cartuccia DNPH e effettuando un'analisi mediante HPLC/UV conformemente alla norma ISO 16000-3.

Nota:


Volume della camera di prova: 0.5 o 1 m³

In una camera di prova di 0,5 m³ si utilizza 1 campione (25 cm × 20 cm × 15 cm) collocato verticalmente su uno dei lati che misurano 20 cm × 15 cm.

in una camera di prova di 1 m³ si utilizzano 2 campioni (25 cm × 20 cm × 15 cm) collocati verticalmente su uno dei lati che misurano 20 cm × 15 cm; in questo caso i campioni sono disposti nella camera di prova a una distanza di 15 cm l'uno dall'altro.

II.7 - Coloranti

Sostanze	Riferimenti legislativi
Coloranti scindibili in ammine aromatiche	Dir. 2002/61/CE e successivi emendamenti
Coloranti classificati come cancerogeni	Reg. CE 1907/2006 e successivi emendamenti
Coloranti classificati come allergeni	Reg. CE 1896/2000 e successivi emendamenti



Verifica: autodichiarazione dell'appaltatore, corredata da dichiarazione dei produttori della schiuma, in cui si conferma che non sono state aggiunte intenzionalmente alla formula della schiuma sostanze tra quelle indicate.

II.8 - Contenuto totale di cloro degli Isocianati.

Gli Isocianati usati per la produzione della schiuma poliuretanicica non possono avere un contenuto in Cloro totale superiore allo 0.07% in peso.

Verifica: autodichiarazione dell'appaltatore, corredata da dichiarazione dei produttori della schiuma, in cui si conferma che gli Isocianati utilizzati rispettano tale limite.

II.9 - Agenti espandenti

Nella produzione di schiume poliuretanicche non è permesso, ai sensi del Regolamento CEE/3093/1994 e successivi emendamenti, l'impiego di sostanze che distruggono lo strato di ozono quali i Clorofluoroalcani (CFC), gli Idroclorofluoroalcani (HCFC) e gli Halons.

Verifica: autodichiarazione dell'appaltatore, corredata da dichiarazione dei produttori della schiuma, in cui si conferma che non sono state impiegate tali sostanze.

II.10 – Sostanze con certe Frasi H

Nella produzione di schiume poliuretanicche non possono venire impiegate materie prime a cui, secondo le relative Schede Dati di Sicurezza (SDS), si applicano le Indicazioni di pericolo (Frase H) riportate in tabella.

Frase H (Reg. CE/1272/2008)
H340 (può provocare alterazioni genetiche)
H350 (può provocare il cancro)
H360 (può nuocere alla fertilità o al feto)
H370 (provoca danni agli organi)

Verifica: autodichiarazione dell'appaltatore, corredata da dichiarazione dei produttori della schiuma, in cui si conferma che non sono state impiegate tali sostanze.

II.11 – Altre sostanze vietate


Nella produzione di schiume poliuretanicche non possono venire impiegate le materie prime riportate in tabella

Sostanze
Diossine clorate o bromurate o furani
Idrocarburi clorurati (1,1,2,2-Tetracloroetano, Pentacloroetano, 1,1,2-Tricloroetano, 1,1-Dicloroetilene)
Fenoli clorurati (PCP, TeCP, CAS# 87-86-5)
Esaclorocicloesano (CAS# 58-89-9)
Monometildibromo-difenilmetano (CAS# 99688-47-8)
Monometildicloro-difenilmetano (CAS# 81161-70-8)
Nitriti
Bifenili polibromurati (PBB, CAS# 59536-65-1)
Pentabromodifeniletere (PeBDE, CAS# 32534-81-9)
Octabromodifeniletere (PeBDE, CAS# 32536-52-0)
Bifenili policlorurati (PBB, CAS# 1336-36-3)
Terfenili policlorurati (PCT, CAS# 61788-33-8)



Tris(2,3-dibromopropil) fosfato (TRIS, CAS# 126-72-7)
Trimetilfosfato (CAS# 512-56-1)
Tris-(aziridinil)-fosfinossido (TEPA, CAS# 545-55-1)
Tris(2-cloroetil)-fosfato (TCEP, CAS# 115-96-8)
Metilfosfonato di dimetile (DMMP, CAS# 756-79-6)

Verifica: autodichiarazione dell'appaltatore, corredata da dichiarazione dei produttori della schiuma, in cui si conferma che non sono state impiegate tali sostanze.



ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

OGGETTO CONTRATTO:	Fornitura e posa di arredi per allestimento uffici Servizi Sociali (Servizio minori e famiglie) di corso Regina Margherita 137
IMPORTO CONTRATTO:	
DETERMINA AGGIUDICAZIONE:	
DITTA ESECUTRICE:	
RESPONSABILE PROCEDIMENTO E DIRETTORE ESECUZIONE:	Dr.ssa Concettina Galante
TEMPO ESECUZIONE (da Cap.):	
DATA ORDINE:	
DATA ESECUZIONE:	
IMPORTO ORDINE:	

VISTO REGOLARE ESECUZIONE

 SI NO

FIRMA DITTA ESECUTRICE PER ACCETTAZIONE: _____

FIRMA RESPONSABILE PROCEDIMENTO: _____

TRATTATIVA DIRETTA MEPA n. 1876264

Fornitura e posa di arredi per allestimento uffici Servizi Sociali (Servizio minori e famiglie) di corso Regina Margherita 137.

LOTTO UNICO INDIVISIBILE

DISCIPLINARE TECNICO

Gli arredi da ufficio sono diversificati nelle seguenti tipologie :

- a. n. 2 scrivanie per funzionario con fianchi pannellati portanti con piano rettangolare dim. cm. 200x90x74h
- b. n. 23 scrivanie operativa con fianchi pannellati portanti con piano rettangolare dim. cm. 160x80x74h
- c. n. 1 scrivania operativa struttura metallica con piano rettangolare dim. cm. 120X80X74h
- d. n. 3 allunghi laterali piani di lavoro complanare operativo dim. cm. 80x60x74h
- e. n. 24 cassettiere su ruote piroettanti con quattro cassette dim. cm. 45x55x60h
- f. n. 1 modulo di servizio per funzionario con tre cassette e anta cieca dim. cm. 90x60x74h
- g. n. 27 armadi libreria alti due livelli con ante cieche/vetrare dim. cm. 90x45x200h
- h. n. 5 armadi libreria bassi con ante cieche dim. cm. 150x45x90h
- i. n. 1 tavolo riunione rettangolare dim. cm. 220x100X74
- j. n. 1 tavolo riunione ovale dim. cm. 220x110x74h
- k. n. 1 tavolo quadrato multifunzione dim. cm. 80x80x74h
- l. n. 13 appendiabiti a colonna a 8 posti con portaombrelli dim. cm. 42X165H
- m. n. 2 poltrone girevoli per funzionario con schienale alto e poggiatesta, con braccioli
- n. n. 8 poltroncine fisse per ospiti per funzionario, a slitta senza braccioli
- o. n. 24 poltroncine girevoli operative con schienale alto e braccioli fissi
- p. n. 37 sedute fisse per ospiti operative senza braccioli.

Le modalità di esecuzione della fornitura sono definite all'articolo n. 7 (punto 4) della Condizioni particolari di fornitura.

Si fa presente che, qualora la descrizione dei prodotti si riferisce casualmente in tutto o in parte a caratteristiche tecniche possedute da prodotti distribuiti da una sola Ditta si deve intendere inserita la clausola "o equivalente" ai sensi dell'art. 68 comma 5 lettera b) e comma 6, del D.Lgs. 50/2016.

Il presente disciplinare tecnico, che costituisce parte integrante e sostanziale della **Condizioni particolari di Fornitura**, ha carattere complementare fornendo indicazioni al concorrente in merito ai sottoindicati punti.

- **DESCRIZIONE GENERALI DEGLI ARREDI**
- **CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEGLI ARREDI**
- **CARATTERISTICHE TECNICHE OBBLIGATORIE DEGLI ARREDI**
- **CARATTERISTICHE GENERALI DELLE SEDUTE**
- **CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DELLE SEDUTE**
- **CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE OBBLIGATORIE DELLE SEDUTE**

DESCRIZIONI GENERALI DEGLI ARREDI

SCRIVANIE (punti a, b, c)

Le **scrivanie per uffici** (funzionari e operativi) dovranno essere realizzate con piano di lavoro, fianchi pannellati portanti e tutti gli altri piani realizzati in pannelli fibrolegnosi (truciolare) rivestiti su entrambe le facce in nobilitato melaminico finitura legno antiriflesso e antigraffio.

Dovranno avere la pannellatura frontale collocata in posizione arretrata.

Lo spessore dei piani e dei fianchi delle **scrivanie per funzionari** non dovrà essere inferiore a cm. 4, il pannello frontale non inferiore a 2 cm..

Lo spessore dei piani e dei fianchi delle **scrivanie operative** non dovrà essere inferiore a cm. 3, il pannello frontale non inferiore a 2 cm..

Le scrivanie devono essere dotate di piedini di livellamento regolabili per l'adeguamento alle pavimentazioni.

Per dimensioni dei piani di lavoro è consentita una tolleranza di ± 5 cm, per l'altezza dei piani da terra è consentita una tolleranza pari $\pm 1,5$ cm in conformità a quanto previsto dalla UNI EN 527-1

La struttura deve essere predisposta per il cablaggio sia in senso verticale che in senso orizzontale in modo da consentire l'alloggiamento dei cavi e delle loro eccedenze. Tutte le canalizzazioni devono essere ispezionabili.

Le **scrivanie con struttura metallica** di servizio, dovranno essere realizzate con gambe a "T" rovesciata e da traverse orizzontali canalizzate e facilmente ispezionabili; il piano di lavoro realizzato in pannelli fibrolegnosi (truciolare) rivestiti su entrambe le facce in nobilitato melaminico finitura legno antiriflesso e antigraffio.

Allungo laterale (punto d) piano di lavoro complanare (completo di pannello laterale e di staffe sottopiano) integrabile nella struttura delle scrivanie operative. Dim. cm. 80x60x74h; Possibilità di posizionare detto allungo sia a dx che a sx in fase di montaggio.

CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

Le scrivanie devono essere realizzate secondo le specifiche tecnico - prestazionali di seguito riportate, ed in particolare devono rispettare i requisiti riferite a norme UNI e UNI EN in vigore, nei casi applicabili.

- Tutte le scrivanie sono intendersi per utilizzo con videoterminale ed essere pertanto conformi al disposto del D.lgs 81/2008
- I bordi e gli angoli delle superfici superiori del piano di lavoro devono essere arrotondati con raggio di curvatura minimo di mm. 2. **Stesso colore del piano.**
- Le dimensioni funzionali delle scrivanie devono essere conformi a quanto prescritto nella UNI EN 527-1.
- Tutti gli elementi esterni delle scrivanie devono essere conformi a quanto prescritto dalla UNI EN 527-2; in particolare i bordi, gli spigoli, gli angoli e le sporgenze devono essere lisci ed arrotondati.
- Tutte le scrivanie non devono ribaltarsi quando sottoposte e prova secondo le modalità della UNI EN 527-3.
- I piani di lavoro devono rispettare i requisiti elencati nella tabella "Requisiti di riflessione e colore del piano di lavoro" in calce al disciplinare.

CASSETTIERE – MODULO DI SERVIZIO - ARMADI LIBRERIA (punti e, f, g, h):

Le **cassettiere** per ufficio dovranno essere realizzate con gli stessi materiali e nelle medesime essenze presentate per le scrivanie e devono essere coordinate stilisticamente con le scrivanie operative:

- e) Cassettiere su ruote piroettanti con quattro cassetti, di cui il primo cassetto con funzione di porta-cancelleria. I cassetti scorrevoli su guide metalliche, devono avere la struttura interna in metallo. Dim. indicative cm. 45x60x60h; La cassettoiera deve essere completa di serratura a blocco simultaneo di tutti i cassetti con chiave di piatto pieghevole da fornire in duplice copia.

Il modulo di servizio per funzionario dovrà essere realizzato con gli stessi materiali e nelle medesime essenze presentate per le scrivanie e devono essere coordinati stilisticamente con le scrivanie per funzionario:

- f) modulo di servizio per funzionario con tre cassetti, di cui il primo cassetto con funzione di porta-cancelleria, completa di serratura a blocco simultaneo di tutti i cassetti con chiave di piatto pieghevole da fornire in duplice copia, più 1 anta cieca con serratura e completo di un ripiano interno - dim. cm. 90x60x74h.

Gli **armadi libreria** per funzionari e operativi dovranno essere realizzati con gli stessi materiali e nelle medesime essenze presentate per le scrivanie operative e devono essere coordinati stilisticamente con le stesse.

In particolare sono richiesti:

- g) armadio libreria alto due livelli con ante cieche/vetrate. dim. cm. 90x45x200h
- h) armadio libreria basso con ante cieche dim. cm. 150x45x90h

CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

- Tutti gli elementi esterni dei mobili devono essere conformi a quanto prescritto dalla **UNI EN 14073-2/3**; in particolare i bordi, gli spigoli, gli angoli e le sporgenze devono essere lisci ed arrotondati.
- Tutti i mobili contenitori devono essere dotati di piedini di livellamento regolabili per l'adeguamento alle pavimentazioni.
- I mobili alti a due livelli dovranno essere realizzati con ante cieche nella parte inferiore, ed ante vetrate nella parte superiore; le ante cieche e le vetrate devono essere dotate di maniglie e dovranno essere dotate di serratura con chiavi di tipo piatto pieghevole da fornire in duplice copia.
- Le ante in vetro devono essere realizzate con cornice perimetrale spessore minimo cm. 2 e larghezza minimo cm. 3 sulla quale sono montati i vetri temprati o stratificati, le cerniere, le maniglia e la serratura.
- Ciascun mobile (alto e basso) deve essere dotato di ripiani interni (minimo: 1 nelle parti basse cieche e 2 nelle parti vetrate/cieche); il posizionamento dei ripiani deve essere regolabile e potranno essere forniti in pannelli di legno rivestiti con resine melaminiche o in metallo. Gli agganci devono essere stabili e robusti.

TAVOLI RIUNIONE E ALTRI COMPLEMENTI DI ARREDO (punti i, j, k, l)

I **Tavoli** per riunioni serie operativi dovranno essere realizzati con gli stessi materiali, stesso spessore (cm.3) e nelle medesime essenze presentate per le scrivanie e devono essere coordinati stilisticamente con le scrivanie operative.

Struttura portante realizzata con pannelli di spessore adeguato e formato tale da consentire una libera e sicura seduta lungo tutta la lunghezza del tavolo.

I tavoli devono essere dotati di piedini di livellamento regolabili per l'adeguamento alle pavimentazioni.

In particolare sono richiesti:

- i) tavolo riunione rettangolare dim. cm. 220x100X74 struttura portante realizzata con 4 gambe;
- j) tavolo riunione ovale dim cm. 220x110x74. Possono essere composti da un elemento centrale e da due elementi semicircolari;
- k) tavolo quadrato multifunzioni cm. 80x80x74h struttura portante realizzata con 4 gambe;
- l) Appendiabiti a colonna con portaombrelli, cm. 42X165H. Struttura in acciaio cromato o verniciato con polveri epossidiche. Base molto stabile in acciaio verniciato con polveri epossidiche antigraffio. Pomolo portabiti, anello portaombrelli e vaschetta raccogli acqua in tecnopolimero.

CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

I **tavoli** devono essere realizzati secondo le specifiche tecnico - prestazionali di seguito riportate, ed in particolare devono rispettare i requisiti riferite a norme UNI e UNI EN in vigore, nei casi applicabili.

- I bordi e gli angoli delle superfici superiori del piano di lavoro devono essere arrotondati con raggio di curvatura minimo di 2 mm. Stesso colore del piano.
- Per le dimensioni dei piani di lavoro dei tavoli riunione è consentita una tolleranza di ± 5 cm, per quanto concerne l'altezza dei piani da terra questa dovrà essere identica a quella delle scrivanie.
- Gli elementi di sostegno intermedi o accessori sotto il piano di lavoro dovranno essere posti in modo da essere chiaramente visibili e da evitare danni nell' area di movimento delle ginocchia.
- Tutte le parti con le quali si possa venire in contatto nelle condizioni di uso normale, dovranno essere progettate in modo da evitare lesioni personali e/o danni agli indumenti; in particolare, le parti accessibili non dovranno avere superfici grezze, bave o bordi taglienti.

Tutti gli arredi per ufficio sopra indicati devono poter coesistere in un unico ambiente: è richiesto pertanto un rigoroso coordinamento formale di tutti i componenti di arredo proposti in offerta al fine di garantire omogeneità di linea.

CARATTERISTICHE TECNICHE OBBLIGATORIE DEGLI ARREDI

SCRIVANIE - CARATTERISTICHE TECNICHE OBBLIGATORIE

L'altezza della superficie di lavoro deve essere 740 mm.

Le scrivanie devono essere realizzate tenendo conto della sicurezza dell'utente e cioè:

- i componenti o le parti delle scrivanie con i quali l'utente potrebbe venire a contatto durante il normale uso non devono avere bave e/o spigoli vivi, ne devono avere tubi ad estremità aperta;
- i bordi e gli angoli delle superfici superiori del piano di lavoro devono essere arrotondati con raggio di curvatura minimo di 2 mm.;
- i componenti lignei devono soddisfare i requisiti minimi di bassa emissione di formaldeide di cui alla norma UNI EN ISO 12460-3:2021.
- La struttura complessiva deve rispondere agli standard di sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i..
- Tabella con "Requisiti di riflessione e colore del piano di lavoro":

UNI EN 13722	Riflessione speculare superficie	≤ 45 unità
UNI EN 13721	Misura del colore	$15 \leq Y \leq 75$

La struttura deve essere predisposta per il cablaggio sia in senso verticale che in senso orizzontale in modo da consentire l'alloggiamento dei cavi e delle loro eccedenze; il sistema di cablaggio adottato deve consentire l'alloggiamento sottopiano di prese elettriche, telefoniche, trasmissione dati, e deve inoltre garantire l'idonea fuoriuscita dei cavi sul piano di lavoro attraverso lo stesso piano; tutte le canalizzazioni devono essere ispezionabili. Tutti i componenti del sistema di predisposizione al cablaggio devono essere compresi nella fornitura. Sono esclusi dalla fornitura elementi di impianti quali cavi conduttori, cavi telefonici, cavi di rete, ecc.

Deve essere sempre garantita la complanarità dei piani accostati e lo squadra tra i piani contigui, e la continuità del sistema di elettrificazione.

MOBILI CONTENITORI UFFICIO– CARATTERISTICHE TECNICHE OBBLIGATORIE

I mobili contenitori nelle varie tipologie devono appartenere ad un sistema modulare ed essere aggregabili in orizzontale.

Tutti i mobili contenitori devono essere dotati di piedini di livellamento, di facile accesso, regolabili per l'adeguamento alle pavimentazioni.

Le ante devono essere dotate di maniglie; le ante cieche e le vetrate dovranno essere dotate di serratura (Tipo Yale) con chiavi di tipo piatto pieghevole, fornite in duplice copia.

I ripiani dovranno essere regolabili in altezza.

Le cassettiere e il modulo di servizio devono essere complete di serratura (Tipo Yale) anta cieca e a blocco simultaneo di tutti i cassetti, con chiave tipo piatto pieghevole da fornire in duplice copia.

I mobili contenitori devono essere realizzati tenendo conto della sicurezza dell'utente:

- i componenti o le parti dei mobili contenitori con i quali l'utente potrebbe venire a contatto durante il normale uso non devono avere bave e/o spigoli vivi, nè devono avere tubi ad estremità aperta;
- tutte le parti mobili accessibili durante il normale uso devono avere distanze di sicurezza <8 mm o >25 mm in qualsiasi posizione durante il movimento. Ciò si applica a due elementi che si muovono relativamente tra loro, con l'eccezione di porte (comprese le cerniere), ante a ribalta (comprese le cerniere) ed elementi allungabili (comprese le guide), e si applica alle maniglie;
- i sistemi di regolazione, qualora presenti, dovranno essere di facile uso, e posizionati in modo da evitare azionamenti accidentali. Elementi estraibili, quali cassetti, devono essere dotati di fincorsa in apertura, con l'esclusione di quelle parti di cui è prevista l'asportazione dal mobile, per es. ripiani estraibili. I ripiani devono essere protetti contro la rimozione non intenzionale;
- i mobili non si dovranno ribaltare quando sottoposti a prova secondo la UNI 14073-3;
- le ante in vetro dovranno essere realizzate in vetro di sicurezza (temprato o stratificato).

ULTERIORI SPECIFICHE:

I prodotti offerti in ogni tipologia di postazione dovranno appartenere alla stessa linea di prodotto e dovranno essere caratterizzati da un design coordinato e da finiture analoghe, con utilizzazione della stessa essenza lignea per la realizzazione di tutti i mobili.

Gli arredi dovranno essere offerti in almeno 4 essenze legno.

Gli arredi dovranno essere rispondenti ai principi e ai requisiti ergonomici; la lavorazione e la finizione dovranno essere particolarmente curate ed eseguite a perfetta regola d'arte.

Sono richiesti, in particolare, vernici e coloranti atossici, materiali ignifughi, spigoli e bordi arrotondati;

Le misure riportate nel presente Disciplinare tecnico sono da ritenersi indicative, pur rispondendo a produzioni standard.

Potrà essere accettata una variazione nelle dimensioni richieste pari al 5%, in più o in meno, compatibilmente con gli spazi a disposizione e fino al 5% se detta differenza rientra in misure di serie.

In particolare si riportano di seguito alcune caratteristiche generali dei componenti della fornitura:

Gli ARREDI offerti devono possedere la certificazione e omologazione in Classe 2 di reazione al fuoco;

- I **pannelli a base di legno** devono essere prodotti a partire da fibre riciclate e/o provenienti da una gestione forestale responsabile. I sistemi di certificazione della catena di custodia per il legno, quali ad esempio il sistema FSC (Forest Stewardship Council) e PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) o qualsiasi altro sistema equivalente, saranno accettati come mezzo di prova per attestare la rispondenza a tale requisito.
- **L'origine del legno** (fibre riciclate o da gestione forestale responsabile) può anche essere dimostrata attraverso un sistema di tracciabilità verificato da una parte terza.
- I **Componenti costituiti da pannelli a base di legno** devono essere a **bassa emissione di formaldeide con un valore < a 3,5 mg HCHO/(m²*h) come da norma UNI EN ISO 12460-3:2021.**
- I **Componenti in ferro** - tutti gli elementi dovranno essere privi di spigoli o imperfezioni che possono provocare abrasione o danneggiamenti del vestiario; le saldature, ove esistenti, dovranno essere particolarmente robuste, solide e curate; vernici e smalti atossici, stabili alla luce e durevoli nel tempo.
- **Tutte le scrivanie sono da intendersi per utilizzo con videoterminale ed essere pertanto conformi al disposto del D.Lgs. 81/08 (allegato XXXIV); tale conformità deve essere verificata mediante la conformità. Le scrivanie devono essere conformi alla norma UNI EN 527-1;**

SEDUTE (punti m, n, o, p).

- m) Poltrona girevole per funzionario - schienale alto e poggiatesta con braccioli
- n) Poltroncina ospiti per funzionario fissa a slitta senza braccioli
- o) Poltroncina operativa girevole con braccioli fissi - schienale alto
- p) Seduta fissa per ospite operativa senza braccioli

CARATTERISTICHE GENERALI DELLE SEDUTE

La presente classe merceologica comprende la fornitura di sedute destinate ad uffici per funzionari ed operative.

Tutte le parti della sedia con cui l'utilizzatore viene in contatto durante l'uso previsto, dovranno avere: angoli accessibili arrotondati, bordi senza bave e arrotondati o smussati, estremità dei componenti cavi chiusi o tappati.

Tutte le parti che sono lubrificate per facilitare il movimento dovranno essere progettate in modo tale da proteggere dalle macchie l'utilizzatore durante l'uso normale.

I sistemi di regolazione devono essere di facile uso, posti in modo da evitare azionamenti accidentali.

Per la parti verniciate sono richieste vernici e coloranti atossici.

Tutti gli elementi metallici dovranno essere privi di imperfezioni che possano provocare abrasione o danneggiamenti alla persona e al vestiario

Ogni sedia dovrà essere accompagnata da una nota informativa per l'uso redatta in italiano (informazione sull'uso previsto – istruzioni operative sui meccanismi di regolazione se presenti – sulla manutenzione della sedia – sui prodotti da utilizzare per la pulizia)

Le misure e le dimensioni riportate sono da ritenersi indicative (tolleranza dimensioni +/- 5%) pur rispondendo a produzioni conformi alle normative UNI EN.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Tutte le sedute devono rispondere ai requisiti di ergonomia e prestazionali simili, differenziati per livelli di finitura, altezza degli schienali e movimenti meccanici previsti, complete di ogni accessorio per dare il prodotto finito particolarmente curato in ogni sua parte a perfetta regola d'arte

Imbottitura sedile e schienale:

- in poliuretano espanso flessibile e indeformabile sagomato a freddo, **ignifugo in classe 1 IM di reazione al fuoco** (conformità alla **UNI EN 9175**);

Rivestimenti:

- in tessuto poliestere 100% (tipo TREVIRA CS) **ignifugo in classe 1 di reazione al fuoco, peso 360 gr/mq. ca.**;
- **in similpelle ignifugo in classe 1 di reazione al fuoco, traspirante**, lavabile, ecologica (composizione: resina ignifuga - poliuretano - cotone), **peso 500 gr/mq. ca.**

Caratteristiche delle finiture in tessuto minime richieste:

- conformità alla UNI EN ISO 105 B02 – prove di solidità del colore alla luce artificiale – requisito minimo richiesto: indice 5 scala dei blu;
- conformità alla UNI EN ISO 105 x12 – prove di solidità del colore allo sfregamento a secco – requisito minimo richiesto: indice 4 scala dei grigi

Per i componenti in legno :

I pannelli a base di legno devono essere prodotti a partire da fibre riciclate e/o provenienti da una gestione forestale responsabile.

I sistemi di certificazione della catena di custodia per il legno, quali ad esempio il sistema FSC (Forest Stewardship Council) e PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) o qualsiasi altro sistema equivalente, saranno accettati come mezzo di prova per attestare la rispondenza a tale requisito.

L'origine del legno (fibre riciclate o da gestione forestale responsabile) può anche essere dimostrata attraverso un sistema di tracciabilità verificato da una parte terza.

Per i componenti costituiti da pannelli a base di legno devono essere a bassa emissione di formaldeide con un valore $\leq 3,5 \text{ mg HCHO/m}^2 \cdot \text{h}$ (UNI EN 12460-3-2021)

I componenti metallici devono essere conformi alla normativa UNI EN 9227 con i seguenti requisiti minimi:
nessuna alterazione dopo 16h (resistenza alla corrosione per rivestimenti galvanici)
nessuna alterazione dopo 24h (resistenza alla corrosione elementi verniciati)

I meccanismi di elevazione ed inclinazione previsti devono garantire una regolazione soggettiva della seduta in modo che questa sia adattabile alle diverse esigenze operative, stature e posture degli utenti.

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE OBBLIGATORIE

Tutte le sedute offerte devono possedere le certificazioni e omologazioni richieste e meglio specificate nelle descrizioni degli articoli di seguito elencati.

- m) POLTRONA GIREVOLE DA FUNZIONARIO - SCHIENALE ALTO E POGGIATESTA CON BRACCIOLI
(seduta da lavoro)

Deve rispettare i seguenti requisiti di conformità, nonché possedere la relativa certificazione:

- conformi al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i
- conformi alla UNI EN - 1335-1/2020– almeno di tipo B con supporto lombare (dimensioni - determinazione delle dimensioni)
- conformi alla UNI EN – 1335-2/2018– requisiti generali di sicurezza, stabilità, resistenza e durabilità delle sedie da lavoro
- omologate in classe 1 IM di reazione al fuoco (UNI EN 9175)

Caratteristiche:

- **Dimensioni:** altezza sedile indicative: altezza regolabile da mm. 410 a mm. 520
altezza totale della seduta tutta alzata: minimo mm. 1160
- **Sedile girevole** ed elevabile in altezza con pistone a gas,
- **Schienale regolabile: inclinabile** ed elevabile in altezza con meccanismo up e down.
- **Struttura interna:** sedile e schienale in multistrato di legno o in materiale plastico
- **Sedile e schienale imbottiti in poliuretano espanso flessibile e indeformabile ignifugo**, adeguatamente sagomato per garantire una postura ergonomica, (imbottitura sedile spessore 50 mm. ca.; imbottitura schienale spessore indicativo 40 mm. ca.).
- **Schienale protetto esternamente con guscio in materiale plastico rinforzato antiurto**
- **Meccanismo di inclinazione** (schienale-sedile) del tipo sincron, con comando leva e variatore di forza. Tutti i meccanismi di regolazione devono avere la possibilità di blocco in tutte le posizioni con dispositivo per impedire il ritorno violento dello schienale.
- **Braccioli fissi chiusi di forma antimpigliamento** in materiale plastico ad iniezione nero
- **Piastra di supporto** della scocca in acciaio sagomato.
- **Basamento** a 5 razze in poliammide nera, ruote piroettanti con battistrada morbido.
- **Rivestimento in similpelle traspirante ignifugo colore Bordeaux**

- n) POLTRONCINA PER OSPITI PER FUNZIONARIO FISSA A SLITTA SENZA BRACCIOLI

Design e finiture analoghe alle poltrone da funzionario

Deve rispettare i seguenti requisiti di conformità, nonché possedere la relativa certificazione:

- conformi alla UNI EN 16139
- omologate in classe 1 IM di reazione al fuoco (UNI EN 9175)

Caratteristiche:

- **Dimensioni:** altezza sedile indicative da terra: tra 410 e 500 mm.
altezza schienale indicative da sedile: mm 450 ca.
- **Sedile e schienale fisso.**
- **Struttura interna:** sedile e schienale in multistrato di legno o in materiale plastico,
- **Schienale protetto** esternamente con guscio in materiale plastico **rinforzato antiurto**
- **Sedile e schienale imbottiti in poliuretano espanso flessibile e indeformabile ignifugo**, adeguatamente sagomato per garantire una postura ergonomica, (imbottitura sedile spessore indicativo 50 mm.; imbottitura schienale spessore indicativo 40 mm.).
- **Struttura fissa a cantilever in tubo cromato** o colorato, tubo diam. mm. 25 ca. spessore 20/10 ca..
- **Rivestimento in similpelle traspirante ignifugo colore Bordeaux.**

- o) POLTRONCINA OPERATIVA GIREVOLE CON SCHIENALE ALTO E BRACCIOLI FISSI
in polipropilene rinforzato nero (seduta da lavoro)

Deve rispettare i seguenti requisiti di conformità, nonché possedere la relativa certificazione:

- conformi al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i
- conformi alla UNI EN - 1335-1/2020– almeno di **tipologia B** con supporto lombare (dimensioni - determinazione delle dimensioni)
- conformi alla UNI EN – 1335-2/2018– requisiti generali di sicurezza, stabilità, resistenza e durabilità delle sedie da lavoro
- omologate in classe **1 IM** di reazione al fuoco (UNI EN 9175)

Caratteristiche sedute:

Dimensioni: altezza sedile indicative regolabile da cm. 410 a cm. 520

altezza totale della seduta tutta alzata: **minimo** mm. 1130

- **Sedile girevole** ed elevabile in altezza per mezzo della colonna con pistone a gas,
- **Schienale regolabile:** inclinabile ed elevabile in altezza con meccanismo up e down.
- **Struttura interna: sedile e schienale in multistrato di legno o in materiale plastico.**
- **Sedile e schienale imbottiti** in poliuretano espanso flessibile e indeformabile ignifugo, adeguatamente sagomato per garantire una postura ergonomica, (imbottitura sedile spessore 50 mm. ca.; imbottitura schienale spessore 35 mm. ca.).
- **Meccanismo di inclinazione** meccanismo di oscillazione contatto permanente del “tipo sincron” con variatore di forza per consentire la regolazione del meccanismo in funzione del peso corporeo, completo di bloccaggio manuale in più posizioni e di dispositivo antishock per impedire il ritorno violento dello schienale;
- **Braccioli fissi chiusi di forma antimpigliamento in materiale plastico supporto fissato al sedile nero.**
- **Piastra di supporto** della scocca in acciaio sagomato.
- **Basamento a 5 razze in poliammide** nero e ruote piroettanti con battistrada morbido.
- **La poltroncina deve essere rivestita in tessuto ignifugo, con schienale e sedile protetto nella parte esterna con gusci in materiale plastico rinforzato antiurto.**
- **Colore Rosso.**

- p) SEDUTA FISSA PER OSPITI OPERATIVA SENZA BRACCIOLI

Design e finiture analoghe alle poltroncine operative.

Deve rispettare i seguenti requisiti di conformità, nonché possedere la relativa certificazione:

- conformi alla UNI EN 16139 –
- omologate in classe **1 IM** di reazione al fuoco (UNI EN 9175)

Caratteristiche:

- **Seduta impilabile su quattro gambe;** sedile, spalliera e gambe fisse.
- **Scocca del sedile e dello schienale** realizzata in materiale ligneo o in materiale plastico
- **Sedile e schienale imbottiti** in poliuretano flessibile ignifugo, adeguatamente sagomato per garantire una postura ergonomica, (imbottitura sedile e schienale spessore 30 mm. ca.).
- **Struttura portante completamente metallica,** costituita dalle quattro gambe a sezione tubolare (verniciata con polveri epossidiche) con dimensione diam. mm. 22 ca. spessore 1,5 mm. ca. o a sezione ovale diam. 30x15 ca. spessore 1,5 mm. ca.
- **Le gambe** devono avere nella parte terminale piedini in materiale plastico antiscivolo.
- **La sedia deve essere rivestita in tessuto ignifugo con sedile e schienale protetti nella parte esterna con gusci in materiale plastico rinforzato antiurto.**
- **Colore Rosso.**

ULTERIORI SPECIFICHE E CARATTERISTICHE AMBIENTALI MINIME RICHIESTE – CAM

La ditta aggiudicataria dovrà presentare tutta la documentazione inerente i CAM di cui al DM approvato l'11 gennaio 2017, descritta al punto n. 3.2 "SPECIFICHE TECNICHE" del medesimo decreto, alla voce "Verifica", per ogni tipologia di seduta richiesta nel presente disciplinare (rapporti di prova, documentazione tecnica, certificazioni di prodotto.....)

La garanzia dei prodotti deve avere una durata di almeno 5 anni dall'acquisto; ed il produttore deve garantire la disponibilità delle parti di ricambio per almeno 5 anni, come previsto al punto 3.3.1 dei CAM succitati.

I prodotti offerti dovranno essere costruiti in conformità a tutte le norme e disposizioni di legge vigenti in materia di arredamento, sicurezza, prevenzione infortuni nell'ambiente di lavoro; dotati di certificazione di omologazione, delle prove fisiche e prestazionali sui materiali componenti e/o sui prodotti finiti, con riferimento alla bassa emissione di formaldeide.

La fornitura dovrà essere consegnata e posizionata in unica sede.

La ditta aggiudicataria dovrà presentare tutta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

**ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA TRATTATIVA DIRETTA MEPA E CONNESSA
DICHIARAZIONE**

**OGGETTO: Fornitura e posa di arredi per allestimento uffici Servizi Sociali
(Servizio minori e famiglie) della Città di Torino siti in corso Regina Margherita 137.**

Il sottoscritto

nato il..... a

in qualità di.....

dell'impresa.....

con sede in..... Numero cell.

Matricola INPSSede zonale di competenza.....

Codice ditta INAIL.....PAT INAIL.....

(In caso di più posizioni INPS e INAIL occorrerà indicare quella in cui ha sede l'attività principale dell'impresa)

Sede zonale di competenza Agenzia delle Entrate

CCNL applicato al personale dipendente

Numero dipendenti in forza

Indicazione della sede principale, indirizzo e n. telefonico, per le funzioni di collocamento,
per verificare l'ottemperanza alla disciplina del lavoro dei disabili:

.....
.....

.....

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA TRATTATIVA DIRETTA INDICATA IN OGGETTO

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:

- a) Di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di _____ N. REA _____
-denominazione: _____
-ragione sociale: _____
-sede e oggetto attività: _____
-partita Iva o codice fiscale: _____
-nominativi amministratori e legali rappresentanti: _____
- b) di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (possesso dei requisiti di ordine generale);
- c) di conoscere ed accettare le condizioni tutte previste nelle Condizioni particolari di fornitura e nei relativi allegati;
- d) l'impegno a rispettare per tutti i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di soci, gli standard di trattamento salariale e normativo previsti dal contratto collettivo nazionale e dagli accordi territoriali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto;
- e) di aver determinato il prezzo offerto tenendo conto anche degli oneri previsti per l'adozione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro in attuazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, nonché del costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, del settore merceologico oggetto delle prestazioni dell'appalto;
- f) l'impegno ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs. 81/2008;
- g) di impegnarsi al rispetto di quanto disposto dall'art. 30 comma 4 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

- h) di impegnarsi al rispetto del Patto di integrità delle imprese approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 31/03/2016 n. mecc. 2015-07125/005 e del Codice di Comportamento della Città approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 31/12/2013 n. mecc. 201307699/004 (www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/bm~doc/cod_comportamento_torino.pdf) ;
- i) che i prodotti offerti sono conformi alla normativa vigente e dotati di certificazione di omologazione, delle prove fisiche e prestazionali sui materiali componenti e sui prodotti finiti, con riferimento alla bassa emissione di formaldeide;
- j) l'appartenenza alla classe 1IM per ciò che concerne la reazione al fuoco dei rivestimenti tessili ed alla classe 2 per ciò che concerne la reazione al fuoco di pannelli derivati dal legno;
- k) di impegnarsi, ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. 50/2016, relativamente alla fornitura, al rispetto dei criteri ambientali minimi, nel rispetto delle specifiche tecniche di base di cui all'art. 3.2 dei CAM per "[Fornitura e servizio di noleggio di arredi per interni](#) (approvato con [DM 11 gennaio 2017](#), in G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017)" come modificato dal decreto correttivo DM del 3 luglio 2019;
- l) che la garanzia dei prodotti offerti ha una durata di almeno 5 anni dall'acquisto e che è garantita la disponibilità delle parti di ricambio per almeno 5 anni, come previsto al punto 3.3.1 dei CAM.
- m) che i prodotti offerti corrispondono ai requisiti richiesti dalle prescrizioni indicate nel Disciplinare Tecnico che fa parte integrante del capitolato speciale d'appalto (all. 1).

**IL PRESENTE DOCUMENTO DEVE ESSERE TRASMESSO FIRMATO
DIGITALMENTE**

INFORMATIVA PRIVACY

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo UE/2016/679

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 in materia di trattamento dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del trattamento dei dati

Titolare del Trattamento dei dati è la Città di Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1, 10122 Torino.

Per il caso in essere il Titolare ha designato a trattare i dati la Dirigente dell'Area Appalti ed Economato, raggiungibile in Piazza Palazzo di Città N. 1, Torino e all'indirizzo di posta elettronica appaltieconomato-privacy@comune.torino.it

Il Comune di Torino ha nominato Responsabile per la Protezione dei dati il Dott. Franco Carcillo raggiungibile in Via Meucci n. 4, Torino e all'indirizzo di posta elettronica rpd-privacy@comune.torino.it

Finalità del Trattamento dei dati e Base giuridica

Ai sensi dell'art. 6, e 10 del Regolamento UE/2016/679, tutti i dati personali comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del trattamento sulla base dei seguenti presupposti di liceità:

- a) necessità del trattamento ai fini dell'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte, ovvero ai fini dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6 par. 1 lett. b del Regolamento UE/2016/679);
- b) necessità del trattamento per adempiere obblighi legali a cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c del Regolamento UE/2016/679);
- c) necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; in particolare per la gestione della procedura finalizzata alla selezione del contraente (art. 6 par. 1 lett. e Regolamento UE/2016/679).

La base giuridica di riferimento per il trattamento dei dati è il D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nonché il Regolamento della Città di Torino per la disciplina dei contratti n. 386.

Inoltre, il trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati sono trattati secondo quanto stabilito dall'art. 2-*octies* D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Destinatari e Categorie di dati

Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza / indirizzo, codice fiscale, *e-mail*, telefono, numero documento di identificazione, stato di convivenza, titoli di studio e professionali, esperienze professionali.

Non sono oggetto di trattamento le particolari categorie di dati personali di cui all'art. 9 par. 1 del Regolamento UE/2016/679. I dati relativi a condanne penali e reati sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione *ex art.* 80 D.Lgs. n. 50/2016, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti (D.Lgs. n. 50/2016) e al D.P.R. n. 445/2000.

Sono inoltre oggetto di trattamento i dati relativi alla situazione fiscale, economica,

finanziaria, patrimoniale e contributiva.

I dati trattati afferiscono a tutti i soggetti che devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché dal D.Lgs. 159/2011 e s.m.i ovvero dei requisiti generali previsti per contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Il trattamento dei dati personali di cui sopra, con riferimento all'aggiudicatario, è finalizzato anche all'esecuzione del contratto con i connessi adempimenti; a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si indicano alcune tipologie di trattamento:

- i dati relativi ai movimenti finanziari sono oggetto di trattamento ai fini della tracciabilità degli stessi ai sensi della L. 136/2010;

- i dati relativi al personale dell'aggiudicatario, per il quale la stazione appaltante accerta il ritardo nel pagamento delle retribuzioni, sono oggetto di trattamento esclusivamente ai fini del pagamento delle retribuzioni medesime ai sensi dell'art. 30 comma 6 del D.lgs. 50/2016;

- i dati relativi al Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, al medico competente e altro personale dell'aggiudicatario, forniti dall'aggiudicatario in sede di sottoscrizione della Dichiarazione di ottemperanza e di compilazione del DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza) ed eventuali integrazioni, sono oggetto di trattamento esclusivamente ai fini della verifica del rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

Trasferimento dei dati

I dati sono trattati prevalentemente all'interno dell'Unione Europea. Nel caso emerga la necessità di trasferire i dati all'esterno dell'Unione Europea, si provvederà ad integrare la presente Informativa dando conto di quanto previsto all'art. 13 lett. f) del Regolamento UE/2016/679.

I dati saranno comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi, agli istituti bancari e uffici postali, nonché negli altri casi previsti dalla normativa, ivi compresa la pubblicazione nelle pagine dell'Ente (Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio *on-line* e simili) o in banche dati nazionali. I dati saranno altresì trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi (secondo quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), nonché all'Autorità giudiziaria, all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) e ad altri Organismi di controllo.

Periodo di conservazione dei dati

In riferimento ai dati contenuti in documenti amministrativi per i quali non è prevista una specifica disposizione di legge o Regolamento in materia di conservazione, i dati personali saranno trattati per la durata della procedura di gara e del contratto nel rispetto dei termini prescrizionali per l'esercizio dei diritti nell'ambito del procedimento giurisdizionale amministrativo, civile e penale.

A tali fini i dati saranno conservati dieci anni decorrenti dalla data di scadenza del contratto.

Saranno conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici ai sensi dell'art. 5 paragrafo 1, lettera e) Regolamento 2016/679.

Decorsi i termini e le esigenze sopra indicate, troverà applicazione l'art. 21, comma 1, lettera d) del D.lgs. 42/2004 in materia di scarto dei documenti dagli archivi pubblici.

I dati contenuti nella determinazione di efficacia dell'aggiudicazione e nei suoi allegati (verbali di gara, offerta economica e istanza di partecipazione alla gara dell'aggiudicatario), e nell'eventuale determinazione dirigenziale di consegna anticipata, vengono conservati a tempo indeterminato.

Diritti dell'interessato

Gli interessati possono avvalersi, ove applicabili, dei diritti di accesso (art. 15), di rettifica (art. 16), di cancellazione (art. 17), di limitazione (art. 18), di notifica (art. 19), di portabilità (art. 20), di opposizione (art. 21), disciplinati dal Regolamento UE/2016/679.

Diritto di reclamo

Il diritto è esercitabile presso il Titolare o il suo designato, ovvero presso il Responsabile per la Protezione dei Dati, come sopra individuati.

In ultima istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso comunque il reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali nel caso si ritenga che il trattamento avvenga in violazione del Regolamento citato.

Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura nonché, eventualmente, ai fini della stipula, gestione ed esecuzione del contratto.

Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura, la stipula, gestione ed esecuzione del contratto, l'adempimento degli obblighi normativi gravanti sulla Città di Torino.

Processo automatizzato

La Città non utilizza modalità di trattamento basate su processi decisionali automatizzati (art. 22 del Regolamento UE/2016/679).

Finalità diverse

I dati conferiti non sono trattati per finalità diverse da quelle istituzionali sopra indicate.

ALLEGATO N. ... - OFFERTA ECONOMICA DI DETTAGLIO					
OFFERTA ECONOMICA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. _____ DEL _____					
CIG: _____					
Ditta _____ con sede in _____					
LOTTO UNICO INDIVISIBILE - IMPORTO MASSIMO PRESUNTO EURO 24.900,00					
NUMERO ART.	DESCRIZIONE ARTICOLI	Marca modello codice articolo offerto	Q.TA	PREZZO UNITARIO	TOTALE
a)	scrivanie per funzionario con fianchi pannello portanti con piano rettangolare dim. cm. 120x90x74h		2		- €
b)	scrivanie operative con fianchi pannello portanti con piano rettangolare dim. cm. 160x90x74h		23		- €
c)	scrivania operativa struttura metallica con piano rettangolare dim. cm. 120x90x74h		1		- €
d)	allunghe laterali piani di lavoro complanare operativo dim. cm. 80x60x74h		3		- €
e)	cassettiere su ruote piroettanti con quattro cassette dim. cm. 45x55x60h		24		- €
f)	modulo di servizio per funzionario con tre cassette e ante cieca dim. cm. 90x60x74h		1		- €
g)	armadi libreria alti due livelli con ante cieche/verrate dim. cm. 90x45x200h		27		- €
h)	armadi libreria bassi con ante cieche dim. cm. 150x45x90h		5		- €
i)	tavolo riunione rettangolare dim. cm. 220x100x74		1		- €
j)	tavolo riunione ovale dim. cm. 220x110x74h		1		- €
k)	tavolo quadrato multifunzione dim. cm. 80x80x74h		1		- €
l)	appendiabiti a colonna a 8 posti con portaombrelli dim. cm. 42x165H		13		- €
m)	poltrone girevoli per funzionario con schienale alto e poggiatesta, con braccioli		2		- €
n)	poltroncine fisse per ospiti per funzionario, a slitta senza braccioli		8		- €
o)	poltroncine girevoli operative con schienale alto e braccioli fissi		24		- €
p)	sedute fisse per ospiti operative senza braccioli		37		- €
TOTALE					- €
COMPILARE SOLO LE PARTI EVIDENZIATE IN GIALLO					
IL PRESENTE DOCUMENTO DEVE ESSERE FIRMATO DIGITALMENTE, NON TRASFORMARE IN PDF.					
Il totale indicato nelle offerte economiche a sistema dovrà coincidere con quello riportato nel presente modello ("Totale complessivo offerto" evidenziato nell'offerta economica di dettaglio - CASSELLA F31)					



CITTA' DI TORINO

CIG: Z76335B800

AFFIDAMENTO MEDIANTE MEPA

TRATTATIVA DIRETTA N. 1876264

ALLEGATI

ALLEGATO 1- DISCIPLINARE TECNICO

ALLEGATO 2 - MODELLO DI ISTANZA

ALLEGATO 3 - DICHIARAZIONE DI OTTEMPERANZA

ALLEGATO 4 - PATTO DI INTEGRITA'

ALLEGATO 5 - DGUE

ALLEGATI 6 e 6 bis- *DM 11 gennaio 2017, in G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017)*" e DM del 3 luglio 2019.

ALLEGATO 7 - ATTESTAZIONE REGOLARE ESECUZIONE

ALLEGATO 8 - INFORMATIVA PRIVACY

ALLEGATO 9 – OFFERTA ECONOMICA DI DETTAGLIO

OGGETTO: Fornitura e posa di arredi per allestimento uffici Servizi Sociali (Servizio minori e famiglie) di corso Regina Margherita 137.

La Città di Torino intende procedere all'acquisto e relativa posa della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020, così come modificato dalla L. 120/2020, utilizzando la piattaforma MEPA.

Le Condizioni del Contratto per la fornitura di beni che verrà concluso in caso di accettazione dell'offerta del fornitore sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Contratto relative al Bando **Beni - Iniziativa: Arredi e Complementi - Prodotto: Arredi per Ufficio** del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 comma 6 e 58 del D.Lgs. n. 50/2016, e dell'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. si individua il R.U.P. della presente procedura di affidamento della fornitura in oggetto nella dott.ssa Concettina Galante. Il R.U.P. individuato assolve anche alla funzione di punto ordinante M.E.P.A..

SEZIONE I MODALITA' DI GARA

ART. 1

OGGETTO DELLA FORNITURA

L'appalto ha per oggetto la fornitura e posa in opera di arredi per l'allestimento degli uffici di cui all'oggetto.

La fornitura è prevista in unico lotto indivisibile stante l'omogeneità della prestazione richiesta.

La trattativa diretta oggetto del presente capitolato è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs. 50/2016, e relativi atti attuativi.

Per quanto non espressamente previsto in detta normativa, ai sensi dell'art. 30, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 ("nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"); alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.

La prestazione principale è costituita dalla fornitura e posa in opera degli arredi; le ulteriori prestazioni richieste sono accessorie a quella principale.

I beni oggetto del presente appalto e le loro caratteristiche sono descritte nell'allegato tecnico, cui si fa rinvio (**All. 1**).

ART. 2

DURATA E VALORE DEL CONTRATTO

Gli obblighi contrattuali decorreranno dalla data di esecutività della determinazione di consegna anticipata ex art. 32 comma 13 D.Lgs. 50/2016.

La fornitura di cui al precedente articolo, oggetto dell'appalto avrà durata fino al 31/12/2021 e decorrerà dalla medesima data di esecutività della determinazione di consegna anticipata ex art. 32 comma 13 D.Lgs. 50/2016.

L'importo massimo per la fornitura, ammonta ad Euro 24.900,00 oltre ad Euro 5.478,00 per IVA al 22%, per un totale iva compresa pari ad euro 30.378,00.

Nel prezzo della fornitura si considerano interamente compensate tutte le prestazioni, le spese ed ogni altro onere espresso e non dal presente capitolato, inerente comunque l'esecuzione della fornitura medesima.

L'Amministrazione si riserva l'applicazione degli istituti di cui all'art. 106 D.Lgs. 50/2016 con particolare riferimento a quanto previsto ai commi 11 e 12.

L'efficacia del contratto è subordinata alla effettiva disponibilità delle risorse finanziarie.

ART. 3

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ

3.1 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:

L'operatore deve presentare offerta nel Mercato Elettronico secondo le modalità ivi previste.

Il concorrente invia sulla piattaforma MEPA la seguente documentazione:

A) BUSTA AMMINISTRATIVA CONTENENTE a pena di esclusione:

- **Istanza di gara con autocertificazione** contenente le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, e successivamente verificabili secondo il fac-simile allegato (**allegato 2**).
- **Dichiarazione di ottemperanza** ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/08 e s.m.i., come da fac - simile allegato (**Allegato 3**);
- **Patto di integrità** sottoscritto dal legale rappresentante della ditta (**allegato 4**).
- **D.G.U.E** debitamente compilato, solamente per le parti richieste nel presente capitolato, e precisamente parte II – III e punto α della parte IV, utilizzando il modulo allegato (**allegato**

n. 5) che dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante. Gli operatori economici possono riutilizzare le informazioni fornite in un DGUE già utilizzato in una procedura d'appalto precedente purchè le informazioni siano ancora valide e pertinenti. In tale caso dovranno indicarne i relativi estremi.

La ditta dovrà inoltre inviare in via telematica sulla piattaforma MEPA al fine di dimostrare la qualità dei prodotti offerti la seguente documentazione:

- **schede descrittive:** un unico file contenente tutte le tipologie dei beni offerti, con rilievo fotografico o depliant corredato da una descrizione tecnica dei materiali impiegati, in conformità al Disciplinare tecnico (**vedi all. 1**);

La ditta dovrà altresì **dichiarare nell'istanza** (come da modello **allegato 2**) quanto segue:

- che i prodotti offerti sono conformi alla normativa vigente e dotati di certificazione di omologazione, delle prove fisiche e prestazionali sui materiali componenti e sui prodotti finiti, con riferimento alla bassa emissione di formaldeide;
- l'appartenenza alla **classe 1IM** per ciò che concerne la reazione al fuoco dei rivestimenti tessili ed alla **classe 2** per ciò che concerne la reazione al fuoco di pannelli derivati dal legno;
- che gli arredi per ufficio sono ambientalmente sostenibili, nel rispetto delle specifiche tecniche di base di cui all'art. 3.2 dei CAM per "*Fornitura e servizio di noleggio di arredi per interni (approvato con DM 11 gennaio 2017, in G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017)*" come modificato dal decreto correttivo DM del 3 luglio 2019 (**allegato 6 – allegato 6 bis pagg. 2 e 3**);
- che la garanzia dei prodotti offerti ha una durata di almeno 5 anni dall'acquisto e che è garantita la disponibilità delle parti di ricambio per almeno 5 anni, come previsto al punto 3.3.1 dei CAM;
- che i prodotti offerti corrispondono ai requisiti minimi richiesti dalle prescrizioni indicate nel Disciplinare Tecnico (**All. 1**).

B) BUSTA ECONOMICA CONTENENTE a pena di esclusione:

- **Offerta economica (data dal sistema MEPA);**
- **Offerta economica di dettaglio** con l'indicazione dei pezzi unitari offerti per ciascun articolo richiesto, secondo il modello allegato (Allegato 9),

L'offerta nel suo complesso non potrà superare il valore di Euro 24.900,00= oltre IVA al 22%.

In caso di difformità tra l'offerta economica di sistema e l'offerta economica di dettaglio, prevale quella data dal sistema MEPA.

Verrà richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato.

Tutti i documenti dovranno essere firmati digitalmente.

3.2 PROCEDURA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le **carenze** di qualsiasi elemento formale della domanda (mancanza di elementi, incompletezza, irregolarità essenziale degli elementi) possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9, art. 83, D.Lgs. 50/2016.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi di cui sopra e del documento di gara unico europeo di cui all'art. 85 del D.Lgs 50/2016, con esclusione di quelli afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

ART. 4

ONERI PER LA SICUREZZA

Sono a totale carico degli operatori economici partecipanti gli oneri per la sicurezza sostenuti per l'adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti l'attività svolta.

Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione della fornitura oggetto del presente appalto e non soggetti a ribasso, di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., sono stati valutati pari a zero.

ART. 5

AGGIUDICAZIONE

L'acquisto della fornitura di cui al precedente art. 1 avviene mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 comma 6 e 58 del D. Lgs. 50/2016.

Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D. Lgs. 50/2016, qualora l'offerta risulti non conveniente o inidonea in relazione all'oggetto del contratto.

Le offerte duplici o comunque condizionate non sono ritenute valide e non saranno prese in considerazione.

L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è comunque subordinata alla verifica dei requisiti di ordine generale.

L'aggiudicatario, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, dovrà produrre i documenti utili al perfezionamento contrattuale.

L'aggiudicazione comunque avverrà sotto la condizione che la ditta aggiudicataria non sia incorsa in cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 80 del Codice Unico Appalti.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 29 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Torino n. 386 si procederà nei confronti della ditta aggiudicataria alla stipulazione del relativo contratto, con firma digitale, sulla piattaforma telematica Consip.

ART. 6

SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare nei limiti del 50 % dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dal decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 così come modificato dalla Legge di conversione n. 108 del 29/07/2021, in deroga all'art.105, commi 2 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 ottobre 2021; in mancanza di indicazione dell'intento il subappalto non sarà autorizzato.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
- in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

SEZIONE II – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

ART. 7

OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO, MODALITA' E TEMPI DI ESECUZIONE

7.1 PRESENTAZIONE DOCUMENTI

La ditta aggiudicataria è tenuta a presentare, entro 10 giorni consecutivi dalla data di comunicazione che avverrà tramite piattaforma MEPA :

- **la documentazione probatoria**, a conferma di quanto dichiarato nell'istanza. In particolare dovrà essere presentata tutta la documentazione inerente i CAM di cui al DM approvato l'11 gennaio 2017 e al decreto correttivo DM del 3 luglio 2019, descritta al punto n. 3.2 **"SPECIFICHE TECNICHE"** del medesimo decreto, alla voce **"Verifica"**, per ogni tipologia di arredo richiesta nel disciplinare tecnico **(All. 1)** (rapporti di prova, documentazione tecnica, certificazioni di prodotto, omologazioni...)
- **un campione** della fornitura che **eventualmente** l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, ritenesse opportuno visionare. Detti campioni devono essere disimballati, montati e perfettamente funzionanti;
- **la cartella colori degli arredi.**

L'eventuale campionatura dovrà essere ritirata a fornitura ultimata, previa comunicazione scritta da parte del Servizio. Qualora la Ditta non ottemperi a tale incombenza entro il termine prefissato in detta comunicazione, il materiale sarà considerato ceduto gratuitamente alla Civica amministrazione che ne potrà liberamente disporre senza che occorran ulteriori avvisi o messe in mora.

Pertanto, l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva sarà subordinata all'esito positivo di dette verifiche e nel caso di difformità da quanto richiesto nel disciplinare tecnico o dichiarato nell'istanza si procederà alla revoca dell'aggiudicazione, previo incameramento della cauzione provvisoria a titolo di risarcimento danni.

7.2 TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

L'Aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

7.3 COMUNICAZIONE NOMINATIVO REFERENTE

La Ditta aggiudicataria deve designare una persona con funzioni di **"Referente"**, il cui nominativo dovrà essere notificato alla Stazione Appaltante. Il Referente avrà il compito di decidere

e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni. Pertanto, tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto Referente, che dovrà essere munito di delega espressa da parte della Ditta aggiudicataria, dovranno intendersi fatte direttamente all'aggiudicataria stessa. Detto Referente deve essere facilmente rintracciabile anche mediante telefono cellulare fornito dalla Ditta aggiudicataria. Quest'ultima è tenuta a fornire prova del regolare adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente articolo.

7.4 MODALITÀ E TEMPI DI ESECUZIONE

L'esecuzione della fornitura e posa in opera dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato, di tutte le norme di legge e/o regolamenti vigenti applicabili, e dovrà essere effettuata con la massima diligenza.

Consegna e montaggio:

tutti gli articoli dovranno essere consegnati, debitamente montati e perfettamente funzionanti, franco di ogni spesa di porto e imballo, direttamente presso il **Servizio minori e famiglie di corso Regina Margherita 137**, piani e locali degli uffici del medesimo destinatario.

Lo scarico dei colli, la movimentazione dei carichi, compreso il sollevamento ai piani, è a totale carico della ditta aggiudicataria, che dovrà provvedere con mezzi propri.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere ad avvisare il servizio almeno 3 giorni prima della consegna, all'indirizzo e numero di telefono indicati nell'ordinazione formale. Ciò al fine di mettere in condizione il servizio di predisporre gli spazi dove verranno allocati i beni oggetto della fornitura. La stessa ditta dovrà provvedere a propria cura e spese alla pulizia degli articoli, all'asportazione del materiale di imballaggio ed al trasporto in apposite discariche degli eventuali rifiuti. Gli imballaggi dovranno essere ritirati e smaltiti subito dopo la consegna/l'ultimazione del montaggio ed i locali dovranno essere lasciati sgomberi e puliti.

La consegna, ed il relativo montaggio della fornitura, dovrà essere effettuata e completata nel termine massimo di 35 giorni consecutivi dalla data dell'ordinazione formale presso il Servizio indicato in oggetto.

Il regolare collaudo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonerano comunque l'impresa per eventuali difetti, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche tecnico prestazionali previste nel Disciplinare tecnico che non siano emersi al momento del collaudo ma vengano in seguito accertate.

ART. 8

IMPEGNO PREZZI

I prezzi di aggiudicazione saranno impegnativi per tutta la durata della fornitura e non potranno essere soggetti a revisione alcuna per aumenti che comunque dovessero verificarsi posteriormente all'offerta e per tutto il periodo contrattuale.

ART. 9

GARANZIA SUI BENI FORNITI

La garanzia dei prodotti offerti ha una durata di almeno 5 anni dall'acquisto e che è garantita la disponibilità delle parti di ricambio per almeno 5 anni, come previsto al punto 3.3.1 dei CAM "*Fornitura e servizio di noleggio di arredi per interni (approvato con DM 11 gennaio 2017, in G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017)*" come modificato dal decreto correttivo DM del 3 luglio 2019.

La Ditta avrà l'obbligo di effettuare, a proprie cure e spese, entro 20 giorni consecutivi dalla data di ricevimento di comunicazione, la sostituzione degli articoli e dei prodotti non conformi. In caso di inerzia della ditta, la Stazione Appaltante potrà far eseguire la fornitura ad altri addebitandone il costo alla ditta, salvo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno, come previsto al successivo art. 13.

ART. 10

PERSONALE

L'Operatore Economico Aggiudicatario sarà responsabile del comportamento del proprio personale e sarà tenuto all'osservanza delle leggi vigenti in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione infortuni nonché delle norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere a tutti gli adempimenti di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

Al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art 30 c. 4 del D.Lgs. 50/2016, viene applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

ART. 11

TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell'art. 105 c. 8 del D. Lgs. 50/2016.

Si applicano i commi 5 e 6 dell'art. 30 D.lgs. 50/2016.

ART. 12
CONTROLLI SULL'ESECUZIONE

Il Responsabile del procedimento, individuato in calce al presente capitolato, svolge anche le funzioni di Direttore di esecuzione del contratto, anche con il supporto dei Referenti del Servizio destinatario dei beni.

La regolare esecuzione è accertata previa verifica di conformità delle prestazioni contrattuali; le attività di verifica sono dirette a certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte, in conformità e nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

In ogni caso è fatta salva la possibilità di effettuare controlli a campione.

Le attività di verifica di conformità possono altresì essere effettuate in forma semplificata, facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità alle prescrizioni contrattuali delle prestazioni eseguite.

Il RUP, sulla base delle informazioni fornite dal Referente, emette idoneo certificato di regolare esecuzione utilizzando il fac-simile allegato al presente Capitolato (**allegato 7**).

Detto certificato verrà trasmesso alla ditta per la sottoscrizione e dovrà essere inserito sulla piattaforma unitamente alla fattura elettronica.

Successivamente si procederà alla liquidazione delle prestazioni, nei modi e termini di cui al successivo articolo 16.

In presenza di riscontrate non conformità, il RUP provvederà ad inoltrare formale diffida all'aggiudicatario.

In tal caso la ditta aggiudicataria ha l'obbligo, entro 15 gg. consecutivi dal ricevimento della diffida mediante lettera raccomandata A.R. o tramite posta certificata, di provvedere alla sostituzione del bene, conformemente alle prescrizioni del Capitolato.

E' prevista, altresì, la sospensione dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 13
PENALITA'

La Ditta affidataria è tenuta ad effettuare la prestazione con correttezza e buona fede.

Ove si verificano inadempimenti, **irregolarità, non conformità** nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero nel caso di **ritardato** adempimento degli obblighi contrattuali, il Responsabile del procedimento, anche a seguito di segnalazioni da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, procede all'applicazione di penali.

E' fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di procedere al risarcimento del **danno ulteriore**.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 113 bis del D.Lgs 50/2016, per inadempimento o per ritardato, irregolare, non conforme adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali saranno applicate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente in misura non superiore al 10%, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo ovvero all'eventuale inadempimento o irregolare o non conforme fornitura.

Qualora l'inadempienza contrattuale così come esplicitata determini un importo massimo della penale superiore alla percentuale sopra indicata, il Responsabile del procedimento può promuovere l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.

Ai sensi e nei modi di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante risolve il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali ovvero qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore.

E' ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale **disapplicazione** delle penali, quando dimostri che il ritardo non è a lui imputabile.

Le penali sono applicate dal Responsabile del procedimento in sede di conto finale o in sede di conferma, da parte del Responsabile del procedimento, del certificato di regolare esecuzione **(allegato n. 7)**.

Sono addebitate per compensazione a valere sulle fatture ammesse al pagamento.

La comunicazione di avvio del procedimento di applicazione delle penali avverrà nei modi e nei termini di cui alla Legge 241/90 ("*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*").

Qualora l'esecutore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la Stazione Appaltante, esperita infruttuosamente la procedura di assegnazione di un termine all'esecutore per compiere la fornitura, qualora l'inadempimento permanga, può procedere d'ufficio all'acquisizione della fornitura o al loro completamento in danno dell'esecutore inadempiente.

Per quanto non espressamente indicato si richiamano le disposizioni contenute nel Libro Quarto (Delle obbligazioni) del codice civile, in quanto compatibili.

ART. 14

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 108, comma 3 D. Lgs. 50/2016 il RUP, accertato che l'appaltatore risulta gravemente inadempiente alle obbligazioni del contratto, procede, tramite relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, alla stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore.

Il RUP provvede agli adempimenti di cui all'art. 108 Lgs. 50/2016.

Il Responsabile del procedimento, fatte salve le modalità sopra indicate, può proporre la risoluzione del contratto nei casi previsti dal succitato art. 108.

Ai sensi dell'art. 3, c. 7, punto 3) del D.L. n. 76/2020, così come modificato dalla Legge di conversione n.120/2020, che ha inserito l'art. 83 bis alla L. 159/2011, il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 15

RECESSO

L'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento alle condizioni previste dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 gg., decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna le forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità delle forniture stesse.

ART. 16

ORDINAZIONE E PAGAMENTO

L'ordinazione costituirà impegno formale per l'aggiudicatario a tutti gli effetti dal momento in cui essa sarà comunicata.

Il pagamento delle fatture è subordinato:

- α) alla verifica di conformità delle prestazioni;
- β) alla verifica di correttezza contributiva tramite l'acquisizione del DURC .

Le fatture relative ad ogni singolo ordine, in regola con le vigenti disposizioni di legge devono contenere tutti gli elementi idonei ad individuare la provvista secondo quanto sotto specificato.

Il completo rispetto delle suddette modalità è condizione necessaria per la decorrenza del termine di pagamento.

In ottemperanza al decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge 244/2007 art. 1, commi da 209 a 214, le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica.

La Fattura elettronica dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti dati:

- codice univoco ufficio del Servizio scrivente, che è il seguente: XKFOF5
- numero CIG
- n. determinazione di impegno e n. ordine
- codice IBAN completo
- data di esecuzione o periodo di riferimento

Alle fatture dovranno essere allegate le relative bolle di consegna, inoltre, laddove è previsto il ritiro degli arredi obsoleti, dovranno essere allegate anche le bolle di "scarico materiale fuori uso"

rilasciate dal Servizio destinatario, firmate dal Responsabile o suo delegato e dall'incaricato della ditta che ritirerà l'arredo stesso, con l'indicazione della data, timbro e firma leggibile dei sottoscrittori delle bolle.

Ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 4 D.Lgs. 231/2002, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d) D.Lgs. 192/2012, il pagamento dei corrispettivi avverrà entro 30 giorni dall'accettazione della fattura elettronica (corredata della certificazione di conformità debitamente firmata) sul sistema di interscambio (S.d.I) gestito dall'Agenzia delle Entrate.

I termini di pagamento sono sospesi dal 10 dicembre di ogni anno fino al 10 gennaio successivo, in esito alle disposizioni del Regolamento Comunale di Contabilità.

Ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72, introdotto dalla Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità 2015), e ai sensi del D.M. attuativo del 28 gennaio 2015 pubblicato in G.U. n. 27 del 03/02/2015, la fattura, emessa per l'importo complessivo del servizio (con esposizione dell'IVA), dovrà riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti". L'Amministrazione procederà conseguentemente, ai sensi di legge, alla liquidazione a favore della ditta aggiudicataria del corrispettivo al netto dell'IVA (imponibile) e al versamento di quest'ultima direttamente all'Erario.

Per le transazioni relative ai pagamenti dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'art. 3 legge 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

In particolare, l'aggiudicatario è obbligato a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti correnti.

ART. 17

OSSERVANZA LEGGI E DECRETI – SICUREZZA SUL LAVORO

A) Osservanza Leggi e Decreti

La Ditta aggiudicataria sarà altresì tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma durante l'esecuzione del contratto, indipendentemente dalle disposizioni della presente istanza.

In particolare, la Stazione Appaltante si riserva di procedere alla riduzione del contratto, in caso di diminuzione degli stanziamenti previsti, dovuta all'applicazione delle disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie.

La Ditta aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatesi nell'esecuzione della fornitura di cui all'oggetto, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte della Stazione Appaltante.

B) Sicurezza sul lavoro

La ditta aggiudicataria si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori.

Tale impegno è assunto dall'impresa già in sede di presentazione dell'offerta mediante presentazione della "Dichiarazione di ottemperanza" (allegato n. 2 alla presente istanza).

ART. 18

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, MODALITA' DELLA CESSIONE DEL CREDITO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 36 del Regolamento dei Contratti e del comma 1 dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016.

Le cessioni di credito, nonché le procure e le deleghe all'incasso successive al perfezionamento contrattuale non hanno alcun effetto ove non siano preventivamente autorizzate. La cessione deve essere notificata alla Stazione Appaltante.

ART. 19

SPESE DI APPALTO, CONTRATTO ED ONERI DIVERSI

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'appalto saranno a carico della ditta aggiudicataria, comprese quelle contrattuali. Come specificato al precedente art. 16 "ORDINAZIONE E PAGAMENTO", l'Amministrazione, procederà, ai sensi di legge, al versamento dell'IVA direttamente all'Erario.

ART. 20

FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITA' DEL CONTRATTO

In caso di fallimento o amministrazione controllata dell'impresa aggiudicataria, l'appalto si intende senz'altro revocato e la Stazione Appaltante provvederà a termini di legge.

Per le altre modificazioni del contratto si applicano le disposizioni dell'art. 110 del D.lgs. 50/2016.

ART. 21

DOMICILIO E FORO COMPETENTE

A tutti gli effetti del presente appalto, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino.

ART. 22

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE/2016/679 e del D.lgs. 30/06/2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente capitolato di gara, a tale proposito viene allegata l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di cui sopra (**allegato n 8**).

Responsabile Unico del Procedimento: D.ssa Concettina Galante

Punto ordinante M.E.P.A. : D.ssa Maria Porpiglia.

LA DIRIGENTE SERVIZIO
ECONOMATO E FORNITURA BENI E
SERVIZI

D.ssa Maria Porpiglia

FIRMATO DIGITALMENTE